



**DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA**  
**Cattedra di Diritto dei consumatori**

**ADR e negoziazioni paritetiche:  
dal conflitto all'armonia**

**RELATORE**

**Chiar.ma Prof.ssa Maria Pia Pignalosa**

**CANDIDATA**

**Paola Venezia**

**Matr. 177583**

**CORRELATORE**

**Chiar.mo Prof. Mario Esposito**

**ANNO ACCADEMICO 2022/2023**

# INDICE

INTRODUZIONE .....	1
Capitolo I.....	8
<i>Il sistema delle ADR: profili definitori, evolutivi e comparati</i> .....	8
1. I metodi alternativi di soluzione delle controversie: definizione e cenni storici.....	8
2. Origini e sviluppi delle ADR nel sistema statunitense .....	13
3. Tipologie e classificazioni dei metodi di risoluzione delle controversie.. .....	16
4. Le risoluzioni online delle controversie: dalle ODR di prima generazione alle “cyber ADR” .....	24
5. I sistemi alternativi alla giurisdizione (ADR) in Europa e nel diritto dell’Unione Europea: cenni.....	29
6. La “pratica collaborativa” e le nuove prospettive per la risoluzione delle controversie: dagli Stati Uniti all’Italia .....	34
Capitolo II .....	40
<i>La risoluzione alternativa delle controversie in materia di consumo: le negoziazioni paritetiche</i> .....	40
1. Conciliazione in materia di consumo: inquadramento generale .....	40
2. L’istituto delle negoziazioni paritetiche: dalla prassi all’attuale disciplina .....	46
2.1. La direttiva sulle ADR di consumo e il d.lgs. n. 130/2015 .....	49
3. Le caratteristiche tipologiche delle negoziazioni paritetiche .....	61
4. La disciplina specifica dell’istituto .....	66

Capitolo III.....	71
<i>ADR e negoziazioni paritetiche: tratti comuni e profili differenziali</i> .....	71
1. L'arbitrato, la mediazione obbligatoria e la negoziazione assistita da avvocati nel sistema giustizia italiano: inquadramento generale.....	71
1.1.(segue) La mediazione.....	82
1.2 (segue) La negoziazione assistita.....	90
1.3 (segue) Gli strumenti alternativi in materia assicurativa.....	97
2. Le ADR alla luce della nuova riforma della giustizia civile.....	101
3. La "sostenibilità" delle ADR e delle negoziazioni paritetiche .....	107
4. Le principali differenze tra le negoziazioni paritetiche e le altre ADR.. ..	112
5. Punti fermi e prospettive di sviluppo in materia di negoziazioni paritetiche.....	117
CONCLUSIONI .....	120
BIBLIOGRAFIA .....	124

## INTRODUZIONE

*“Ciò che è opposto si concilia, dalle cose in contrasto nasce l’armonia più bella e tutto si genera per via di contesa”<sup>1</sup>.*

Così, Eraclito di Efeso (535-475 a.C.) affermava, nei suoi Aforismi, che il migliore degli accordi nasce dalla risoluzione delle contese generate da interessi opposti.

Malgrado sia passato alla storia come l’“oscuro”, aveva intuito come proprio dal confronto e dall’opposizione tra diversi modi di essere, di vedere e di pensare la realtà, nasca l’armonia stessa che governa la complessità del reale.

L’antico pensiero di Eraclito trova una sorprendente risonanza nel contesto moderno delle *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

Come si vedrà nel corso del presente lavoro, si parla di metodi nati per offrire soluzioni alternative alla giustizia ordinaria che incarnano l’essenza della ricerca di armonia attraverso la gestione costruttiva dei conflitti.

Il pensiero di Eraclito, anticipazione e premessa dell’attività dialogante di Socrate, indirizzata a cercare soluzioni armoniose, aderisce perfettamente alla visione sottostante le ADR.

---

<sup>1</sup> ERACLITO di Efeso (535- 475 a.C.), *Aforismi*.

Si tratta di una metodologia basata sulla convinzione che, anche nelle situazioni di marcata divergenza, è possibile trovare un terreno comune che porti a una risoluzione reciprocamente soddisfacente.

Eraclito, con la sua visione della contesa come forza generatrice prefigura, così, uno dei principi cardine delle ADR: il conflitto che lungi dall'essere un vicolo cieco, può diventare il catalizzatore per il raggiungimento di una nuova forma di equilibrio e comprensione reciproca.

È dall'analisi di questo pensiero che nasce l'idea di affrontare un tema di particolare rilevanza e stringente attualità.

In questo contesto, le ADR offrono strumenti flessibili e creativi per trasformare le divergenze in opportunità di dialogo ed intesa, dimostrando come, anche a distanza di secoli, il pensiero di Eraclito sia ancora attuale.

Infatti, in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario 2024, la Prima Presidente della Corte Suprema di Cassazione, Margherita Cassano, nella relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2023, ha affermato che il valore degli strumenti della risoluzione alternativa delle controversie, con particolare riferimento alla mediazione, *non risiede soltanto nella sua capacità deflattiva, quanto piuttosto nella sua idoneità a realizzare la coesione sociale, a porre al centro la persona, prima ancora che "la parte", a restituire agli individui l'opportunità di comprendere le*

*ragioni del conflitto e di acquisirne la consapevolezza, a promuovere l'ascolto empatico dell'altro, a gestire relazioni efficaci attraverso il confronto*<sup>2</sup>.

Le considerazioni della Presidente Cassano pongono al centro la persona in quanto essere umano dotato di razionalità, empatia e ascolto attivo, doti necessarie per la risoluzione dei conflitti.

Le ADR, pertanto, possono rappresentare lo strumento giuridico utile ed efficace per raggiungere gli obiettivi evidenziati dalla Presidente Cassano.

Le risoluzioni alternative delle controversie in materia di consumo, con particolare riguardo all'istituto delle negoziazioni paritetiche, in verità, nascono e si affermano negli Stati Uniti d'America come «*scelta di libertà dell'autonomia dei privati*»<sup>3</sup>, e, successivamente, anche in Europa, a seguito delle numerose iniziative adottate dall'Unione in materia. Infatti, diversi sono i Paesi europei, ivi compresa l'Italia, che hanno introdotto nuove forme di ADR e potenziato i rimedi già esistenti<sup>4</sup>.

Ed invero, proprio con specifico riguardo all'ordinamento nazionale, è noto che la recente crisi e la drammatica situazione della giustizia civile abbia spinto il legislatore ad introdurre nuovi strumenti di risoluzione alternativa delle

---

2 In tali termini, M. CASSANO, *Corte di Cassazione, relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2023*, p. 297

3 In tal senso, T.E. FROSINI, *Un diverso paradigma di giustizia: le alternative dispute resolutions*, in *Rassegna Forense*, n. 2, 2011, pp. 327 ss.

4 In questi termini, C. BESSO MARCHEIS, *Inquadramento del tema: lo sviluppo del fenomeno della risoluzione alternativa delle controversie*, in C. BESSO MARCHEIS (a cura di), *La mediazione civile e commerciale*, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 12 ss.

controversie, deflattivi del contenzioso, finalizzati a realizzare una risposta concreta all'impellente necessità di assicurare un'effettiva tutela dei diritti.

Premesso ciò, si procederà anzitutto ad un preliminare inquadramento delle *Alternative Dispute Resolution*, con considerazioni di carattere generale, definitorio e storico-evolutivo.

In tale prospettiva, si vedrà come l'utilizzo della rete *internet* e delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (*Information & Communication Technologies*, ITC) abbia inciso anche sulla struttura e sulla configurazione dei sistemi di risoluzione alternativi al contenzioso, consentendo «di azzerare la distanza fisica fra gli individui e di abbattere ulteriormente costi e tempi di giustizia»<sup>5</sup>. In quest'ottica, si cercherà di procedere ad una breve indagine sulle nuove prospettive per la risoluzione alternativa delle controversie emerse tanto nel sistema americano quanto in quello italiano<sup>6</sup>, analizzando, in modo particolare, il nuovo istituto della "pratica collaborativa", nato negli Stati Uniti d'America e recentemente approdato in Italia, anche se limitato alla prassi dei professionisti e degli operatori.

Dopo aver ricostruito le coordinate generali in materia di ADR – evidenziando, in modo particolare, gli elementi caratterizzanti tali strumenti, anche alla luce di

---

5 Testualmente, C.E. PAPADIMITRIU, *Online dispute resolution: evoluzioni del fenomeno digitale*, in *Rivista di Diritto del Risparmio*, fasc. 1, 2021, pp. 2 ss.

6 Per una compiuta ricostruzione dell'istituto, si veda M. Sala, C. Menichino (a cura di), *La pratica collaborativa. Dialogo fra teoria e prassi*, Torino, 2017.

un approccio di tipo comparato – ci si soffermerà, più nel dettaglio, sulla risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di consumo, che *«rappresenta un fenomeno di significativa rilevanza, come peraltro dimostra la risalente attività delle Istituzioni comunitarie tesa a promuovere»* tali strumenti *«in questo specifico settore più che in altri»*<sup>7</sup>.

La disciplina nazionale delle ADR, per risolvere le controversie tra consumatori e imprese su contratti di vendita di beni e servizi, è contenuta, attualmente, nel decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, il quale ha recepito la Direttiva europea per i consumatori 2013/11/UE, modificando il Codice del Consumo ed inserendo, all'interno della Parte V, il nuovo Titolo II-bis, dedicato alla risoluzione stragiudiziale delle controversie<sup>8</sup>.

L'obiettivo perseguito dal legislatore europeo e da quello nazionale è quello di facilitare, il più possibile, il raggiungimento di una soluzione bonaria *«della controversia tra l'impresa, che è obbligata a prendere parte alla procedura, ed il singolo consumatore, che decida di esperire la procedura, grazie ad una negoziazione diretta tra i due rappresentanti, che operano su di un piano di parità»*<sup>9</sup>.

---

7 In questi termini, F. SANTANGELI, *La conciliazione extragiudiziale tra le associazioni dei consumatori ed il professionista nell'interesse collettivo dei consumatori e degli utenti ai sensi dell'art. 140 del codice del consumo*, in *Judicium.it*.

8 Si fa riferimento alla Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la Direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori), in G.U.C.E., 18 giugno 2013, n. L 165.

9 In questi termini, E. MINERVINI, *Le negoziazioni paritetiche tra prassi e norme*, in *NLCC*, n. 1, 2018, pp. 81 ss.



In questa prospettiva, si cercherà di ripercorrere le principali tappe che hanno portato alla “cristallizzazione” della prassi ed al riconoscimento normativo e legislativo delle negoziazioni paritetiche, per poi esaminare le caratteristiche tipologiche delle stesse.

Infine, si procederà ad una disamina più approfondita del sistema delle *Alternative Dispute Resolution* in Italia, soffermandosi, in particolare, sui profili comuni e differenziali tra i tradizionali strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e le negoziazioni paritetiche.

Verrà esaminata l’evoluzione legislativa e giurisprudenziale che ha interessato i principali strumenti di risoluzione alternativa delle controversie nel sistema nazionale ed in particolare: i) l’arbitrato; ii) la mediazione obbligatoria; iii) la negoziazione assistita.

Si avrà modo di vedere come il recente d.lgs. n. 149 del 2022 – attuativo della delega contenuta alla legge n. 206 del 2021 – abbia profondamente inciso anche sul sistema delle ADR nell’ambito del processo civile italiano, rafforzando ed implementando il ricorso ai suddetti istituti<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> Per un approfondimento, A.M. TEDOLDI, *Le ADR nella riforma della giustizia civile*, in *Questione Giustizia*, 2023, pp. 7 ss.

Per quanto riguarda, in particolare, le negoziazioni paritetiche, si avrà modo di vedere come esse presentino delle «*caratteristiche ontologiche “ibride” e del tutto peculiari*», che le rendano non del tutto riconducibili alle altre forme di ADR, configurando una speciale forma di *ADR di consumo, di natura volontaria e valutativa*»<sup>11</sup>.

---

11 Cfr. P. BARTOLOMUCCI, *Le negoziazioni paritetiche quali procedure di risoluzione alternativa delle controversie di consumo: linee evolutive e prospettive*, in *www.consumersforum.it*, pp. 12 ss.

# Capitolo I

## *Il sistema delle ADR: profili definitivi, evolutivi e comparati*

### **1. I metodi alternativi di soluzione delle controversie: definizione e cenni storici**

La trattazione della tematica relativa alla risoluzione alternativa delle controversie in materia di consumo e alle negoziazioni paritetiche presuppone un necessario inquadramento storico-evolutivo sul sistema delle ADR, prendendo le mosse da una preliminare indagine sulla nozione, sulle origini e sulle classificazioni delle stesse<sup>12</sup>. Sul piano definitorio, occorre anzitutto rilevare che con l'acronimo ADR (*Alternative Dispute Resolution*) si suole fare riferimento a tutti quei sistemi alternativi alla giurisdizione nati negli Stati Uniti d'America<sup>13</sup> e successivamente diffusisi nella maggior parte dei Paesi dell'Unione Europea, ed in particolare in Italia<sup>14</sup>: sebbene, infatti, «*il luogo deputato alla composizione dei conflitti tra privati è sempre stato il processo, inteso come un procedimento formale, che si conclude con un giudizio, reso da un soggetto terzo ed imparziale*», in tempi più

---

12 P. NICOSIA, *La tutela extragiudiziale degli interessi: negoziazione, conciliazione, mediazione e arbitrato in Italia, per tutelare i propri interessi sul fondamento dell'autonomia privata*, Piacenza, La tribuna, 2002.

13 O.G. CHASE, *I metodi alternativi di soluzione delle controversie e la cultura del processo: il caso degli Stati Uniti d'America*, in V. Varano (a cura di), *L'altra giustizia*, Milano, 2007, pp. 144 ss.

14 E. OTEIZA, *ADR Methods and the Diversity of Culture: the Latin American Case*, in C. CADIET (a cura di), *Médiation et arbitrage*, Lexis Nexis, Paris, 2005, pp. 174 ss.

recenti, appare sempre più frequente il ricorso a «canali di pacificazione alternativi alla giustizia istituzionale»<sup>15</sup>.

In particolare, con l'espressione ADR, si suole fare riferimento a tutta quella «gamma di strumenti di soluzione dei conflitti di natura contenziosa affermatasi a partire dagli anni '70 nel Nord America e poi successivamente penetrati nella cultura giuridica europea sino a destare l'interesse delle istituzioni comunitarie»<sup>16</sup>.

A tal proposito, alcuni Autori<sup>17</sup>, riferendosi proprio a siffatti strumenti, utilizzano anche le diverse espressioni di “giustizia non giurisdizionale” ovvero di “giustizia alternativa”<sup>18</sup>: secondo un diverso indirizzo, peraltro, «l'uso italico dell'acronimo ADR, spesso preceduto dall'articolo (l'ADR o gli ADR) non ha, in realtà, alcun significato e, per quanto corrisponda ormai ad una prassi comunemente accettata, è solo espressione di un'anglofilia essenzialmente “di facciata”».

Ecco perché, secondo alcuni, quantomeno nel nostro ordinamento, sarebbe preferibile parlare – più genericamente – «di “alternative al processo”», veicolando il medesimo concetto ma «dimostrando», in tal modo, «non solo rispetto per la nostra lingua, ma anche per il nostro diritto positivo»<sup>19</sup>.

---

15 C.E. PAPADIMITRIU, *Online dispute resolution: evoluzioni del fenomeno digitale*, in *Rivista di Diritto del Risparmio*, fasc. 1, 2021, pp. 2 ss.

16 In tal senso, T. GALETTO, *Miti e realtà della conciliazione stragiudiziale note a margine del modello italiano*, cit., pp. 4 ss.

17 A. GENTILI, *Verso uno statuto generale delle ADR?*, in *Nuovo Diritto Civile*, 2017, pp. 131 ss.

18 V. LOPILATO, *Manuale di diritto amministrativo. Parte speciale*, III ed., Giappichelli, Torino, 2021, pp. 1849 ss.

19 E. SILVESTRI (a cura di), *Risoluzione delle controversie e alternative al processo: un'introduzione teorica*, Giappichelli, Torino, 2020, pp. 1 ss.,

In tale prospettiva, si è affermato che «la sigla ADR è un tipico esempio di quello che, in inglese, viene definito come un “umbrella term”: un’espressione indeterminata, che nasconde (proprio come un ombrello) una varietà di possibili significati e che, come nel caso di specie, allude ad una molteplicità di istituti, destinati alla risoluzione di controversie e accomunati dal fatto di porsi quali alternative al processo»<sup>20</sup>.

Parte della dottrina, peraltro, ha messo in evidenza come il sistema delle ADR presupponga necessariamente anche la definizione di “conciliazione” nel diritto<sup>21</sup> – intendendo per tale quella «procedura tramite la quale le parti richiedono l’assistenza di un terzo, o terzi, nel tentativo di raggiungere un accordo amichevole rispetto a una controversia derivante da o in relazione a un rapporto contrattuale o un altro rapporto giuridico»<sup>22</sup> – fermo restando che, quantomeno secondo parte della dottrina – la conciliazione, se intesa in senso romanistico, come momento di risoluzione delle controversie “nel” processo, risulta invece ben diversa dalla più recente «fuga dal processo giurisdizionale verso metodi alternativi»<sup>23</sup>, che caratterizza, appunto, la categoria concettuale delle cosiddette ADR e tutte le varie forme di risoluzione delle controversie contrapposte al sistema giurisdizionale ufficiale<sup>24</sup>.

---

20 *Ibidem*

21 A. CUOMO ULLOA, *Modelli di conciliazione nell’esperienza nordamericana*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2000, pp. 1283 ss.

22 T.E. FROSINI, *Un diverso paradigma di giustizia: le alternative dispute resolutions*, in *Rassegna Forense*, n. 2, 2011, pp. 327 ss.

23 *Ibidem*

24 T. GALETTO, *Miti e realtà della conciliazione stragiudiziale note a margine del modello italiano*, in V. VIGORITI, G. CONTE (a cura di), *Futuro, giustizia, azione collettiva, mediazione*, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 403 ss.

Sul piano funzionale, si tratta di strumenti che perseguono sostanzialmente finalità deflattive del contenzioso, attraverso la previsione di procedimenti di soluzione delle controversie più flessibili e rapidi fondati, per lo più, su «*un approccio consensuale*»: nella maggior parte dei casi, infatti, essi ricercano – ove possibile – una soluzione «*condivisa, al fine di evitare che la lite possa ripresentarsi in futuro*»<sup>25</sup>.

L'obiettivo principale – che accomuna, sostanzialmente, tutte le tecniche di ADR – è dato dalla necessità «*di contenere i tempi, i costi, il formalismo e la rigidità del giudizio ordinario*», regolamentando o razionalizzando «*delle tensioni la cui efficacia si basa sulla volontà delle parti di farvi ricorso e di accettarne le conclusioni*»<sup>26</sup>.

Sul piano strutturale, giova evidenziare sin d'ora, invece, che la categoria delle ADR risulta estremamente ampia e variegata; sicché appare difficile ricostruire un modello unitario a cui ricondurre tutti i diversi metodi alternativi di soluzione delle controversie che, tra l'altro, trovano applicazione in molti rami del diritto, da quello civile a quello commerciale e tributario.

Si pensi, anzitutto, alla transazione, alla mediazione, alla conciliazione e all'arbitrato – ciascuna dotata di autonome e differenti caratteristiche – che, tra l'altro, configurano soltanto taluni dei principali rimedi alternativi alla giurisdizione che consentono di valorizzare «*l'autonomia privata e di giungere ad*

---

25 V. LOPILATO, *Manuale di diritto amministrativo. Parte speciale*, cit., pp. 1849 ss.

26 G. PERUGINELLI, *Le Online Dispute Resolution: un'evoluzione delle Alternative Dispute Resolution*, in *Informatica e diritto*, n. 1-2, 2007, pp. 477 ss.

*una soluzione stragiudiziale della controversia, abbattendo in tal modo i costi e i tempi della giustizia tradizionale»<sup>27</sup>.*

In particolare, per quanto riguarda i sistemi di risoluzione delle controversie civili che prescindano dall'intervento di un giudice statale, la dottrina ha evidenziato come nella categoria delle ADR rientri qualsiasi percorso di tipo negoziale finalizzato alla risoluzione stragiudiziale delle liti<sup>28</sup>.

Accanto al carattere della alternatività al giudizio, sono stati poi individuati anche altri elementi comuni a tutti i vari rimedi riconducibili al sistema delle ADR, vale a dire: i) la tendenziale informalità delle procedure; ii) la generale confidenzialità dei contenuti; iii) l'adattabilità agli interessi concreti delle parti; iv) la volontarietà della loro attivazione<sup>29</sup>.

Alcuni Autori, al contrario, hanno messo in evidenza come l'unico vero elemento caratterizzante del fenomeno in esame rappresentato dalla «*volontarietà del ricorso a questi modi alternativi di soluzione delle controversie*»<sup>30</sup>, tenendo conto anche del fatto che la presenza di un terzo qualificato non risulta sempre indefettibile:

---

27 C.E. PAPADIMITRIU *Online dispute resolution: evoluzioni del fenomeno digitale*, cit., pp. 2 ss.

28 M. BOVE, *Le ADR e la composizione stragiudiziale delle controversie: obblighi ed opportunità per il sistema della giustizia civile*, in *Il giusto processo civile*, n. 1, 2017, pp. 31 ss.

29 C.E. PAPADIMITRIU, *Online dispute resolution: evoluzioni del fenomeno digitale*, cit., pp. 2 ss.

30 T. GALLETTO, *Miti e realtà della conciliazione stragiudiziale note a margine del modello italiano*, in V. VIGORITI, G. CONTE (a cura di), *Futuro, giustizia, azione collettiva, mediazione*, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 403 ss.

esistono, infatti, molti strumenti autonomi «*in cui non è necessaria la presenza di un terzo oltre alle parti, come accade per la transazione o la negoziazione assistita*»<sup>31</sup>.

Ed invero, come si vedrà meglio oltre, nell'ambito del complesso sistema delle ADR, il terzo può svolgere diverse funzioni, che vanno da quella di mero facilitatore del dialogo tra i litiganti a quella di vero e proprio decisore, «*passando attraverso le figure intermedie della mediazione c.d. valutativa e della conciliazione*»<sup>32</sup>.

## **2. Origini e sviluppi delle ADR nel sistema statunitense**

Come è noto, il sistema delle *Alternative Dispute Resolutions*, in senso tecnico, nasce e si afferma negli Stati Uniti d'America come «*scelta di libertà dell'autonomia dei privati*»<sup>33</sup>.

Ed invero, la risoluzione alternativa delle controversie fuori dalle corti ha segnato profondamente la storia giurisdizionale americana: ciò è testimoniato, in modo particolare, da *Jerold Auerbach*, nel suo noto *Justice Without Law*<sup>34</sup>, ove vengono ricostruite, in modo puntuale, le radici del movimento ADR nel sistema nordamericano.

---

31 C.E. PAPADIMITRIU, *Online dispute resolution: evoluzioni del fenomeno digitale*, cit., pp. 2 ss. Per un approfondimento sul punto, si veda F. Reggio, *Concordare la norma. Gli strumenti consensuali di soluzione della controversia in ambito civile: una prospettiva filosofica-metodologica*, Cleup, Padova, 2017.

32 *Ibidem*

33 T.E. FROSINI, *Un diverso paradigma di giustizia: le alternative dispute resolutions*, cit., pp. 327 ss.

34 J.S. AUERBACH, *Justice Without Law*, New York and Oxford, 1983.



Nello specifico, la nascita e la diffusione delle ADR nel sistema statunitense hanno rappresentato, indubbiamente, il risultato di una intensa politica giudiziaria e legislativa. Anzitutto, tale fenomeno si è identificato nel cosiddetto arbitrato, la cui origine viene tradizionalmente fatta risalire al 1768, anno in cui la Camera di commercio di New York istituì un tribunale arbitrale, riservato specialmente per la risoluzione delle controversie mercantili, «*sulla spinta dei coloni olandesi che scelsero l'arbitrato come alternativa al processo per la sua rapidità e il suo basso costo*»<sup>35</sup>.

Successivamente, con l'adozione di una legge nello stato di New York – che rendeva le clausole compromissorie vincolanti ed eseguibili dalle corti – e con la nascita, nel 1926, dell'*American Arbitration Association* – si è avuta una piena legittimazione «*del ricorso all'arbitrato (amministrato) quale risoluzione alternativa delle controversie, sebbene in prevalenza per gli affari del commercio*», mentre cresceva sempre di più «*l'interesse verso la conciliazione, che è cosa diversa dall'arbitrato, seppure venisse inizialmente relegata alle questioni "bagatellari"*»<sup>36</sup>.

Nel 1993, le ADR hanno fatto ingresso nelle *Regole Federali* come procedure speciali – autorizzate dalla legge o dal tribunale locale – finalizzate proprio alla risoluzione delle controversie.

---

35 *Ibidem*.

36 T.E. FROSINI, *Un diverso paradigma di giustizia: le alternative dispute resolutions*, cit., pp. 327 ss.

È noto, infatti, che la risoluzione alternativa delle controversie fuori dalle corti ha segnato profondamente la storia giurisdizionale americana<sup>37</sup>.

Nel 1998, è stato poi introdotto l'*Alternative Dispute Resolutions Act*, convertito in legge nel 1999, cui ha fatto seguito, nel 2001, l'*Uniform Mediation Act* redatto dalla *National Conference Of Commissioners On Uniform State Laws*<sup>38</sup>.

In particolare, con l'*Alternative Dispute Resolutions Act*, sono stati istituzionalizzati diversi strumenti alternativi che, di conseguenza, sono entrati, a pieno titolo, a far parte del processo civile americano: si pensi all'arbitrato, alla *mediation*, alla *early neutral evaluation* e al *summary jury trial*<sup>39</sup>.

Esso, infatti, dispone che ogni corte a livello federale è obbligata a dotarsi di un programma di risoluzione alternativa<sup>40</sup>.

---

37 Risalgono proprio a quell'anno, del resto, le note affermazioni di Robert Coulson, presidente della *American Arbitration Association*, secondo cui «i metodi del contenzioso non riescono a tenere il passo con i tempi, i cambiamenti nel modo di gestire gli affari sono stati rivoluzionati e la società è in veloce movimento tanto da non rispecchiarsi più nella common law», sono proprio le ADR a dare «ai giuristi l'opportunità di usare nuove procedure e di ricercare il compromesso come strumento di composizione della lite» (R. COULSON, citato in H. BROWN, A. MARRIOTT, *A.D.R. Principles and Practice*, London, Sweet & Maxwell, 1993, pp. 299 ss.).

38 A. CUOMO ULLOA, *Mezzi di conciliazione nell'esperienza nord-americana*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2000, pp. 1283 ss.

39 G. SPOTO, *La mediazione civile e commerciale: luci e ombre di una riforma indispensabile*, in *Giureta*, 2010, pp. 579 ss.

40 S.B. GOLDBERG, F.E.A. SANDER, N.H. ROGERS, *Negotiation, Mediation and Other Processes*, New York, Aspen Law & Business, 1999, p. 372.

### **3. Tipologie e classificazioni dei metodi di risoluzione delle controversie**

Si è già detto che, nell'ambito del sistema delle ADR, vengono ricondotti istituti variegati ed eterogenei; nondimeno, la dottrina ha individuato alcune classificazioni dei metodi di risoluzione delle controversie, fondate su criteri diversi.

Anzitutto, alcuni Autori<sup>41</sup> hanno distinto gli strumenti riconducibili alla "giustizia alternativa" – in cui rientra, in particolare, l'arbitrato rituale – da tutte quelle forme riconducibili ai fenomeni di "alternativa alla giustizia", in cui i mezzi di risoluzione autonoma si caratterizzano per la presenza di percorsi negoziali.

Ancora, secondo l'orientamento prevalente, è possibile distinguere tra sistemi di autocomposizione, con funzione negoziale, e sistemi di eterocomposizione della lite, con funzione prettamente decisoria<sup>42</sup>. Nell'ambito dei sistemi di autocomposizione delle controversie, possono essere collocati, anzitutto, i

---

41 M. BOVE, *Le ADR e la composizione stragiudiziale delle controversie: obblighi ed opportunità per il sistema della giustizia civile*, cit., pp. 31 ss.

42 V. LOPILATO, *Manuale di diritto amministrativo. Parte speciale*, cit., pp. 1851 ss.

seguenti istituti<sup>43</sup>: i) la transazione<sup>44</sup>; ii) l'accordo bonario<sup>45</sup>; iii) il negozio di accertamento<sup>46</sup>.

Di contro, nell'ambito dei sistemi di eterocomposizione delle liti si suole ricomprendere tutti gli istituti che hanno, quale elemento comune e caratterizzante, il fatto che la controversia viene decisa da un soggetto (privato o pubblico) terzo rispetto alle parti: il riferimento principale è all'arbitrato che, a

---

43 *Ibidem*

44 La transazione, ai sensi dell'art. 1965 c.c., è un contratto di secondo grado con cui sono le parti stesse che, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta tra loro o prevenendo una lite che tra esse potrebbe insorgere. Secondo l'orientamento prevalente, l'oggetto di tale contratto è rappresentato dal rapporto pregresso mentre la causa è costituita dalla necessità di porre fine o di prevenire una lite (sul punto, Cass., Sez. III, 3 aprile 2003, n. 5139). L'art. 1965 c.c. prevede peraltro, al comma 2, che «con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti». Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, «Affinché una transazione sia validamente conclusa, è necessario, da un lato, che essa abbia ad oggetto una "res dubia", e, cioè, che cada su un rapporto giuridico avente, almeno nella opinione delle parti, carattere di incertezza, e, dall'altro, che, nell'intento di far cessare la situazione di dubbio, venutasi a creare tra loro, i contraenti si facciano delle concessioni reciproche» (cfr. Cass., Sez. I, 16 gennaio 2023, n. 1067).

45 L'art. 205 del d.lgs. 50 del 2016 disciplina l'accordo bonario nell'ambito degli appalti di lavori pubblici. Tale istituto ha la finalità di risolvere le controversie di natura economica relative alla fase di esecuzione del contratto, riguardanti l'individuazione del corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante al contraente privato. Si ritiene che tale accordo abbia natura di transazione.

46 Il contratto di accertamento «è un istituto non disciplinato espressamente dalla legge. Esso persegue lo scopo di eliminare una situazione di incertezza mediante la definizione consensuale dell'esatto contenuto del rapporto controverso. L'orientamento tradizionale della dottrina civilistica riteneva che tale figura negoziale non fosse ammissibile per la sua asserita incompatibilità con una nozione di autonomia negoziale non in grado di produrre un'efficacia ritenuta propria della sola attività giurisdizionale. L'orientamento più recente tende, invece, ad attribuire all'efficacia del contratto una valenza applicativa più ampia, facendovi ricomprendere non soltanto l'efficacia costitutiva, ma anche quella preclusiva e dichiarativa» (V. LOPILATO, *Manuale di diritto amministrativo. Parte speciale*, cit., pp. 1854 ss.).

sua volta, può essere rituale o irrituale. Sempre a fini classificatori, parte della dottrina distingue «*tre specifici gruppi di procedure*»<sup>47</sup>.

Il primo gruppo comprende le procedure finalizzate ad evitare l'insorgere del contenzioso: si tratta, in particolare, di strumenti che operano nel corso dell'attività e prima che questa diventi giuridicamente definitiva.

Il secondo gruppo ricomprende tutte quelle procedure che possono essere utilizzate soltanto quando il contenzioso è già insorto.

Infine, il terzo gruppo di ADR ricomprende tutte quelle procedure che «*si caratterizzano non tanto per il carattere preliminare o successivo all'insorgere della controversia, quanto per il tipo di interesse considerato e quindi risultano procedure specializzate in determinate materie*»<sup>48</sup>.

La dottrina anglosassone fa riferimento ad una diversa classificazione<sup>49</sup>, che vede contrapposte le cosiddette ADR di tipo aggiudicativo (*decision oriented*) – concluse con un provvedimento che riconosce unilateralmente le richieste di una delle parti – e le ADR di tipo consensuale (*consensual*), ossia quelle che si concludono, in linea di massima, con l'incontro delle volontà delle parti.

---

47 G. PERUGINELLI, *Le Online Dispute Resolution: un'evoluzione delle Alternative Dispute Resolution*, in *Informatica e diritto*, cit., pp. 477 ss.

48 *Ibidem*

49 G. DE PALO, G. GUIDI, *Risoluzione alternativa delle controversie: ADR, Alternative dispute resolution, nelle corti federali degli Stati Uniti*, Giuffrè, Milano, 1999.

È interessante evidenziare che, nell'ambito della prima categoria, viene generalmente ricondotto soltanto l'arbitrato, il quale, invece nella tradizione europea continentale, viene di regola «*distinto dalle soluzioni delle controversie alternative alla giurisdizione e considerato piuttosto una forma di quasi giurisdizione*»<sup>50</sup>.

Secondo l'orientamento prevalente, possono essere sicuramente ricondotte nell'ambito della categoria delle ADR almeno tre diversi strumenti: i) la conciliazione; ii) la mediazione; iii) i procedimenti ridotti (*mini-trial*)<sup>51</sup>.

Rinviando, per l'esame del primo istituto, a quanto meglio si dirà nel prosieguo della trattazione, in questa sede occorre sottolineare che con l'espressione *mini-trial* – diffusasi soprattutto negli ordinamenti giuridici di *common law* – si suole fare riferimento non ad un vero e proprio processo, bensì ad una forma di ADR non vincolante, con cui le parti decidono di affidare la lite ad un terzo che, a sua volta, ha il compito di effettuare una valutazione sugli esiti di un potenziale procedimento da svolgersi innanzi ad una giuria<sup>52</sup>.

---

50 G. PERUGINELLI, *Le Online Dispute Resolution: un'evoluzione delle Alternative Dispute Resolution*, in *Informatica e diritto*, cit., pp. 478 ss.

51 *Ibidem*. L'Autore precisa che le caratteristiche che accomunano tali strumenti sono: «a) svolgimento in sede non giurisdizionale; b) attivazione per espressa volontà delle parti; c) finalità di prevenzione e risoluzione del contenzioso; d) necessità di attività di assistenza, più o meno attiva, di un terzo, scelto dalle parti in modo libero o all'interno di liste predisposte da altri».

52 G. PERUGINELLI, *Le Online Dispute Resolution: un'evoluzione delle Alternative Dispute Resolution*, in *Informatica e diritto*, cit., pp. 478 ss.

La mediazione configura uno dei principali strumenti che consentono di addivenire alla conciliazione, collocandosi, peraltro – quantomeno secondo parte della dottrina – in una peculiare posizione mediana tra i sistemi di autocomposizione e quelli di eterocomposizione delle liti<sup>53</sup>.

Dal punto di vista strutturale, tale istituto presuppone lo svolgimento di un'attività – da parte di un soggetto terzo ed imparziale – volta ad assistere due o più soggetti non solo nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione della lite, ma anche nella formazione di una proposta finalizzata alla risoluzione della stessa.

In particolare, nel nostro ordinamento, tale strumento è strutturato come un vero e proprio procedimento amministrativo, che viene affidato a determinati organismi, –pubblici o privati – abilitati a svolgere il procedimento di mediazione (senza l'autorità per imporre una soluzione), iscritti in un registro istituito con decreto del Ministro della Giustizia.

Si tratta di un sistema che – essendo accessibile per chiunque – trova applicazione, in via generale, in tutte le controversie civili e commerciali che vertono su diritti disponibili, mentre in relazione ad alcune determinate materie esso costituisce, addirittura, una vera e propria condizione di procedibilità della futura domanda giudiziale<sup>54</sup>.

---

53 V. LOPILATO, *Manuale di diritto amministrativo. Parte speciale*, cit., pp. 1863 ss.

54 G. SPOTO, *La mediazione civile e commerciale: luci e ombre di una riforma indispensabile*, in *Giureta*, 2010, pp. 579 ss.; G. VECCHIO, *Qualche valutazione sulle rilevanti novità in tema di media-conciliazione*

Nello specifico, con l'approvazione del D.lgs. n. 28 del 2010<sup>55</sup> – e del conseguente d.m. n. 180 del 2010<sup>56</sup> – il legislatore ha previsto tre diversi tipi di mediazione: i) la mediazione cosiddetta facoltativa, liberamente scelta dalle parti; ii) la mediazione cosiddetta obbligatoria, imposta dalla legge, a pena di improcedibilità; iii) giudiziale, quando è il giudice a invitare le parte a intraprendere un percorso di mediazione (con ordinanza)<sup>57</sup>.

Come già evidenziato, tra le principali forme di ADR viene in rilievo, anzitutto, l'arbitrato che rientra, nello specifico, nell'ambito dei sistemi di eterocomposizione delle liti e che ha rappresentato, storicamente, il primo strumento con cui si è attuata, negli Stati Uniti d'America, la fuga dal processo giurisdizionale verso metodi alternativi<sup>58</sup>.

Si tratta, infatti, di un importante «strumento in grado di indirizzare le liti verso altri canali», configurando addirittura «l'archetipo dei modelli alternativi di risoluzione

---

(una primissima lettura delle motivazioni della decisione della Corte costituzionale), in *Vita Notarile*, 2012, n. 3, pp. 1263 ss.

55 Si fa riferimento al Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante “Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”. Per un commento su tale decreto, si rinvia a G. FALCO, G. SPINA (a cura di), *La nuova mediazione. Regole e tecniche dopo le modifiche introdotte dal “Decreto del fare” (d.l. 69/2013, conv. con mod., in l. 98/2013)*, Milano, 2014.

56 Si fa riferimento a Decreto del Ministero della Giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 recante “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”.

57 T.E. FROSINI, *Un diverso paradigma di giustizia: le alternative dispute resolutions*, cit., pp. 332 ss.

58 *Ibidem*



delle controversie che si fondano sulla cognizione e decisione della causa da parte di un terzo» nonché la principale «alternativa “storica” alla giurisdizione»<sup>59</sup>.

Nello specifico, parte della dottrina riconduce l'arbitrato nell'ambito della cosiddetta “giustizia alternativa” (a quella statale), contrapponendosi a tutti quei metodi di risoluzione delle liti civili fondati su percorsi negoziali e qualificabili come “alternativa alla giustizia”: nell'arbitrato, infatti, viene in rilievo sempre e comunque un “percorso giurisdizionale”, in quanto le parti si assoggettano alla decisione vincolante di un terzo, prescindendo dal rilievo per cui, ai fini dell'accesso alla giurisdizione statale sia sufficiente la volontà dell'attore, mentre per l'accesso alla tutela privata si debba necessariamente raggiungere un accordo tra le parti nella scelta della giustizia alternativa<sup>60</sup>. Come si vedrà meglio anche nel corso della trattazione, tra le principali forme di ADR presenti nel sistema giustizia italiano vi è la cosiddetta negoziazione assistita<sup>61</sup>.

Si tratta di un procedimento che potrebbe condurre alla sottoscrizione, ad opera delle parti, di un accordo – vale a dire di una convenzione di negoziazione – attraverso cui esse decidono di cooperare per la risoluzione stragiudiziale della controversia tra loro insorta, mediante l'assistenza degli avvocati; in un secondo momento, viene in rilievo «l'attività di negoziazione vera e propria, che può sfociare in

---

59 C. BESSO MARCHEIS, *Inquadramento del tema: lo sviluppo del fenomeno della risoluzione alternativa delle controversie*, cit., pp. 20 ss.

60 M. BOVE, *Le ADR e la composizione stragiudiziale delle controversie: obblighi ed opportunità per il sistema della giustizia civile*, in *Il giusto processo civile*, n. 1, 2017, pp. 31 ss.

61 S. DELLE MONACHE, *Profili civilistici della “negoziazione assistita”*, in *Giustiziacivile.com*.

*un altro accordo (compositivo della lite) che, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale»<sup>62</sup>.*

Nell'esperienza statunitense, il fenomeno della "privatizzazione" della giustizia in relazione al sistema della giustizia italiano ed alla cosiddetta "degiurisdizionalizzazione" – risulta sempre più diffuso e radicato<sup>63</sup>: si pensi, in particolare, alle cosiddette *Federal Rules of Civil Procedure*, definite vere e proprie "endangered species".

In questa prospettiva, si è messo in evidenza come sia cambiato lo stesso «modo di fare il giudice», anche in ragione delle «crescenti previsioni contrattuali che impongono il ricorso alle procedure alternative di soluzione delle controversie»<sup>64</sup>.

In particolare, per quanto riguarda l'esperienza americana, l'orientamento prevalente riconduce nel sistema delle ADR diverse forme di risoluzione delle controversie, tra cui: i) la *arbitration*, in cui la decisione viene demandata a un terzo; ii) la *mediation*, ove il terzo ha solo poteri di assistenza alla conciliazione delle parti; iii) il *mini – trial*, che configura una sorta di processo sommario<sup>65</sup>; iv)

---

62 M. RUVOLO, *Negoziazione assistita in materia civile: casi e questioni*, in *Unicost.eu*, 2019.

63 J. RESNIK, *The Privatization of Process: Requiem for and Celebration of the Federal Rules of Civil Procedure at 75*, Yale Law School, Public Law Research Paper, n. 510, 2014; A.S. ZIMMERMAN, R. DANA, *Aggregate litigation goes private*, in *Loyola-LA Legal Studies Paper*, n. 38, 2014.

64 D. CERRI, *Vedi alla voce: "Degiurisdizionalizzazione" (trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti)*, su *Iudicium.it*, 2014.

65 Più nel dettaglio, si tratta di un «procedimento che prevede la partecipazione dei manager delle aziende in lite che ricorrono ad un terzo neutrale per porre fine ad una controversia. Il Mini Trial è finalizzato a far raggiungere una riconciliazione delle parti in lite liberamente e a presentare di fronte ai manager delle aziende i problemi interni da risolvere ovvero i problemi tra aziende diverse» (in questi termini, G. Spoto, *La mediazione civile e commerciale: luci e ombre di una riforma indispensabile*, cit., pp. 579 ss.).

il *rent-a-judge*, ove le parti “affittano” un *ex* giudice particolarmente competente;  
v) la c.d. *arb – med* (o *med-arb*<sup>66</sup>) vale a dire una «combinazione tra arbitration e mediation ove le parti concordano che se la mediazione non avrà successo si darà luogo all'arbitrato»<sup>67</sup>.

#### **4. Le risoluzioni *online* delle controversie: dalle ODR di prima generazione alle “*cyber ADR*”**

Come è noto, la dirompente innovazione tecnologica, informatica e digitale – che ha interessato e rivoluzionato non solo le relazioni sociali ed economiche di tutto il mondo, ma anche tutti i rami del diritto – ha profondamente inciso anche sul sistema della giustizia e sull'organizzazione dei Tribunali<sup>68</sup>: l'utilizzo della rete *internet* e delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione

---

66 Tale procedura viene chiamata in tal modo perché «in una prima fase, le parti si presentano di fronte ad un terzo neutrale che cerca di aiutarle a trovare una soluzione condivisa per risolvere la controversia fra loro insorta ed in caso di esito negativo, il soggetto che svolge il ruolo di mediatore viene investito della funzione di arbitro emettendo una decisione vincolante per le parti. Questa procedura rischia di snaturare uno dei punti di maggiore forza della «mediation» dato che la stessa persona è chiamata a ricoprire due ruoli profondamente diversi che non possono essere sovrapposti. Infatti, al mediatore le parti potranno rivelare aspetti strettamente confidenziali che devono rimanere riservati e che successivamente la stessa persona potrà prendere in considerazione come arbitro utilizzandoli anche a discapito della parte confidente. Per questa ragione, è stata introdotto un correttivo mediante la c.d. «shadow mediation» così chiamata perché il mediatore partecipa alla seconda fase come semplice spettatore, mentre la funzione di arbitro è svolta da un'altra persona. Le parti potranno comunque scegliere di «abbandonare» l'arbitrato e ricorrere nuovamente ad un tentativo di conciliazione attraverso la mediation. In questa ipotesi il mediatore che nel frattempo è rimasto spettatore può nuovamente attivarsi per aiutare le parti a raggiungere l'accordo. Non si pongono problemi per quanto riguarda l'Arb-Med perché in questo caso il procedimento presenta una diversa successione delle fasi» (G. SPOTO, *La mediazione civile e commerciale: luci e ombre di una riforma indispensabile*, cit., pp. 585 ss.).

67 E. SILVESTRI, *Le alternative al processo civile nell'esperienza statunitense*, cit., pp. 310 ss.

68 C.E. PAPADIMITRIU, *Online dispute resolution: evoluzioni del fenomeno digitale*, cit., pp. 1 ss.

(*Information & Communication Technologies*, ITC) nel campo della risoluzione delle controversie, infatti, consente di ridurre sensibilmente la distanza fisica tra gli individui e di abbattere, in modo significativo, i costi e i tempi della giustizia<sup>69</sup>.

Ciò ha determinato la nascita e la diffusione delle cosiddette ODR (*Online Dispute Resolution*)<sup>70</sup> – comunemente ritenute vere e proprie *species* delle ADR “classiche”<sup>71</sup> – che, utilizzando proprio i mezzi dell’informatica e della tecnologia digitale, consentono di comporre la lite fuori dalle sedi giurisdizionali.

Si tratta di strumenti nati in Canada e negli Stati Uniti d’America negli anni Novanta che operano soprattutto in taluni settori del diritto civile: da quello familiare e matrimoniale a quello inerente al commercio elettronico di beni e servizi<sup>72</sup>.

In mancanza di una chiara e puntuale definizione normativa, anche la nozione di ODR – come quella di ADR – appare ancora oggi complessa e fumosa, essendo peraltro particolarmente difficile ricostruire gli elementi comuni di tutti gli istituti che vengono variamente ricondotti a tale categoria.

---

69 *Ibidem*

70 Tra gli altri, C. CAMARDI (a cura di), *Metodi on line di risoluzione delle controversie: arbitrato telematico e ODR. Atti Convegno, Venezia 10 ottobre 2003*, Cedam, Padova, 2006; L. MINGARDO, *Online Dispute Resolution. Involuzioni ed evoluzioni di telematica giuridica*, in P. MORO, C. SARRA (a cura di), *Tecnodiritto, Temi e problemi di informatica e robotica giuridica*, FrancoAngeli, 2017.

71 Per un approfondimento sul punto, F.F. WANG, *Online Dispute Resolution. Technology, management and legal practice from an international perspective*, Chandon Publishing, Oxford, 2009. Sul punto, anche G. PERUGINELLI, *Le Online Dispute Resolution: un’evoluzione delle Alternative Dispute Resolution*, in *Informatica e diritto*, cit., pp. 477 ss.

72 E. MINERVINI, *ODR e tentativo obbligatorio di mediazione*, in E. MINERVINI (a cura di), *Le online dispute resolution (ODR)*, ESI, Napoli, 2016.

Tale espressione, infatti, viene comunemente utilizzata per definire tutti quei meccanismi *online* finalizzati alla risoluzione e alla prevenzione delle controversie<sup>73</sup>: in particolare, si distingue, da un lato, la «*risoluzione delle controversie vera e propria, che copre tutte quelle procedure che direttamente dirimono i conflitti*»; dall'altro, invece, vengono in rilievo «*quei servizi che svolgono funzioni di facilitazione e di prevenzione delle controversie senza, in nessun caso, risolverle*»<sup>74</sup>.

Un diverso orientamento ha invece rilevato che lo sviluppo delle ODR ha completamente stravolto la struttura e la finalità delle tradizionali procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie, configurando non una mera «*trasposizione dell'esistente nel mondo del virtuale*», bensì «*la creazione ex novo di strumenti appositamente studiati per venire incontro alle mutate esigenze*»<sup>75</sup>.

In questa prospettiva, si è affermato che le ODR si differenzerebbero nettamente dalle ADR tradizionali<sup>76</sup>, soprattutto in ragione della «*crescente istituzionalizzazione alla quale sono sottoposte*»<sup>77</sup>, intendendo per tale quel «*fenomeno per cui sono le autorità pubbliche a finanziare, progettare, predisporre, attivare, gestire, controllare e, infine, normare, gli strumenti di risoluzione alternativa delle liti*»<sup>78</sup>.

---

73 G. PERUGINELLI, *Le Online Dispute Resolution: un'evoluzione delle Alternative Dispute Resolution*, cit., pp. 477 ss.

74 G. PERUGINELLI, *Le Online Dispute Resolution: un'evoluzione delle Alternative Dispute Resolution*, cit., pp. 477 ss.

75 *Ibidem*

76 L. COMINELLI, *L'Online Dispute Resolution nel mondo: modelli a confronto*, in Maggipinto, 2006, pp. 77 ss.

77 C.E. PAPADIMITRIU, *Online dispute resolution: evoluzioni del fenomeno digitale*, cit., pp. 9 ss.

78 *Ibidem*

Volendo sintetizzare, infatti, i profili innovativi che caratterizzano le ODR rispetto alle comuni ADR sono essenzialmente due: da un lato, la loro crescente istituzionalizzazione; dall'altro, il loro effetto standardizzante sulla controversia. Sul piano classificatorio, l'orientamento prevalente in dottrina tende a distinguere le ODR di "prima generazione" da quelle cosiddette di "seconda generazione"<sup>79</sup>. Secondo tale classificazione, le ODR di prima generazione<sup>80</sup>, più risalenti e più diffuse, configurerebbero soltanto dei "duplicati virtuali" e telematici delle ADR (comuni), dalle quali si distinguerebbero unicamente per il fatto di mettere in contatto le parti sfruttando le innumerevoli possibilità e le potenzialità offerte dalle tecnologie dell'informazione e dal digitale<sup>81</sup>; in tali casi, pertanto, l'ICT rappresenterebbe soltanto lo strumento con cui si realizza la risoluzione alternativa della controversia, che continua però a fare riferimento, per la sua organizzazione ed esecuzione concreta, all'opera dell'uomo (cd. ODR "human based")<sup>82</sup>.

La dottrina tradizionale fa rientrare nell'ambito della prima categoria le ODR della speciale Piattaforma Europea, attivata il 9 gennaio 2016 sulla base della direttiva del 2013 sull'ADR per i consumatori, nonché del regolamento del 2013

---

79 G. PERUGINELLI, *Le Online Dispute Resolution: un'evoluzione delle Alternative Dispute Resolution*, in *Informatica e diritto*, cit., pp. 485 ss.

80 *Ibidem*

81 C.E. PAPADIMITRIU, *Online dispute resolution: evoluzioni del fenomeno digitale*, cit., pp. 4 ss.

82 F. FOWLIE, *Online Dispute Resolution and Ombudsmanship*, in D. LEIGH, F. FOWLIE (a cura di), *Online Dispute Resolution (ODR) within Developing Nations: A Qualitative Evaluation of Transfer and Impact*, in *Laws 2014*, 3(1), pp. 106 ss.

sulla risoluzione online delle controversie dei consumatori, su cui ci si soffermerà meglio oltre<sup>83</sup>. Le ODR di seconda generazione – più recenti e in via di sviluppo – si caratterizzano per il fatto che, in esse, *«la scienza telematica non si limita a fornire il supporto tecnico, come accade nella prima generazione»*, ma domina l'intera *«attività mediativo-conciliativa richiesta, fino ad arrivare, nelle forme tecnologicamente più evolute, a sostituire l'attività umana»*<sup>84</sup>.

Ecco perché si tratta di ODR definite anche come *“machine based”*<sup>85</sup> ovvero come *cyber-ADR*, in cui *«l'intelligenza umana convive e si ibrida con l'intelligenza artificiale»*<sup>86</sup>.

La dottrina ha infatti messo in rilievo come gli elementi identificativi di queste nuove ODR siano essenzialmente due: da un lato, il fatto che lo scopo di siffatte ODR *«non si esaurisce nel mettere in contatto le parti, ma consiste anche nel proporre la soluzione o nel risolvere la lite»*; dall'altro, e soprattutto, il fatto che, in relazione a tali strumenti, l'apporto dell'uomo nelle fasi della procedura risulta sostanzialmente ridotto se non addirittura assente<sup>87</sup>.

---

83 C.E. PAPADIMITRIU, *Online dispute resolution: evoluzioni del fenomeno digitale*, cit., pp. 6 ss.

84 *Ibidem*

85 G. PERUGINELLI, *Le Online Dispute Resolution: un'evoluzione delle Alternative Dispute Resolution*, cit., pp. 485 ss.

86 C.E. PAPADIMITRIU, *Online dispute resolution: evoluzioni del fenomeno digitale*, cit., pp. 6 ss.

87 G. PERUGINELLI, *Le Online Dispute Resolution: un'evoluzione delle Alternative Dispute Resolution*, cit., pp. 485 ss.

## 5. I sistemi alternativi alla giurisdizione (ADR) in Europa e nel diritto dell'Unione Europea: cenni

A partire dagli anni Novanta, anche l'Unione Europea è più volte intervenuta in materia di ADR, dando avvio ad una serie di interventi normativi che – come si vedrà meglio oltre – hanno interessato soprattutto la tutela dei diritti dei consumatori attraverso il potenziamento dell'uso degli strumenti alternativi alla giurisdizione<sup>88</sup>: già da tempo, infatti, si assiste, nella maggior parte dei Paesi membri dell'Unione Europea, «ad uno sviluppo normativo dei modi cosiddetti alternativi di composizione o di risoluzione delle controversie, anche se si concorda nel dire che tali metodi sono molto antichi»<sup>89</sup>.

Del resto, già il Trattato di Lisbona ha previsto – proprio al fine di garantire, mediante una celere definizione della lite, il buon funzionamento del mercato interno – che il Parlamento europeo e il Consiglio adottino misure volte a consentire «lo sviluppo di metodi alternativi delle controversie»<sup>90</sup>.

---

88 N. SOLDATI, *La Insurance Distribution Directive: verso un ulteriore sistema di risoluzione delle controversie presso l'IVASS*, in *Federalismi.it*, n. 23, 2019, pp. 2 ss.

89 Cfr. art. 1 del «Libro verde relativo ai modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale» (COM (2002) 196 def. 19 aprile 2002).

90 Cfr. art. 81 TUE, il quale prevede che «1. L'Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali. Tale cooperazione può includere l'adozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri

2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno, misure volte a garantire:

a) il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione;

b) la notificazione e la comunicazione transnazionali degli atti giudiziari ed extragiudiziali;

c) la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione;

d) la cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova;



In questa prospettiva, si è evidenziato, infatti, come «*le disparità di copertura, di qualità e di conoscenza degli strumenti ADR all'interno degli Stati membri*» rappresentino indubbiamente «*una barriera allo sviluppo del mercato interno*», in quanto le imprese, da un lato, «*potrebbero limitare o addirittura astenersi dal vendere ai consumatori di altri Paesi membri in cui non vi è un sufficiente accesso alle procedure ADR di elevata qualità*»; dall'altro, le imprese «*stabilite in uno Stato membro, in cui le caratteristiche essenziali delle procedure ADR non sono sufficientemente conosciute, si trovano in una situazione di svantaggio competitivo rispetto alle imprese che, avendo accesso a tali procedure, hanno la possibilità di risolvere le controversie con i consumatori in modo più veloce e certamente più economico*»<sup>91</sup>. Sulla scorta di tali indicazioni, la Direttiva 21 maggio 2008, n. 52, del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>92</sup> –

---

e) un accesso effettivo alla giustizia;

f) l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario pro muovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri;

g) lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie;

h) un sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari.

3. In deroga al paragrafo 2, le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali sono stabilite dal Consiglio, che delibera secondo una procedura legislativa speciale. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che determina gli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali e che potrebbero formare oggetto di atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

I parlamenti nazionali sono informati della proposta di cui al secondo comma. Se un parlamento nazionale comunica la sua opposizione entro sei mesi dalla data di tale informazione, la decisione non è adottata. In mancanza di opposizione, il Consiglio può adottare la decisione».

91 N. SOLDATI, *La Insurance Distribution Directive: verso un ulteriore sistema di risoluzione delle controversie presso l'IVASS*, cit., pp. 2 ss.

92 Si fa riferimento alla Direttiva 2008/52/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale in G.U.C.E., 24 maggio 2008, n. L 136.

relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale – a cui è stata data attuazione, sul piano interno, con il d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 – ha dettato alcuni principi generali che trascendono la specificità della regolamentazione introdotta.

In particolare, il *Considerando* n. 5 di tale direttiva ha previsto che *«l'obiettivo di garantire un migliore accesso alla giustizia, come parte della politica dell'Unione europea di istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, dovrebbe comprendere l'accesso a metodi giudiziali ed extragiudiziali di risoluzione delle controversie»*.

L'obiettivo, in sostanza, era quello di facilitare, il più possibile, l'accesso alla risoluzione delle controversie e di promuovere la composizione amichevole delle medesime, soprattutto attraverso il ricorso alla mediazione<sup>93</sup>.

È bene specificare, peraltro, che – come messo in rilievo dalla dottrina – le procedure alternative di risoluzione delle controversie previste e disciplinate dal diritto dell'Unione Europea *«presentano alcune particolarità derivanti proprio dal contesto nel quale queste risultano inserite: infatti, mentre in ambito internazionale il ricorso ai mezzi di risoluzione delle controversie fondati sul consenso delle parti può supplire alla mancanza di certezze circa la possibilità di fare valere una decisione al di fuori del territorio dello Stato nel quale è stata pronunciata, all'interno dell'Unione*

---

93 N. SOLDATI, *La Insurance Distribution Directive: verso un ulteriore sistema di risoluzione delle controversie presso l'IVASS*, cit., pp. 5 ss.

*europea tali strumenti intervengono in un contesto nel quale il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni sono assicurati»<sup>94</sup>.*

Lungo la stessa scia, si collocano poi le raccomandazioni della Commissione del 30 marzo 1998, n. 98/257/CE<sup>95</sup> e 4 aprile n. 2001/310/CE<sup>96</sup>, le quali – unitamente con quanto previsto dalla citata direttiva – forniscono un modello di giustizia alternativa a quella statale che, ferma restando la discrezionalità degli Stati membri, deve essere tenuta presente dai legislatori nazionali nella configurazione dei singoli istituti.

Nello specifico, in tali atti si afferma chiaramente che, nella materia in esame, occorre assicurare i principi di: i) libertà, il quale impone la garanzia di una scelta volontaria delle parti anche al fine di avere maggiori probabilità che gli accordi raggiunti poi vengano rispettati; ii) imparzialità e competenza dell'organo che adotta la decisione; iii) trasparenza delle regole da seguire, garantendo alle parti l'accesso alle informazioni necessarie in qualsiasi momento della procedura; iv) riservatezza; v) efficacia, attraverso la previsione di modalità facili di accesso a tali forme di tutela e a un costo contenuto<sup>97</sup>.

---

<sup>94</sup> *Ibidem*

<sup>95</sup> Si fa riferimento alla Raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo [Gazzetta ufficiale L 115 del 17.4.1998].

<sup>96</sup> Si fa riferimento alla Raccomandazione della Commissione, del 4 aprile 2001, relativa ai principi applicabili agli organi extragiudiziali incaricati della risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo, non oggetto della raccomandazione 98/257/CE [Gazzetta ufficiale L 109 del 19.4.2001].

<sup>97</sup> V. LOPILATO, *Manuale di diritto amministrativo. Parte speciale*, cit., pp. 1849 ss.

Rinviando l'esame più approfondito delle Direttive europee in materia di ADR nel settore specifico delle negoziazioni in materia di consumo, in questa sede appare interessante precisare che, recentemente, il legislatore europeo ha scelto di adottare gli strumenti alternativi alla giurisdizione anche in materia assicurativa<sup>98</sup>, allineandosi, in tal modo, alla disciplina sostanzialmente unitaria delle procedure alternative di risoluzione delle controversie nell'ambito dei Paesi membri<sup>99</sup>.

In particolare, in tale specifico ambito, è stata adottata la Direttiva 2016/97/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016<sup>100</sup> sulla distribuzione assicurativa (rifusione), nota anche come Direttiva IDD (*Insurance Distribution Directive*), che costituisce il punto di partenza per il coordinamento delle disposizioni nazionali in materia di accesso alle attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa<sup>101</sup>.

---

98 A. VALSECCHI, *I sistemi di ADRS nel settore finanziario: l'esperienza dei maggiori ordinamenti europei*, in *Anal. giur. econ.*, 2011, p. 103.

99 N. SOLDATI, *La Insurance Distribution Directive: verso un ulteriore sistema di risoluzione delle controversie presso l'IVASS*, cit., pp. 2 ss.

100 Si fa riferimento alla Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa.

101 P. CORRIAS, *Profili generali della nuova disciplina recata dalla Direttiva 2016/97/EU (A general analysis of the new Directive 2016/97/UE)*, in *Riv. trim. dir. econ.*, 2018, pp. 158 ss.

## 6. La “pratica collaborativa” e le nuove prospettive per la risoluzione delle controversie: dagli Stati Uniti all’Italia

A conclusione di questa breve indagine sui sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, occorre soffermarsi brevemente sull’istituto della pratica collaborativa e sulle nuove prospettive per la risoluzione alternativa delle controversie<sup>102</sup>.

In generale, la pratica collaborativa configura un metodo alternativo di risoluzione delle controversie non contenzioso, con il quale i Professionisti Collaborativi – utilizzando tecniche di negoziazione non conflittuali – inducono le parti a confrontarsi tra loro con reciproco rispetto per addivenire ad un accordo condiviso<sup>103</sup>.

Tale pratica si colloca nell’ambito delle procedure di *Alternative Dispute Resolution* (ADR), aggiungendosi alle tradizionali modalità «di negoziazione un impegno etico delle parti e dei professionisti alla rinuncia di qualsiasi strategia processuale ed al rispetto di rigorosi ed imprescindibili principi»<sup>104</sup>.

---

102 M. SALA, C. MENICHINO (a cura di), *La pratica collaborativa. Dialogo fra teoria e prassi*, Wolters Kluwer, Torino, 2017.

103 B. BRUNI, *Pratica collaborativa – Differenze rispetto a negoziazione assistita e mediazione familiare*, Edizioni Vallescriviva, 2016.

104 M.A. FODDAI, *Gli avvocati e le nuove forme di ADR: il diritto collaborativo*, in *www.dirittoestoria.it*, n. 13, 2015.

In particolare, come correttamente messo in rilievo dalla dottrina<sup>105</sup>, lo spirito del diritto collaborativo risiede proprio nella finalità di «valorizzare l'importanza strategica del dialogo nella gestione dei conflitti, al fine di creare un clima di cooperazione tra le parti in lite e tra i diversi professionisti che le assistono, tale da agevolare la ricerca di soluzioni conciliative alle questioni oggetto di disputa»<sup>106</sup>.

Sebbene tale strumento fu riferito, inizialmente, soltanto all'ambito familiare, esso ha rappresentato, sin da subito, un nuovo modo di separarsi e di risolvere le controversie<sup>107</sup>, nato proprio negli Stati Uniti nei primi anni '90 dalla fortunata intuizione dell'avvocato matrimonialista Stuart Webb – contenuta in una famosissima lettera<sup>108</sup> indirizzata al Giudice della Corte Suprema del Minnesota “Sandy” Keith– e successivamente diffusosi dapprima in Canada e poi in molti paesi europei, tra cui, Francia, Germania, Belgio, Austria, Svizzera, Spagna e – per quanto qui d'interesse – in Italia<sup>109</sup>.

Alla base dell'idea di Stuart Webb (che, il 1° gennaio 1990, divenne il primo avvocato collaborativo americano) vi era la convinzione – maturata nel corso di

---

105 A. BAUDINO, *La pratica collaborativa: procedure ADR a confronto e nuove prospettive per la risoluzione delle controversie*, in *Il nuovo diritto delle società*, fasc. 2, 2019, pp. 199 ss.

106 D. POMPILIO, *Il quid pluris della pratica collaborativa e la funzione sociale del professionista collaborativo*, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 2017.

107 C. CALABRESE, C. LODA, *Introduzione alla pratica collaborativa familiare*, in *AIAF Rivista*, fasc. 2, 2013, pp. 36 ss.

108 Lettera Da Stuart G. Webb all'On.le A.M. “Sandy” Keith Giudice Suprema Corte del Minnesota, 14 febbraio 1990, disponibile su [dirittocollaborativo.eu](http://dirittocollaborativo.eu).

109 J. MACFARLANE, *Experiences of Collaborative Law: Preliminary Results from the Collaborative Lawyering Research Project*, in *1 J. Disp. Resol*, 2004, pp. 179 ss.

una pluridecennale esperienza in materia – che la via giudiziale non fosse quella «più giusta da percorrere per risolvere le controversie familiari»<sup>110</sup>.

Da qui, la necessità di configurare ed elaborare una nuova modalità di soluzione delle controversie, lontana dalla logica antagonistica e conflittuale propria dei Tribunali e fondata, piuttosto, «su una condotta collaborativa tra i rispettivi avvocati delle parti»<sup>111</sup>.

La logica posta alla base di tale forma di ADR è quella del “win - win” (vincitore – vincitore), mirando alla ricerca di soluzioni condivise e soddisfacenti per entrambe le parti: nella richiamata lettera di Stuart Webb, si legge infatti come «l’obiettivo di evitare il giudizio spinge avvocati e parti a raggiungere un accordo sviluppando tecniche di problem solving senza incentivare conflitti alla maniera “Guerra dei Roses”; come risolvere i problemi senza rimanere troppo “invischiati” nel caso. Gli avvocati saranno portati a perseguire logiche “win-win” ossia in cui tutti “vincano” - come in ambito mediazione - in luogo di affinare tecniche processuali»<sup>112</sup>.

In particolare, la pratica collaborativa – applicata alle questioni di diritto di famiglia – si fonda sul coinvolgimento diretto delle parti interessate, che «restano protagoniste delle decisioni relative alla loro vita e a quella dei loro figli, e che si impegnano a rispettare, con i loro rispettivi avvocati, i principi essenziali della pratica

---

110 D. POMPILIO, *Il quid pluris della pratica collaborativa e la funzione sociale del professionista collaborativo*, cit., p. 4.

111 *Ibidem*

112 Lettera Da Stuart G. Webb all’On.le A.M. “Sandy” Keith Giudice Suprema Corte del Minnesota, 14 febbraio 1990.

*collaborativa*»<sup>113</sup>. In sostanza, tale forma di risoluzione alternativa delle controversie mira a ricercare una soluzione equilibrata, idonea cioè a soddisfare gli interessi di entrambe le parti, «nel rispetto della dignità e dell'equità, con l'impegno di non rivolgersi all'autorità giudiziaria durante tutta la durata della pratica collaborativa»<sup>114</sup>.

È interessante evidenziare che, secondo i dati statistici, il successo di questa modalità di risoluzione dei conflitti familiari ha portato, ben presto, all'estensione del suo ambito applicativo: in molti paesi, infatti, la pratica collaborativa viene applicata anche in materia civile e commerciale. Ed invero, proprio a partire dal 1990, il metodo della pratica collaborativa si è diffuso in tutto il mondo anche grazie all'opera di un'associazione mondiale, la *International of Collaborative Professional (IACP)*.

In Italia, la pratica collaborativa – quale metodo non contenzioso delle controversie – pur non essendo espressamente disciplinata dalla legge, è stato recepito da alcuni gruppi di professionisti nel 2010: seppur con grande ritardo rispetto a quanto avvenuto negli altri Paesi, la pratica collaborativa sembrerebbe oramai essersi affermata anche nell'ordinamento nazionale, soprattutto ai fini della gestione dei conflitti familiari<sup>115</sup>.

---

113 C. CALABRESE, C. LODA, *Introduzione alla pratica collaborativa familiare*, cit., pp. 36 ss.

114 *Ibidem*

115 D. POMPILIO, *Il quid pluris della pratica collaborativa e la funzione sociale del professionista collaborativo*, cit., p. 4.



Rispetto alle altre forme di ADR sopra esaminate, pratica collaborativa si caratterizza anzitutto per le peculiari modalità con cui si svolge la contrattazione stragiudiziale, oltre che per *«l’approccio etico delle parti e dei professionisti alla risoluzione delle controversie»*<sup>116</sup>.

In particolare, i professionisti formati alla pratica collaborativa – diversamente da quelli coinvolti, ad esempio, nella negoziazione assistita – non solo *«devono aver svolto specifici percorsi formativi, sulla base degli standard dell’Accademia Internazionale dei Professionisti Collaborativi (...), ma sono chiamati ad una formazione continua multidisciplinare, costituita da incontri periodici di confronto e supervisione dei casi, chiamati practice group»*<sup>117</sup>.

In questa prospettiva, la dottrina ha messo in evidenza, infatti, come *«gli avvocati collaborativi sono convinti sostenitori dell’attività multidisciplinare e dell’opportunità di coinvolgimento del terzo neutrale, sia esso il facilitatore della comunicazione, come anche il cd. financial expert (nel nostro ordinamento in genere equivalente al commercialista) non meno dell’obbligo di totale disclosure, ovvero trasparenza, elementi questi non comuni con la Negoziazione Assistita»*<sup>118</sup>.

È bene precisare, tuttavia, che poiché, in Italia, manca ancora un riconoscimento normativo della pratica collaborativa, diversamente dalle altre forme di ADR,

---

116 *Ibidem*

117 C. FOSSATI, *Negoziazione assistita e pratica collaborativa a confronto*, in *Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia*, 2023.

118 *Ibidem*

essa non consente, attualmente, la formalizzazione dell'accordo, con la conseguenza che le eventuali intese raggiunte in tale sede dovranno essere trasferite nell'ambito di una procedura di negoziazione assistita<sup>119</sup>.

Ed invero, nell'estate 2017, il Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana Professionisti Collaborativi ha istituito un'apposita Commissione finalizzata proprio ad approfondire il possibile utilizzo, in Italia, della Pratica Collaborativa anche in settori diversi da quello familiare, con particolare riferimento alle controversie civili, commerciali e societarie<sup>120</sup>.

Tale Commissione ha individuato i «*principali ostacoli all'applicazione e diffusione della pratica collaborativa alle controversie in materia societaria in fattori di carattere culturale, legati a due regole fondamentali del metodo collaborativo: e cioè, da un lato l'obbligo di avvalersi di professionisti specificamente formati all'applicazione del metodo; e d'altro lato il vincolo del mandato limitato (e cioè l'obbligo dei professionisti che assistono i clienti nella fase di negoziazione di non prestare la propria assistenza nel giudizio che occorrerebbe promuovere nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo)*»<sup>121</sup>.

---

119 *Ibidem*

120 S. CORNAGLIA, in M. SALA, C. MENICHINO (a cura di), *La Pratica Collaborativa – Dialogo fra teoria e prassi*, cit., pp. 199 ss.

121 A. BAUDINO, *La pratica collaborativa: nuove prospettive per la gestione delle controversie societarie*, in *Il Nuovo Diritto delle Società*, fasc. 2, 2019.

## Capitolo II

### *La risoluzione alternativa delle controversie in materia di consumo: le negoziazioni paritetiche*

#### **1. Conciliazione in materia di consumo: inquadramento generale**

Dopo aver ricostruito le coordinate generali in materia di ADR, occorre adesso soffermarci, più nel dettaglio, sulla risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di consumo, che «*rappresenta un fenomeno di significativa rilevanza, come peraltro dimostra la risalente attività delle Istituzioni comunitarie tesa a promuovere*» tali strumenti «*in questo specifico settore più che in altri*»<sup>122</sup>.

Come si vedrà meglio nel corso della trattazione, la disciplina nazionale delle ADR per risolvere le controversie tra consumatori e imprese su contratti di vendita di beni e servizi è contenuta, attualmente, nel decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, il quale, a sua volta, ha recepito la Direttiva europea per i consumatori 2013/11/UE, modificando il Codice del Consumo ed inserendo,

---

122 In questi termini, F. SANTANGELI, *La conciliazione extragiudiziale tra le associazioni dei consumatori ed il professionista nell'interesse collettivo dei consumatori e degli utenti ai sensi dell'art. 140 del codice del consumo*, in *Judicium.it*, ove si legge che «*La sproporzione fra la modesta consistenza economica delle controversie in materia di consumo e i costi e i tempi necessari per la risoluzione giurisdizionale della lite - che porta il consumatore danneggiato a non esercitare i propri diritti - sono all'origine delle numerose proposte comunitarie di utilizzazione di procedure alternative alla giurisdizione, funzionali a una rapida risoluzione delle controversie a costi ridotti. In più, i sistemi non giurisdizionali in materia di consumo - purché vengano assicurate le medesime garanzie offerte dal processo ordinario - rappresentano uno strumento in grado di garantire al consumatore una tutela più adeguata rispetto alla giurisdizione tradizionale<sup>3</sup>, perché in grado di offrire soluzioni più duttili*».

all'interno della Parte V, il nuovo Titolo II-bis, dedicato appunto alla risoluzione stragiudiziale delle controversie<sup>123</sup>.

È noto, del resto, che la necessità di «*delocalizzare il contenzioso e di sperimentare procedure snelle e di facile fruizione che assicurino la composizione della lite attraverso la ricerca di soluzioni condivise, raggiungibili in tempi stretti e senza oneri particolarmente gravosi per le parti*»<sup>124</sup> abbia trovato origine proprio in materia consumeristica, e segnatamente in relazione alle cosiddette “*small claims*”, intendendo per tali quelle controversie di modico valore che non troverebbero una adeguata e sufficiente tutela attraverso i sistemi rimediali ordinari<sup>125</sup>: non è un caso che proprio siffatte controversie costituiscono «*il terreno elitario di utilizzazione dello strumento processuale dell'azione di classe*»<sup>126</sup>. Alla base di tali considerazioni vi è il rilievo per cui proprio il sistema delle ADR sembrerebbe rappresentare la risposta più efficiente ed efficace, «*sul piano patologico del rapporto*

---

123 Si fa riferimento alla Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la Direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori), in G.U.C.E., 18 giugno 2013, n. L 165. Cfr. S. MARINO, *La risoluzione alternativa delle controversie tra mercato interno e tutela del consumatore*, in *Dir. Un. Eur.*, 2015, pp. 779 ss.; F.P. LUISO, *La direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, pp. 1299 ss.; M. BOTTINO, *La nuova normativa europea in materia di risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori*, in *Contr. e impr. Europa*, 2014, 1, pp. 396 ss.

124 In tal senso, O. DESIATO, *Adr in materia di consumo e l'opera di armonizzazione ancora a metà del guado*, in *Judicium*, 2023.

125 Sul punto, si veda C. STORTO, *L'appello nel giudizio di classe a tutela dei consumatori*, in *Judicium.it*, secondo cui l'espressione “*small claims*” è la «*Tipica espressione anglosassone per riferirsi alle lesioni seriali che coinvolgono innumerevoli soggetti, ma la cui lieve entità individuale rende difficoltoso e spesso controproducente, dunque concretamente esclusa, ogni forma di tutela giurisdizionale*».

126 *Ibidem*

*tra consumatore e professionista, ai problemi evidenziati dalla teoria dei costi transattivi, i quali rappresentano uno dei tipici fallimenti del mercato che il discorso degli economisti riferisce al momento genetico della contrattazione»<sup>127</sup>.*

La dottrina ha messo in evidenza, peraltro, come sempre in materia consumeristica si è registrato «il maggior numero di metodologie di ADR: basti qui considerare che, stando ai risultati di studi condotti a livello europeo, nei Paesi dell'Unione Europea si affastellano 750 modelli di ADR, tutti con caratteristiche eterogenee e peculiari»<sup>128</sup>.

In particolare, prima dell'adozione del d.lgs. 6 agosto 2015, n. 130, esistevano già, proprio in materia di tutela del consumatore, diverse forme di conciliazione cosiddetta "paritaria", rientranti proprio nell'ambito delle procedure extragiudiziali previste e riconosciute dalla Raccomandazione 2001/310/CE e dalla Raccomandazione 1998/257/CE.

---

127 In tal senso, A. CINQUE, *La risoluzione alternativa delle controversie in materia di consumo*, in A. CATRICALÀ, M.P. PIGNALOSA (a cura di), *Saggi di diritto dei consumi*, Giappichelli, Torino, 2020, pp. 283 ss.

128 Cfr. O. DESIATO, *ADR in materia di consumo e l'opera di armonizzazione ancora a metà del guado*, cit. Sul punto, si veda anche il *Report Study on the use of Alternative Dispute Resolution in the European Union*, commissionato dal Civic Consulting of the Consumer Policy Evaluation Consortium (CPEC) Framework Contract Lot 2, ove si legge che «750 ADR schemes relevant for business-to-consumer disputes were identified in Member States, of which only about 60% are notified to the European Commission». Peraltro, «ADR mechanisms are highly diverse, not only across the European Union, but also within Member States. There are public and private schemes, as well as schemes established on basis of a cooperation between public sector and industry, or consumer organisations and industry. Although there is a high correlation between the nature of the scheme and the funding – i.e. private schemes are usually financed by the industry and public schemes by public funds – ADR bodies established by public law can also be financed by the industry (especially in highly regulated markets). For the large majority of the schemes participation of the industry in the ADR procedure is voluntary. However, a significant number of mandatory schemes exist».

Quest'ultima, invero, al capoverso conclusivo sul principio di indipendenza affermava chiaramente che «*quando l'adozione della decisione è collegiale, l'indipendenza dell'organo responsabile della decisione è garantita attraverso la rappresentanza paritaria dei consumatori e dei professionisti*».

Nello specifico, la conciliazione paritaria – definita anche “negoziazione paritetica”, posto che le parti si collocano in una posizione di sostanziale parità – configura un peculiare modello di ADR caratterizzato dalla presenza di una commissione di conciliazione, formata “pariteticamente” da un esponente delle associazioni dei consumatori che rappresenta il consumatore<sup>129</sup> e da un

---

129 In via di principio, il consumatore è definito dall'art. 3, comma 1, lett. a, cod. cons., come la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. La corretta individuazione della nozione di consumatore, tuttavia, presuppone la preliminare identificazione della ragione giustificativa sottesa all'intera disciplina protezionistica – di matrice europea – contenuta nel Codice del consumo. Una prima tesi – minoritaria – ritiene che alla base di tale normativa vi sia essenzialmente l'esigenza di tutelare il consumatore in quanto soggetto debole dal punto di vista economico. Secondo l'orientamento prevalente in dottrina e in giurisprudenza, invece, il consumatore viene tutelato dalla disciplina in esame in quanto si trova in una posizione di debolezza contrattuale, derivante dalla condizione di asimmetria informativa rispetto al professionista. Valorizzando proprio tale *ratio*, sono state poi elaborate due diverse ricostruzioni in ordine alla nozione di consumatore, fondate, a loro volta, su una diversa interpretazione della locuzione «*scopi estranei all'attività imprenditoriale*», di cui al richiamato art. 3 cod. cons. In particolare, secondo una prima tesi (nota come “teoria della competenza”) deve considerarsi consumatore non solo colui che acquista beni e servizi per scopi di consumo, ma anche colui che pone in essere atti strumentali alla propria attività professionale che non rientrano nell'ambito tipico di essa. In questa prospettiva – che tende ad interpretare in modo estensivo le norme di protezione – si sostiene che se la ragione giustificativa di tale disciplina è quella di porre rimedio a squilibri informativi e non solo economici tra le parti, essa deve applicarsi anche al professionista che compie tali atti in quanto, in tali casi, egli difetterebbe delle necessarie competenze, ponendosi in una posizione sostanzialmente assimilabile a quella del consumatore: in altri termini, ragionando in tal senso, il professionista sarebbe soltanto colui il quale realizza “atti tipici” della professione. Di contro, secondo la tesi prevalente (cd. dello scopo) – più aderente al dato letterale – deve considerarsi consumatore soltanto colui che agisce per una finalità di consumo, senza che possa distinguersi tra atti tipici e atti strumentali alla professione. In sostanza, per poter attribuire la qualifica di

rappresentante dell'impresa (generalmente un dipendente), mentre non è prevista la presenza di un terzo soggetto che svolga la funzione di mediatore o di arbitro, posto che, nella fattispecie in esame, «la risoluzione della controversia nasce esclusivamente dal contraddittorio fra le parti»<sup>130</sup>.

---

consumatore, deve mancare un qualsivoglia collegamento con l'attività professionale. Di conseguenza, per escludere che un contratto stipulato con un professionista da una persona fisica che esercita un'attività imprenditoriale o una libera professione possa essere qualificato come un «contratto del consumatore», non è indispensabile che il contratto sia stato stipulato dalla persona fisica nell'esercizio della sua impresa o professione, essendo sufficiente che esso sia stato posto in essere per uno scopo (direttamente o indirettamente) connesso all'esercizio della sua attività imprenditoriale o professionale, rivelandosi a quest'ultima legato da un nesso funzionale e strumentale. Ancora, in applicazione della teoria dello scopo, si è affermato che in presenza di uso promiscuo del bene – che si ha quando esso viene acquistato per uso sia personale che professionale – si applica la normativa consumeristica soltanto laddove lo scopo commerciale sia talmente limitato da non risultare predominante nel contesto giuridico generale. Nell'ambito di tale ricostruzione, si discute poi se lo scopo debba essere inteso in senso oggettivo ovvero soggettivo. Una prima tesi ritiene che lo scopo debba essere individuato guardando alle intenzioni del contraente ed a prescindere della circostanza oggettiva che il contratto sia funzionale all'esercizio di una determinata attività professionale o imprenditoriale. Di contro, secondo l'indirizzo prevalente occorre guardare alla destinazione funzionale del bene secondo il criterio di ragionevolezza. È interessante evidenziare che, mentre il professionista può essere una persona giuridica, la qualifica di consumatore non può spettare, secondo l'indirizzo prevalente in giurisprudenza, ad un ente collettivo, per diverse ragioni: i) l'art. 3 cod. cons. fa espressamente riferimento alle persone fisiche; ii) le caratteristiche strutturali e funzionali dei soggetti collettivi sono di ostacolo ad una qualificazione degli stessi quali consumatori, essendo difficilmente ipotizzabile, da parte degli enti riconosciuti e non, lo svolgimento di attività estranee alle finalità istituzionali e, quindi, il perseguimento di scopi di consumo. Come è noto, l'art. 3, co. 1, lett. c) cod. cons. definisce il professionista come «la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale ovvero un suo intermediario». In tale nozione, rientrano, pertanto: i) l'imprenditore, cioè il soggetto che, ai sensi dell'art. 2082 c.c., esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi; ii) il professionista intellettuale, vale a dire il soggetto la cui professione richiede, ai sensi dell'art. 2229 c.c., l'iscrizione ad appositi albi o elenchi. In questi termini, V. LOPILATO, *Manuale di diritto amministrativo. Parte speciale*, III ed., 2021, Giappichelli, Torino, pp. 1741 ss.

130 In tal senso, P. PRADERI, *Conciliazione delle controversie: il ruolo delle associazioni di consumatori*, in *Consumatori, Diritti e Mercati*, n. 3, 2009, pp. 107 ss.

L'obiettivo, naturalmente, è quello di «(tentare di) giungere ad una soluzione bonaria della controversia tra l'impresa, che è obbligata a prendere parte alla procedura, ed il singolo consumatore, che decida di esperire la procedura, grazie ad una negoziazione diretta tra i due rappresentanti, che operano su di un piano di parità»<sup>131</sup>. Una volta terminata la procedura, la commissione di conciliazione paritetica adotta normalmente una proposta di conciliazione, che configura a sua volta un'ipotesi di accordo: il consumatore, infatti, «ha la facoltà di accettare la proposta della commissione, ovvero di rifiutarla», mentre l'impresa è vincolata alla proposta stessa, con la conseguenza che, in caso di accettazione del consumatore, «viene redatto il verbale, che ha inter partes gli effetti di una transazione; in ipotesi di rifiuto del consumatore, viene redatto un verbale negativo, che dà atto della mancata composizione della lite»<sup>132</sup>.

Come messo in rilievo dalla dottrina, un ulteriore elemento identificato della conciliazione paritaria è rappresentato dalla necessaria presenza di un regolamento, in cui vengono inserite le regole della procedura che le parti sottoscrivono e che le commissioni devono poi applicare<sup>133</sup>.

---

131 In questi termini, E. MINERVINI, *Le negoziazioni paritetiche tra prassi e norme*, in *NLCC*, n. 1, 2018, pp. 81 ss.

132 *Ibidem*

133 Così P. PRADERI, *Conciliazione delle controversie: il ruolo delle associazioni di consumatori*, cit., pp. 107 ss.

Sul punto, si veda quanto affermato da E. MINERVINI, *Le negoziazioni paritetiche tra prassi e norme*, cit., pp. 81 ss., ove si legge che «La negoziazione paritetica, o conciliazione paritetica, può essere definita, in via di prima approssimazione, come un metodo di risoluzione alternativa delle controversie in materia di consumo, frutto di un protocollo di intesa sottoscritto tra l'impresa (o, più di rado, l'associazione di imprese) e le associazioni dei consumatori, per la gestione di date categorie di controversie».



## 2. L'istituto delle negoziazioni paritetiche: dalla prassi all'attuale disciplina

Come già anticipato, nell'attuale assetto normativo – ed in particolare a seguito dell'introduzione dell'art. 141-ter del Codice del consumo – le negoziazioni paritetiche configurano indubbiamente una peculiare fattispecie di risoluzione alternativa delle controversie di consumo.

Tale qualificazione, tuttavia, «costituisce l'ultima tappa di un lungo e travagliato iter che – dopo le prime esperienze empiriche – ha via via ottenuto diversi riconoscimenti sia a livello europeo che nazionale»<sup>134</sup>; ed è proprio mediante tali interventi normativi – e ai significativi risultati raggiunti nella prassi – che «dette procedure hanno meritato grande attenzione da parte degli operatori del settore e della dottrina, seppure con esiti non sempre convergenti»<sup>135</sup>.

In particolare, nella prassi applicativa la conciliazione paritaria in materia di consumo ha trovato, sin da subito, un significativo riscontro<sup>136</sup>: si pensi, in

---

134 Così P. BARTOLOMUCCI, *Le negoziazioni paritetiche quali procedure di risoluzione alternativa delle controversie di consumo: linee evolutive e prospettive*, in [www.consumersforum.it](http://www.consumersforum.it).

135 *Ibidem*. L'Autore precisa in particolare che «Il riconoscimento legislativo, pertanto, rappresenta un esito non scontato e, per questa ragione, estremamente significativo; l'inserimento delle negoziazioni paritetiche all'interno di un quadro tendenzialmente organico delle ADR di consumo, infatti, non solo dà ad esse pieno diritto di cittadinanza nell'ordinamento italiano, ma attribuisce loro le necessarie garanzie giuridiche affinché queste possano ancora svilupparsi nella gestione delle controversie tra consumatori ed imprese, all'interno di un mercato sempre più articolato e complesso».

136 Sul punto, F. SANTANGELI, *La conciliazione extragiudiziale tra le associazioni dei consumatori ed il professionista nell'interesse collettivo dei consumatori e degli utenti ai sensi dell'art. 140 del codice del consumo*, cit., secondo cui «Dall'analisi della prassi emerge che la composizione delle controversie tra singoli consumatori e aziende mediante procedimenti di ADR rappresenta oggi una sviluppata componente della conciliazione in Italia<sup>10</sup>, a differenza della composizione extragiudiziale tra associazioni dei consumatori e imprese per le controversie inerenti gli interessi collettivi dei consumatori. In particolare,

particolare, alla casistica che ha riguardato i tentativi di conciliazione sui titoli Parmalat, Cirio, Giacomelli e che ha rappresentato «una forma di conciliazione collettiva e nel metodo evocano procedure riconducibili alla class action (vedi, per esempio, l'informazione preventiva a tutti i possibili aventi diritto)»<sup>137</sup>.

A ben vedere, peraltro, la prima esperienza concreta in materia di negoziazioni paritetiche risale al 1991<sup>138</sup>, in cui – nonostante il contesto normativo in materia di ADR fosse ancora estremamente lacunoso e carente – si ebbe già la prima sottoscrizione di un protocollo tra talune associazioni di consumatori e la SIP<sup>139</sup>, la cui attuazione «ha rappresentato un elemento di grande innovatività, che non ha

---

stando almeno ai dati disponibili, non si registrano finora conciliazioni extragiudiziali tra associazioni dei consumatori e imprese relative all'azione inibitoria di atti o comportamenti imprenditoriali illeciti».

137 In questi termini, P. PRADERI, *Conciliazione delle controversie: il ruolo delle associazioni di consumatori*, cit., pp. 107 ss.

138 Per un approfondimento su tale protocollo si veda B. MANFREDONIA, *La conciliazione nelle telecomunicazioni fra prassi e favor conciliationis*, in *Giusto proc. civ.*, 2007, pp. 444 ss.; M. MARINARO, *La risoluzione stragiudiziale delle controversie*, Roma, 2010, pp. 109 ss.; M. MARINARO, *La mediazione e la c.d. giustizia alternativa*, in M. MARINARO (a cura di), *Manuale del mediatore civile*, Roma, 2013, p. 39.

139 Sul punto, E. MINERVINI, *Le negoziazioni paritetiche tra prassi e norme*, cit., pp. 82 ss., secondo cui «da allora, la negoziazione paritetica ha conosciuto uno sviluppo impetuoso, con un'alta percentuale di successi, ed ha assunto un ruolo centrale nel contesto delle ADR in Italia, venendo a rappresentare il sistema più diffuso di composizione delle controversie». Si veda anche P. BARTOLOMUCCI, *Le negoziazioni paritetiche quali procedure di risoluzione alternativa delle controversie di consumo: linee evolutive e prospettive*, cit., secondo cui «la rilevanza empirica dell'esperienza così realizzata non è sfuggita al legislatore europeo che ha inteso riconoscere – seppure incidentalmente e non in maniera espressa – l'appartenenza delle negoziazioni paritetiche al genus delle procedure ADR di natura valutativa in occasione della Raccomandazione n. 1998/257/Ce, recante principi applicabili alle procedure di risoluzione delle controversie di consumo. Va ricordato, infatti, che tra questi principi viene annoverato anche quello della "indipendenza", in relazione al quale si stabilisce che "quando l'adozione della decisione è collegiale, l'indipendenza dell'organo responsabile dell'adozione della decisione può essere garantita attraverso la rappresentanza paritaria dei consumatori e dei professionisti". Anche sulla spinta di tale precedente normativo, l'ordinamento italiano si è mostrato sensibile al tema, tanto che le negoziazioni paritetiche sono state in qualche misura riconosciute (seppur non disciplinate) nel contesto normativo volto alla costruzione del quadro giuridico in materia di servizi di pubblica utilità».

*tardato a produrre i suoi frutti, se è vero che – da allora – la sottoscrizione di protocolli simili si è andata moltiplicando nel tempo, raggiungendo un'altissima percentuale di successi, sia con riguardo agli accordi ottenuti in maniera stabile con le imprese del settore dei servizi, sia con riguardo a quelli ottenuti in relazione a contesti di carattere emergenziale»<sup>140</sup>.*

Nell'anno 2009 la conciliazione paritetica si è occupata di un numero elevato di domande di conciliazione presentate da consumatori; in particolare, nello stesso anno, sono stati sottoscritti ben 23 protocolli nazionali di conciliazione paritetica nei settori delle assicurazioni e trasporti, delle telecomunicazioni, delle banche, della somministrazione di energia elettrica, del gas e dei servizi postali<sup>141</sup>.

Da tali considerazioni, emerge chiaramente come la disciplina normativa in materia negoziazione paritetica – contenuta, attualmente, nel d.lgs. 6 agosto 2015, n. 130 – sia figlia della prassi<sup>142</sup>, rappresentando la naturale evoluzione di «una best practice nostrana in cui le procedure di conciliazione si basano su protocolli di intesa, sottoscritti tra le associazioni dei consumatori e le singole aziende (o le associazioni

---

140 Cfr. P. BARTOLOMUCCI, *Le negoziazioni paritetiche quali procedure di risoluzione alternativa delle controversie di consumo: linee evolutive e prospettive*, cit.

141 Così V. MIRARCHI, *La conciliazione paritetica*, in *Diritto.it*, 2012, ove si legge altresì che «Sono almeno 18 i protocolli locali censiti dal 1° Rapporto sulle negoziazioni paritetiche in 9 regioni diverse; riveste particolare importanza lo sviluppo che è stato realizzato, anche a livello locale, con accordi regionali tra imprese e associazioni di consumatori. All'interno delle Alternative dispute resolution, viene confermata una presenza significativa di tale modello. In conciliazione paritetica, infatti, si sono svolte il 41% di tutte le domande di conciliazione sopravvenute nel 2008 in Italia. Per quanto riguarda i risultati, dei procedimenti aperti, il 77% si è concluso con esito positivo favorevole al consumatore. La maggioranza dei settori interessati si è verificata nei seguenti settori: telecomunicazioni, servizi bancari, servizi postali, energia e trasporti».

142 In tal senso, E. MINERVINI, *Le negoziazioni paritetiche tra prassi e norme*, cit., pp. 82 ss.

di categoria) che vi aderiscono, che stabiliscono le regole cui le parti dovranno attenersi per dirimere le singole questioni»<sup>143</sup>.

## 2.1. La direttiva sulle ADR di consumo e il d.lgs. n. 130/2015

Come già evidenziato nel corso della trattazione, anche il legislatore europeo è più volte intervenuto in materia di ADR, al fine di potenziare l'impiego degli strumenti alternativi alla giurisdizione, i quali – sulla scia di quanto già avvenuto negli Stati Uniti d'America – hanno assunto un ruolo centrale e strategico nella «*gestione del contenzioso*»<sup>144</sup>, soprattutto nell'ambito della tutela del consumatore.

È noto, infatti, che «*nell'ottica dell'efficientamento, della sostenibilità e dell'ammodernamento del sistema giudiziario nel suo complesso, le istituzioni comunitarie e nazionali militano ormai da decenni a favore del potenziamento di forme alternative alla formal justice, di paradigmi di giustizia coesistenziale che consentono l'autoregolazione degli interessi dei litiganti*»<sup>145</sup>, soprattutto in materia consumeristica.

Ed è proprio nello specifico contesto dei rapporti tra professionista e consumatore che il Parlamento europeo e il Consiglio hanno emanato la Direttiva

---

143 Così O. DESIATO, *Adr in materia di consumo e l'opera di armonizzazione ancora a metà del guado*, in *Judicium*, 2023, pp. 2 ss.

144 In questi termini, N. SOLDATI, *La Insurance Distribution Directive: verso un ulteriore sistema di risoluzione delle controversie presso l'IVASS*, in *Federalismi.it*, n. 23, 2019, pp. 2 ss.

145 In tal senso, O. DESIATO, *Adr in materia di consumo e l'opera di armonizzazione ancora a metà del guado*, cit., pp. 2 ss.

2013/11/UE relativa alle controversie *business to consumer* e il Regolamento n. 524/2013/UE<sup>146</sup> relativo alla risoluzione delle controversie *on-line* dei consumatori<sup>147</sup>. Come correttamente messo in rilievo dalla dottrina, si tratta di provvedimenti normativi che hanno profondamente inciso «sull'assetto degli organismi di gestione di procedure ADR, anche nel settore assicurativo, che hanno come parte un consumatore», riconoscendo alle Autorità di regolazione dei Paesi dell'Unione «nuovi ruoli con scenari fino ad oggi inaspettati attraverso l'introduzione di una procedura uniforme per tutte le procedure di conciliazione»<sup>148</sup>.

Come già anticipato, prima di tali atti, la disciplina europea delle ADR in materia di consumo era contenuta in diversi atti di *soft law*, tra cui giova richiamare: i) il cosiddetto «Libro Verde» relativo all'Accesso dei consumatori alla giustizia e alla risoluzione delle controversie in materia di consumo nell'ambito del mercato unico, licenziato dalla Commissione delle Comunità Europee il 16 novembre

---

146 Si fa riferimento al Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la Direttiva 2009/22/CE (regolamento sull'ODR per i consumatori), in G.U.C.E., 18 giugno 2013, n. L 165. Per un commento, C. MARIOTTINI, *Due nuovi strumenti in materia di risoluzione delle controversie dei consumatori*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 2013, pp. 831 ss.

147 Sul punto, G. GIOIA, *Il nuovo "pacchetto" della Commissione Europea sull'ADR*, in *Corr. giur.*, 2012, p. 697; G. DEODATO, *Conciliazione e arbitrato, fra indicazioni europee ed iniziative nazionali*, in *Iustitia*, 2008, pp. 179; C. VACCÀ, *La direttiva sulla conciliazione: un'occasione mancata?*, in *Contratti*, 2008, pp. 857 ss.

148 In questi termini, N. SOLDATI, *La Insurance Distribution Directive: verso un ulteriore sistema di risoluzione delle controversie presso l'IVASS*, cit., pp. 9 ss. Si veda anche G. GIOIA, *L'uniforme regolamentazione della risoluzione alternativa delle controversie con i consumatori*, in *Contr. imp./Europa*, 2016, pp. 501 ss.

1993<sup>149</sup>; ii) la Raccomandazione 257/1998 CE relativa alle procedure facilitative<sup>150</sup> e riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di consumo; iii) la Raccomandazione 310/2001 CE relativa alle procedure valutative<sup>151</sup> ed avente ad oggetto, nello specifico, «*i criteri minimi di qualità che gli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie dovrebbero offrire agli utenti*»<sup>152</sup>.

---

149 Sul punto, O. DESIATO, *Adr in materia di consumo e l'opera di armonizzazione ancora a metà del guado*, cit., pp. 2 ss., il quale rileva che tale Libro Verde, «nel dichiarato intento di assicurare a tutti i consumatori della Comunità l'accesso alla giustizia e la gestione delle controversie transfrontaliere, si propone tra gli obiettivi quello di individuare «criteri minimi applicabili alla gestione delle controversie transfrontaliere in materia di consumo, in modo da agevolare la creazione e/o il collegamento in rete di procedure extragiudiziali».

150 Si fa riferimento alla Raccomandazione della Commissione del 30 marzo 1998 riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo (98/257/CE), in cui si raccomandava che «*tutti gli organismi esistenti o che saranno creati in futuro e che avranno come competenza la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo rispettino i seguenti principi*»: i) indipendenza; ii) trasparenza; iii) contraddittorio; iv) efficacia; v) legalità; vi) libertà; vii) rappresentanza.

151 Si fa riferimento alla Raccomandazione della Commissione del 4 Aprile 2001 sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo, ove si legge che «*onde assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori e promuovere la fiducia dei consumatori, la Comunità deve far sì che i consumatori dispongono di un accesso semplice ed effettivo alla giustizia e incoraggiare e agevolare la composizione delle controversie in materia di consumo fin sul nascere. Il continuo sviluppo di nuove forme di prassi commerciali che interessano i consumatori come ad esempio il commercio elettronico e il previsto aumento delle transazioni transfrontaliere richiedono che ci si adoperi in modo particolare per suscitare la fiducia dei consumatori, assicurando in particolare un facile accesso a mezzi pratici, efficaci e poco costosi di riparazione, compreso l'accesso per via elettronica. Il piano di azione e-Europe, approvato dal Consiglio europeo di Feira il 19-20 giugno 2000, ha riconosciuto che affinché il commercio elettronico possa raggiungere le sue piene potenzialità si deve incoraggiare la fiducia dei consumatori, di concerto con i rappresentanti dei consumatori, con l'industria e con gli Stati membri promuovendo l'accesso a sistemi di risoluzione alternativa delle controversie*».

152 In tal senso, O. DESIATO, *Adr in materia di consumo e l'opera di armonizzazione ancora a metà del guado*, cit.

Con la Risoluzione del 25 ottobre del 2011, le istituzioni europee riconoscono espressamente «la prassi virtuosa italiana della conciliazione paritetica<sup>153</sup>, mentre con la Direttiva 2013/11/UE – sulla risoluzione alternativa delle controversie, nazionali e transfrontaliere, dei consumatori nello specifico ambito delle obbligazioni derivanti da contratti di vendita o di servizi, tra professionisti stabiliti nell’Unione Europea ed i consumatori ivi residenti – il legislatore europeo ha cercato pertanto di impiegare, nella materia in esame, uno strumento normativo «*caratterizzato da una maggiore portata cogente rispetto ai precedenti modelli di soft law*»<sup>154</sup>; ciò al fine di dettare una disciplina il più possibile unitaria e uniforme, a livello europeo, per la risoluzione delle controversie di consumo<sup>155</sup>.

Nello specifico, l’obiettivo della suddetta Direttiva – che trova applicazione ai procedimenti di risoluzione extragiudiziale delle controversie, sia nazionali che transfrontalieri, concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita di beni o di servizi tra professionisti stabiliti e consumatori residenti nell’Unione<sup>156</sup> – era quello di armonizzare, in ambito europeo, le regole relative

---

153 *Ibidem*

154 In tal senso, A. CINQUE, *La risoluzione alternativa delle controversie in materia di consumo*, cit., pp. 277 ss.

155 *Ibidem*

156 La suddetta Direttiva «non trova applicazione (art. 2, comma 2) ad una disomogenea serie di casi, che possono così essere raggruppati:

a) talvolta rileva il contenuto della controversia: così la direttiva non si applica ai servizi non economici di interesse generale (lettera c); alle controversie fra professionisti (lettera d); ai servizi di assistenza sanitaria (lettera h); agli organismi pubblici di istruzione superiore o di formazione continua (lettera i);

b) altre volte rileva il soggetto che prende l’iniziativa: così la direttiva non si applica alle procedure avviate da un professionista nei confronti di un consumatore (lettera g);

agli organismi e alle procedure ADR<sup>157</sup>, mentre il Regolamento n. 524/2013/UE trova applicazione alla risoluzione extragiudiziale delle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi *on-line* tra un consumatore residente nell'Unione e un professionista stabilito nell'Unione attraverso l'intervento di un organismo ADR inserito in un elenco a norma dell'art. 20, par. 2, della Direttiva 2013/11/UE e che comporta l'utilizzo della piattaforma ODR.

---

*c) altre volte ancora rileva il tipo di attività svolta per la risoluzione della controversia: così la direttiva non si applica alla negoziazione diretta fra consumatore e professionista (lettera e) ed ai tentativi di conciliazione posti in essere dal giudice (lettera f);*

*d) rileva, infine, il soggetto che compie l'attività: così la direttiva non si applica, in linea di principio, alle procedure svolte da organismi in cui le persone fisiche incaricate della risoluzione della controversia sono assunte o retribuite esclusivamente dal professionista (lettera a), sempre che il singolo Stato membro non stabilisca diversamente<sup>5</sup>.*

*Possiamo dunque mettere un primo punto fermo, utile nel prosieguo: gli strumenti di risoluzione delle controversie, previsti dalla direttiva, possono essere attivati solo dal consumatore nei confronti del professionista e non viceversa; e la direttiva si applica solo allorché del reclamo sia investito un organismo ADR ai sensi dell'art. 4, comma primo, lettera h) della direttiva» (In tal senso, F.P. LUISO, *La direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori*, cit., pp. 1299 ss.*

<sup>157</sup> È bene precisare tuttavia che «contrariamente agli ultimi interventi del legislatore europeo in materia di diritti dei consumatori, la direttiva in esame introduce un livello di armonizzazione minima delle normative nazionali circa la scelta dei modelli di ADR da adottare <sup>24</sup>. Ai legislatori dei singoli Stati membri, infatti, è rimesso un ampio margine di operatività, ivi compresa la possibilità – come dispone l'art. 2, comma 3 – di «conservare o introdurre norme che prevedano misure ulteriori rispetto a quanto stabilito dalla presente direttiva al fine di assicurare un livello superiore di tutela dei consumatori» (...) Tuttavia, l'opzione per l'armonizzazione minima trova la propria ratio nell'esigenza di salvaguardare la pluralità dei modelli procedurali esistenti nei vari ordinamenti nazionali. E, così facendo, consente di perseguire i medesimi obiettivi di tutela propri delle direttive di c.d. armonizzazione massima. Il legislatore europeo, infatti, si è limitato ad individuare caratteristiche minime comuni a tutti gli organismi ADR dell'Unione europea, senza esprimere una preferenza rispetto all'uno o all'altro modello procedimentale, tanto facilitativo quanto aggiudicativo. Nel fare riferimento ai sistemi già esistenti all'interno degli Stati membri, vengono in tal modo assicurate ai consumatori l'efficienza e l'efficacia delle procedure di ADR. E ciò nell'ottica di aumentare la loro fiducia nel mercato e, conseguentemente, il volume dei traffici commerciali» (in questi termini, A. CINQUE, *La risoluzione alternativa delle controversie in materia di consumo*, in A. CTRICALÀ, M.P. PIGNALOSA (a cura di), *Saggi di diritto dei consumi*, Giappichelli, Torino, 2020, pp. 283 ss.).



La Direttiva del 2013 – come messo in rilievo dalla dottrina – si caratterizzava per la significativa *«ampiezza del suo oggetto in quanto incentiva e regola il ricorso alla risoluzione alternativa delle controversie in genere e non unicamente alla mediazione»*, nonostante l'ambito applicativo della stessa fosse limitato soltanto *«alle controversie tra consumatori e professionisti concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi, sia online che offline, in tutti i settori economici diversi da quelli oggetto di esenzione»*<sup>158</sup>.

La direttiva conteneva poi diversi *Considerando* in cui venivano individuati taluni criteri direttivi, fra cui quelli relativi agli obblighi di comunicazione: si specificava, infatti, che le ADR – soprattutto nella delicata materia consumeristica – potevano effettivamente funzionare soltanto qualora i consumatori fossero stati sufficientemente informati della *«possibilità di farne ricorso, dei benefici che essi potenzialmente apportano in termini di costi e tempi, delle modalità attraverso le quali*

---

158 In questi termini, O. DESIATO, *Adr in materia di consumo e l'opera di armonizzazione ancora a metà del guado*, cit., pp. 2 ss., ove si legge che *«constatato lo scarso sviluppo e l'insoddisfacente funzionamento dell'Adr nello spazio comunitario, si auspica così il ricorso a procedure extraprocessuali di tipo facilitativo (nelle quali gli organismi riuniscono le parti semplicemente allo scopo di facilitare una risoluzione amichevole), oppure aggiudicativo (là dove è attribuito agli organismi il potere di imporre alle parti la soluzione) o misto. Al fine di garantire un identico livello di protezione e la parità di diritti dei consumatori nelle controversie sia nazionali che transfrontaliere, si innalzano gli standard qualitativi degli organismi e si individuano i principi cardine che devono informare le procedure. Tra questi si annoverano: la privacy e la riservatezza, l'accessibilità e la trasparenza degli organismi che sono chiamati a risolvere le controversie in modo equo, pratico e proporzionato, ancora l'indipendenza, l'integrità e la competenza delle persone fisiche incaricate dell'Adr, nonché la gratuità o la ridotta onerosità delle procedure per i consumatori. Sono poi esplicitati gli obblighi informativi per i professionisti circa la disponibilità degli strumenti di Alternative Dispute Resolution negli Stati membri e quelli, gravanti su Autorità espressamente designate, di monitoraggio e controllo delle attività espletate dagli organismi»*.

*servirsene*<sup>159</sup>. In questa prospettiva, l'art. 13<sup>160</sup> della Direttiva 2013/11/UE poneva dei veri e propri «*obblighi informativi particolareggiati a carico del professionista*», finalizzati ad assicurare una tutela, di tipo sostanziale, più pregnante per il consumatore, posto che «*la mancata conoscenza, ovvero la più difficile reperibilità delle informazioni necessarie, rischia di privare de facto il consumatore del diritto alla difesa*»<sup>161</sup>.

Per quanto riguarda il Regolamento UE n. 524/2013 – connesso e complementare alla suddetta Direttiva – giova considerare come esso abbia istituito la

---

159 *Ibidem*

160 Tale articolo dispone infatti che «1. Gli Stati membri garantiscono che i professionisti stabiliti nei loro territori informino i consumatori in merito all'organismo o agli organismi ADR competenti per tali professionisti, quando detti professionisti si impegnano o sono tenuti a ricorrere a tali organismi per risolvere controversie con i consumatori. Tali informazioni includono l'indirizzo del sito web dell'organismo ADR pertinente o degli organismi ADR pertinenti.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite in modo chiaro, comprensibile e facilmente accessibile sul sito web del professionista, ove esista, e se del caso nelle condizioni generali applicabili al contratto di vendita o di servizi tra questo e un consumatore.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, nel caso in cui non sia possibile risolvere una controversia tra un consumatore e un professionista stabilito nel rispettivo territorio in seguito a un reclamo presentato direttamente dal consumatore al professionista, quest'ultimo fornisca al consumatore le informazioni di cui al paragrafo 1, precisando se intenda avvalersi dei pertinenti organismi ADR per risolvere la controversia stessa. Tali informazioni sono fornite su supporto cartaceo o su altro supporto durevole».

161 In tal senso, O. DESIATO, *Adr in materia di consumo e l'opera di armonizzazione ancora a metà del guado*, cit., pp. 2 ss., ove si legge altresì che «questa è l'angolazione da cui si pone una recente pronuncia della Corte di Giustizia che apertis verbis impone al professionista di includere le informazioni sulle ADR nelle condizioni generali del contratto di vendita o di servizi affinché il consumatore possa non soltanto essere edotto dei meccanismi extraprocessuali esistenti, ma anche identificare rapidamente quali fra gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie siano competenti a trattare il reclamo e sapere se il professionista coinvolto intende partecipare al procedimento. In un'ottica incentivante, la pronuncia merita piena condivisione non soltanto perché assicura piena tutela ai diritti di informazione e quindi di difesa del consumatore, ma anche perché è destinata a stimolare gli utenti a selezionare i propri contraenti anche in considerazione della "attitudine" degli stessi a risolvere le contestazioni insorte sull'oggetto del contratto attraverso meccanismi di informal justice».

Piattaforma Europea ODR<sup>162</sup>, volta a «risolvere le controversie online tra consumatori e professionisti», contribuendo «al corretto funzionamento del mercato interno mediante il raggiungimento di un “elevato” livello di protezione dei consumatori»<sup>163</sup>.

Tale Piattaforma consiste in un sito *web* interattivo – sviluppato dalla Commissione Europea – che offre un unico punto di accesso elettronico e gratuito per consumatori e professionisti che desiderano risolvere, in ambito extragiudiziale, le controversie legate ad operazioni *online*. È evidente, pertanto, che il legislatore europeo, con tale strumento, abbia voluto perseguire la strada delle ODR per superare la frammentazione del mercato interno, oltre che per rilanciare la competitività e la crescita economica<sup>164</sup>.

Tale Piattaforma ha la funzione di assicurare «ai consumatori e ai professionisti la possibilità di presentare reclami mediante la compilazione di un modulo elettronico disponibile in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione e di accludere i

---

162 Cfr. art. 1 del Reg. UE 524/2013, il quale stabilisce che «L’obiettivo del presente Regolamento è di contribuire, mediante il raggiungimento di un livello elevato di protezione dei consumatori, al corretto funzionamento del mercato interno, in particolare alla sua dimensione digitale, mettendo a disposizione una piattaforma ODR europea (“piattaforma ODR”) che agevoli la risoluzione extragiudiziale indipendente, imparziale, trasparente, efficace, rapida ed equa delle controversie online tra consumatori e professionisti». Sul punto, A. SARDO, *La piattaforma europea per la risoluzione delle controversie online*, in *Diritto Mercato Tecnologia*, fasc. n. 3, 2015, pp. 70 ss.

163 *Ibidem*

164 In tal senso, C.E. PAPADIMITRIU, *Online dispute resolution: evoluzioni del fenomeno digitale*, cit., pp. 5 ss., ove si legge altresì che «la situazione di squilibrio, presente fra i vari Paesi europei, in termini di disponibilità, qualità e conoscenza di mezzi facili, efficaci, rapidi ed economici per risolvere le controversie derivanti dalla vendita di beni o dalla fornitura di servizi, è sempre stata vista come un ostacolo al mercato comune interno, in grado di minare la fiducia dei consumatori e dei professionisti nelle compravendite di tipo transfrontaliero». Si veda anche M. PHILIPPE, *ODR Redress System for Consumer Disputes. Clarification*, UNCITRAL, *Work & EU Regulation on ODR*, in *International Journal of Online Dispute Resolution*, Vol. 1, issue 1, 2014, pp. 57 ss.

*documenti pertinenti»; di conseguenza, dopo l'invio del reclamo, «se la controparte accetta l'ODR, le parti si accordano, sempre mediante l'utilizzo della piattaforma, sull'organismo ADR che si occuperà della risoluzione della lite, individuandolo entro una lista precostituita di soggetti abilitati», mentre al termine di tale fase, l'organismo prescelto informa le parti dell'esito del reclamo<sup>165</sup>.*

Ciò posto, ai fini che maggiormente rilevano in questa sede, occorre rilevare che la Direttiva 2013/11/UE ha trovato un pronto e compiuto recepimento nella maggior parte degli Stati membri dell'Unione, fra cui l'Italia.

In particolare, il legislatore nazionale è intervenuto per dare attuazione alla suddetta Direttiva con il d.lgs. 6 agosto 2015, n. 130 che – sulla base dei criteri direttivi fissati dalla legge 7 ottobre 2014, n. 154 di *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea* – aveva quale obiettivo principale proprio quello di regolamentare e di incentivare il ricorso agli strumenti alternativi alla giurisdizione nelle ipotesi di controversie, anche transfrontaliere, in materia di consumo.

La dottrina ha rilevato che *«la scelta di collocare le nuove disposizioni nel codice del consumo certamente si fa apprezzare dal momento che, per un verso, accentua il carattere*

---

165 Così sempre C.E. PAPANIMITRIU, *Online dispute resolution: evoluzioni del fenomeno digitale*, cit., pp. 5 ss.

*trasversale delle nuove disposizioni, per altro, assicura un livello di conoscibilità e fruibilità senz'altro maggiore»<sup>166</sup>.*

È bene precisare sin d'ora che il legislatore italiano «*nell'ottica di armonizzazione minima imposta dalla direttiva, ha scelto di recepire solo alcune delle indicazioni provenienti dal legislatore europeo*»; ecco perché, tanto l'ambito applicativo oggettivo quanto quello soggettivo del d.lgs. 6 agosto 2015, n. 130 non risulta perfettamente coincidente con quello proprio della Direttiva del 2013<sup>167</sup>.

Dal punto di vista oggettivo, mentre la Direttiva 2013/11/UE risulta applicabile a tutte le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie contrattuali connesse alla vendita di beni o alla fornitura di servizi tra consumatori e professionisti – con l'esclusione di talune ipotesi espressamente previste dal comma 2 dell'art. 2 della Direttiva stessa e recepite dall'art. 141, comma 8, del Codice del Consumo, fra cui quella relativa alle procedure avviate da un professionista nei confronti di un consumatore<sup>168</sup> – il d.lgs. n. 130 del 2015, sul

---

166 In tal senso, O. DESIATO, *Adr in materia di consumo e l'opera di armonizzazione ancora a metà del guado*, cit., pp. 2 ss., ove si legge che «*Si tratta di un'attesa opera di riordino considerata anche la pernicioso frammentarietà del corpus normativo apprestato al consumatore dalla legislazione interna, opera tuttavia – è il caso di avvertire fin da ora – non appagante né risolutiva in ragione della surriferita costellazione di procedure ADR contemplate dalla legislazione speciale in determinati settori. I modelli in parola risultano, infatti, assolutamente variegati e multiformi, solo sommariamente distinguibili in ragione della natura facilitativa o aggiudicativa degli stessi, dei settori economici nei quali operano e del ruolo che le autorità indipendenti di garanzia giocano di volta in volta*».

167 In tal senso, A. CINQUE, *La risoluzione alternativa delle controversie in materia di consumo*, cit., pp. 289 ss.

168 Sul punto, A. CINQUE, *La risoluzione alternativa delle controversie in materia di consumo*, cit., pp. 289 ss., il quale rileva che, secondo la Direttiva, le procedure avviate da un professionista «*non sono pertanto qualificate come procedure ADR. Un'esclusione, questa, che configura una vera e propria legittimazione diseguale nel ricorso ai meccanismi di ADR*».

piano interno, si è avvalso invece della facoltà di istituire procedure ADR dinanzi a organismi in cui le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie sono assunte o retribuite addirittura esclusivamente dal professionista: si tratta proprio delle c.d. “negoziazioni paritetiche”, che vengono considerate procedure ADR *«dal Codice del consumo, purché assicurino (...) il rispetto di determinati requisiti di indipendenza e trasparenza»*<sup>169</sup>.

Come già evidenziato, le negoziazioni paritetiche – diffuse inizialmente soltanto nella prassi in materia di comunicazioni, e *«poi largamente sperimentata anche in materia di servizi»* – proprio con il d.lgs. n. 130 del 2015 ha trovato *«la sua piena consacrazione nel codice del consumo ed in particolare nell’art. 141 ter che ne detta finalmente una disciplina organica»*<sup>170</sup>.

Sul piano soggettivo, invece, mentre la Direttiva ricomprende, nel novero dei soggetti deputati a conoscere delle controversie e a favorire la composizione delle stesse, ogni *«organismo ADR che propone o impone una soluzione o riunisce le parti al fine di agevolare una soluzione amichevole»*, il legislatore italiano, nel dare attuazione alla Direttiva, ha voluto fare riferimento ai soli organismi che propongono una soluzione ovvero che riuniscono le parti affinché queste addivengano esse stesse

---

169 *Ibidem*

170 Così O. DESIATO, *Adr in materia di consumo e l’opera di armonizzazione ancora a metà del guado*, cit., pp. 2 ss.

ad una soluzione, privilegiando quindi la logica facilitativa in luogo di quella aggiudicativa<sup>171</sup>.

Da tali considerazioni, emerge chiaramente come il Codice del consumo abbia escluso, dalla disciplina delle ADR di consumo, l'istituto dell'arbitrato, ponendo fine «*al dibattito sulla legittimità dell'arbitrato in materia di consumo, che ha registrato diverse posizioni in dottrina*»<sup>172</sup>. Parte della dottrina, tuttavia, ha criticato «*la scelta di non legiferare in tema di arbitrato, così lasciando che il procedimento arbitrale che coinvolga i consumatori resti regolato dalle norme del codice di rito*»<sup>173</sup>.

Nella logica nazionale, peraltro, la disciplina delle ADR in materia di consumo svolge anche una funzione deflattiva del contenzioso giurisdizionale, ponendosi in linea con gli interventi normativi degli ultimi anni e cercando di recuperare l'efficienza del sistema di amministrazione della giustizia statale; del resto, anche la Direttiva 2013/11/UE, al *Considerando* n. 15, evidenziava come, oltre a rafforzare la fiducia dei consumatori nel mercato interno, la diffusione di strumenti ADR in materia consumistica può «*rivelarsi importante in quegli Stati membri dove esiste una congestione importante di cause pendenti dinanzi agli organi giurisdizionali, che non*

---

171 In tal senso, A. CINQUE, *La risoluzione alternativa delle controversie in materia di consumo*, cit., pp. 289 ss.

172 *Ibidem*. L'Autore rileva in particolare come «*a fronte di un orientamento che riteneva la radicale nullità della clausola con cui le parti compromettono la lite ad arbitri, alla luce della presunzione di vessatorietà delle clausole che hanno per oggetto o per effetto quello di sancire «deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria» ai sensi dell'art. 33, comma 2°, lett. t), cod. cons., vi era chi osservava che la clausola compromissoria non fosse direttamente vietata da tale previsione*» (cfr. A. CINQUE, *La risoluzione alternativa delle controversie in materia di consumo*, cit., pp. 289 ss.).

173 Così O. DESIATO, *Adr in materia di consumo e l'opera di armonizzazione ancora a metà del guado*, cit., pp. 2 ss.

*consente ai cittadini dell'Unione di esercitare il loro diritto a un processo equo in tempi ragionevoli»<sup>174</sup>.*

### **3. Le caratteristiche tipologiche delle negoziazioni paritetiche**

Venendo all'esame delle caratteristiche tipologiche delle negoziazioni paritetiche, occorre evidenziare anzitutto che tutte le procedure ADR rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina consumeristica non solo devono avere natura volontaria – fatte salve le eccezioni espressamente previste dall'art. 141, comma 6°, cod. cons. – ma devono anche essere procedure “amministrate”, cioè affidate a soggetti terzi, imparziali, appositamente e stabilmente abilitati da una delle autorità competenti mediante l'iscrizione ad uno specifico elenco, e che gestiscano procedure di risoluzione delle controversie su base permanente.

Tanto nella logica nazionale quanto in quella europea, pertanto, non si ritiene possibile istituire una procedura *ad hoc*, istituita cioè specificamente per la risoluzione di una singola controversia<sup>175</sup>.

Le negoziazioni paritetiche configurano, in modo particolare, delle procedure «*rigorosamente a titolo gratuito per il consumatore, che prendono avvio a seguito di un reclamo inoltrato dal consumatore all'azienda, che sono direttamente gestite dalle*

---

174 In tal senso, A. CINQUE, *La risoluzione alternativa delle controversie in materia di consumo*, cit., pp. 289 ss.

175 Sul punto, F.P. LUIO, *La direttiva 2013/11/UE, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori*, cit., pp. 1301 ss.



*Commissioni di conciliazione, composte pariteticamente da conciliatori adeguatamente formati, uno in rappresentanza dell'azienda, l'altro (indicato dalle associazioni dei consumatori), dell'utente»<sup>176</sup>.*

In particolare, l'art. 141-ter del Codice del Consumo definisce negoziazioni paritetiche quelle procedure svolte dinanzi agli organismi ADR in cui parte delle persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie sono assunte o retribuite esclusivamente dal professionista o da un'organizzazione professionale o da un'associazione di imprese di cui il professionista è membro.

Tuttavia, come già anticipato nel corso della trattazione, tali procedure possono essere considerate come ADR soltanto a condizione che rispettino i requisiti indicati dal Codice di consumo, nonché quelli ulteriori specifici di indipendenza e trasparenza e che siano disciplinate da protocolli di intesa stipulati «tra i professionisti o loro associazioni e un numero non inferiore a un terzo delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui all'art. 137, nonché quelle disciplinate da protocolli di intesa stipulati nel settore dei servizi pubblici locali secondo i criteri a tal fine indicati nell'accordo sancito in sede di conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città ed autonomie locali del 26 settembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29 ottobre 2013»<sup>177</sup>.

---

176 In tal senso, O. DESIATO, *Adr in materia di consumo e l'opera di armonizzazione ancora a metà del guado*, cit., pp. 2 ss.

177 *Ibidem*

Più nel dettaglio, le principali connotazioni tipologiche delle negoziazioni paritetiche sono le seguenti<sup>178</sup>. In primo luogo, l'impresa e le associazioni dei consumatori procedono ad individuare le categorie di controversie che possono essere assoggettate alla procedura di negoziazione paritetica – che possono avere ad oggetto, ad esempio, liti concernenti dati disservizi, liti aventi un certo valore massimo, ecc. – attraverso uno studio delle criticità che si sono manifestate e che vede protagonisti tanto l'impresa quanto le associazioni dei consumatori.

Questo studio delle criticità viene svolto, nella maggior parte dei casi, congiuntamente dall'impresa e dalle associazioni dei consumatori, attraverso l'attivazione di un cosiddetto "tavolo di lavoro", all'esito del quale viene poi sottoscritto il protocollo di intesa<sup>179</sup>.

La domanda di conciliazione «*deve essere preceduta da un reclamo del consumatore all'impresa*», mentre «*in caso di risposta che il consumatore ritiene insoddisfacente, o in mancanza di risposta nel termine fissato dal regolamento, il consumatore può presentare la domanda di conciliazione, direttamente o tramite un'associazione dei consumatori*»<sup>180</sup>; se la domanda è inammissibile, per una qualsivoglia ragione, ciò viene

---

178 Per un approfondimento, L. CICCARELLI, *Primo rapporto sulle negoziazioni paritetiche*, in [www.consumersforum.it](http://www.consumersforum.it), pp. 11 ss.

179 In questi termini, E. MINERVINI, *Le negoziazioni paritetiche tra prassi e norme*, cit., pp. 81 ss., ove si legge che «*talvolta, vi è un periodo, più o meno lungo, di sperimentazione della procedura di negoziazione paritetica, applicabile ad es. soltanto per categorie di controversie circoscritte e/o per ambiti territoriali limitati, sino a giungere alla messa a regime della procedura stessa. In tale periodo, le associazioni dei consumatori che non abbiano originariamente sottoscritto il protocollo di intesa possono generalmente aderire allo stesso*».

180 *Ibidem*

immediatamente comunicato al consumatore. Le associazioni dei consumatori più efficienti offrono assistenza al consumatore sin dalla fase di reclamo, mediante personale appositamente formato<sup>181</sup>.

La commissione di conciliazione paritetica è composta da un rappresentante dell'impresa e da un rappresentante di una delle associazioni dei consumatori firmatarie del protocollo, fermo restando che il consumatore può scegliere l'associazione dei consumatori a cui affidarsi; in mancanza di scelta, trova invece applicazione un criterio turnario tra le associazioni stesse.

I componenti della commissione di conciliazione paritetica vengono indicati dall'impresa – oltre che da ciascuna delle associazioni dei consumatori – vengono poi inseriti in un apposito albo o elenco; è interessante evidenziare, peraltro, che non è richiesta necessariamente, per i componenti della commissione, la laurea in giurisprudenza<sup>182</sup>.

Accanto alla commissione di conciliazione paritetica, vi è poi la segreteria tecnica che fornisce tanto alla commissione quanto alle parti un supporto tecnico e organizzativo, mentre il regolamento determina i tempi e le modalità di presentazione della domanda da parte del consumatore, nonché la durata massima della procedura.

---

181 *Ibidem*

182 *Ibidem*

La commissione di conciliazione paritetica si riunisce ed esamina il caso sulla base di quanto emerso nel reclamo; su richiesta del consumatore, la commissione può sentire il consumatore stesso in una apposita riunione. Il contenuto delle riunioni è normalmente segreto.

Di regola, la procedura è gratuita per il consumatore, nel senso che i costi della stessa sono in gran parte posti a carico dell'impresa, fermo restando che talune associazioni ben potrebbero chiedere l'iscrizione del consumatore per potersi avvalere della relativa assistenza nella procedura.

Una volta che viene terminata la riunione, la commissione di conciliazione paritetica deve redigere un verbale, contenente una proposta di conciliazione, la quale, a sua volta, viene sottoposta all'attenzione del consumatore tramite la segreteria ovvero tramite l'associazione dei consumatori.

Al consumatore viene riconosciuto un congruo termine – indicato dallo stesso regolamento – *«per valutare la convenienza della proposta, che rappresenta un'ipotesi di accordo»*<sup>183</sup>; se la proposta viene accettata dal consumatore, la commissione redige il verbale, *«che produce tra le parti gli effetti di una transazione (talvolta, di una transazione c.d. mista)»*; viceversa, *«in caso di rifiuto del consumatore, o di mancata risposta di questi, viene redatto un verbale negativo, che dà atto del mancato accordo, e le*

---

183 *Ibidem*

*parti sono libere di proseguire la lite in altra sede, giudiziale o no (altra ADR)»<sup>184</sup>. Come messo in rilievo dalla dottrina, quelli sin qui esaminati costituiscono gli elementi fondamentali, deducibili dalla prassi, che caratterizzano quel particolare tipo di ADR che è la negoziazione paritetica, fermo restando che «i singoli regolamenti possono apportare deroghe, più o meno pronunciate e significative, a quanto si è detto: così, ad es., talvolta (per vero, di rado), la decisione elaborata dalla commissione di conciliazione paritetica è vincolante non soltanto per l'impresa, ma anche per il consumatore»<sup>185</sup>.*

#### **4. La disciplina specifica dell'istituto**

Per quanto riguarda, infine, la disciplina nazionale dettata per le ADR in materia di consumo, occorre rilevare che, ai sensi del comma 8 del nuovo art. 141 del Codice del consumo, le disposizioni in esame «non si applicano alle procedure presso sistemi di trattamento dei reclami dei consumatori gestiti dal professionista, ai servizi non economici d'interesse generale, alle controversie fra professionisti, alla negoziazione diretta tra consumatore e professionista, ai tentativi di conciliazione giudiziale per la composizione della controversia nel corso di un procedimento giudiziario riguardante la controversia stessa, alle procedure avviate da un professionista nei confronti di un

---

184 *Ibidem*. L'Autore chiarisce che «Nella transazione viene talora inserita una clausola penale; in ogni caso, poiché le associazioni dei consumatori firmatarie del protocollo di intesa monitorano l'adempimento della transazione da parte dell'impresa, l'evenienza che quest'ultima non esegua quanto pattuito è remota».

185 *Ibidem*.

*consumatore, ai servizi di assistenza sanitaria prestati da professionisti sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere o ristabilire il loro stato di salute, compresa la prescrizione, la somministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici, nonché agli organismi pubblici di istruzione superiore o di formazione continua»<sup>186</sup>.*

La medesima norma individua poi gli specifici adempimenti e gli obblighi posti a carico degli organismi, fra i quali giova richiamare anzitutto quelli relativi al reclutamento delle persone fisiche incaricate della risoluzione delle liti.

Sul punto, la normativa italiana specifica che le procedure potranno essere gestite soltanto da soggetti che hanno determinate e specifiche competenze in materia di risoluzione alternativa o giudiziale delle controversie dei consumatori.

Se si tratta di soggetti indipendenti, essi vengono nominati per un incarico di durata sufficiente a garantire l'indipendenza dell'attività da svolgere. In linea con quanto previsto a livello europeo, le procedure «*devono rispettare i principi di trasparenza, efficacia, equità e libertà*» e devono essere «*disponibili e facilmente accessibili online e offline*»<sup>187</sup>.

---

186 In tal senso, O. DESIATO, *Adr in materia di consumo e l'opera di armonizzazione ancora a metà del guado*, cit., pp. 2 ss.

187 In tal senso, O. DESIATO, *Adr in materia di consumo e l'opera di armonizzazione ancora a metà del guado*, cit., pp. 2 ss., ove si legge altresì che «*ancora, dovranno consentire la partecipazione alle parti senza obbligo di assistenza legale, essere gratuite o disponibili a costi minimi per i consumatori, nonché concludersi entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento del fascicolo completo della domanda da parte dell'organismo Adr (pur essendo consentito che quest'ultimo, accertata la particolare complessità della controversia, proroghi il termine fino a un massimo di novanta giorni, previa comunicazione agli interessati)*».

Per espressa previsione del legislatore, «*il consumatore non può essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice competente indipendentemente dall'esito della procedura di composizione extragiudiziale, il dettato normativo precisa poi che dalla data di ricevimento da parte dell'organismo ADR la relativa domanda produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale*»<sup>188</sup>.

Le nuove norme introdotte nel Codice del consumo contemplano una serie di garanzie ulteriori finalizzate ad assicurare al consumatore non solo le informazioni relative all'organismo o agli organismi competenti, ma anche una adeguata assistenza nelle ipotesi di controversie transfrontaliere, attraverso il Centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-NET)<sup>189</sup>.

Per incentivare il ricorso alle procedure stragiudiziali che garantiscano un elevato livello di protezione del consumatore, l'art. 141-*septies*<sup>190</sup> del Codice del consumo

---

188 *Ibidem*

189 *Ibidem*

190 L'art. 141-*septies* del Codice del consumo prevede che «1. Le autorità competenti assicurano la cooperazione tra gli organismi ADR nella risoluzione delle controversie transfrontaliere e i regolari scambi con gli altri Stati membri dell'Unione europea delle migliori prassi per quanto concerne la risoluzione delle controversie transfrontaliere e nazionali.

2. Se esiste una rete europea di organismi ADR che agevola la risoluzione delle controversie transfrontaliere in un determinato settore, le autorità competenti incoraggiano ad associarsi a detta rete gli organismi ADR che trattano le controversie di tale settore.

3. Le autorità competenti incoraggiano la cooperazione tra organismi ADR e autorità nazionali preposte all'attuazione degli atti giuridici dell'Unione sulla tutela dei consumatori. Tale cooperazione comprende, in particolare, lo scambio di informazioni sulle prassi vigenti in settori commerciali specifici nei confronti delle quali i consumatori hanno ripetutamente presentato reclami. È incluso anche lo scambio di valutazioni tecniche e informazioni, se già disponibili, da parte delle autorità nazionali agli organismi ADR che ne necessitano per il trattamento di singole controversie.

4. La cooperazione e lo scambio di informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 devono avvenire nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

ha recepito alcune importanti indicazioni già contenute nei *considerando* nn. 52<sup>191</sup> e 53<sup>192</sup> della Direttiva 2013/11/UE, in virtù dei quali gli Stati membri sono tenuti ad incoraggiare lo scambio di migliori prassi e conoscenze tecniche, nonché il confronto in merito alle eventuali problematiche legate al funzionamento delle procedure di ADR<sup>193</sup>.

Come già anticipato, la nuova disciplina delinea ulteriori requisiti e obblighi per gli organismi ADR relativi alle informazioni da fornire ai consumatori, tra cui l'indicazione del settore di competenza specifica e i limiti di valore delle controversie<sup>194</sup>.

Le parti devono poi essere informate del fatto che: i) hanno la possibilità di scegliere se accettare o meno la soluzione proposta; ii) la partecipazione alla procedura non preclude la possibilità di chiedere un risarcimento attraverso un normale procedimento giudiziario; iii) la soluzione proposta potrebbe essere diversa dal risultato che potrebbe essere ottenuto con la decisione di un organo giurisdizionale che applichi norme giuridiche; iv) le parti – prima di accettare o

---

5. Sono fatte salve le disposizioni in materia di segreto professionale e commerciale applicabili alle autorità nazionali di cui al comma 3. Gli organismi ADR sono sottoposti al segreto d'ufficio e agli altri vincoli equivalenti di riservatezza previsti dalla normativa vigente».

191 Il *Considerando* n. 52 prevede che «Gli Stati membri dovrebbero assicurare la cooperazione tra gli organismi ADR ai fini della risoluzione delle controversie transfrontaliere».

192 Il *Considerando* n. 53 dispone che «Le reti di organismi ADR, quali la rete per la risoluzione delle liti nel settore finanziario «FIN-NET» nel settore dei servizi finanziari, dovrebbero essere rafforzate all'interno dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero promuovere l'adesione degli organismi ADR a tali reti».

193 In questi termini, O. DESIATO, *Adr in materia di consumo e l'opera di armonizzazione ancora a metà del guado*, cit., pp. 2 ss.

194 *Ibidem*



meno di dare seguito a una soluzione proposta o acconsentire ad una soluzione amichevole – devono essere informate delle conseguenze che possono derivare<sup>195</sup>.

---

<sup>195</sup> In tal senso, S. GIUGGIOLI, *Conciliazione in materia di consumo: le procedure ADR di risoluzione alternativa delle controversie*, in *Diritto.it*, 2019.

## Capitolo III

### *ADR e negoziazioni paritetiche: tratti comuni e profili differenziali*

#### **1. L'arbitrato, la mediazione obbligatoria e la negoziazione assistita da avvocati nel sistema giustizia italiano: inquadramento generale**

Per poter esaminare i tratti comuni e i profili differenziali tra le negoziazioni paritetiche e le principali forme di ADR diffuse nel sistema italiano, occorre analizzare, in via preliminare, le caratteristiche peculiari dell'arbitrato, della mediazione obbligatoria e della negoziazione assistita, valorizzando anche un approccio comparativo.

Si è già visto che una delle principali forme di ADR è rappresentata dall'arbitrato che rientra, nello specifico, nell'ambito dei sistemi di eterocomposizione delle liti. Esso, infatti, ha rappresentato, storicamente, il primo strumento con cui si è attuata, negli Stati Uniti d'America, la fuga dal processo giurisdizionale verso metodi alternativi di risoluzione delle controversie<sup>196</sup>.

---

<sup>196</sup> In tal senso, T.E. FROSINI, *Un diverso paradigma di giustizia: le alternative dispute resolutions*, cit., pp. 332 ss., il quale chiarisce come il sistema delle ADR «Innanzitutto, come arbitrato, e risale addirittura al 1768 quando la Camera di commercio di New York istituì un tribunale arbitrale e, riservato specialmente per la risoluzione delle controversie mercantili, sulla spinta dei coloni olandesi che scelsero l'arbitrato come alternativa al processo per la sua rapidità e il suo basso costo. Un rinnovato interesse per le formule arbitrali per la risoluzione delle liti si ebbe agli inizi del XX secolo, a causa della eccessiva durata dei processi e dei costi della giurisdizione ordinaria, che finivano con l'exasperare l'accesso alla giustizia. Allora, il varo di una legge nello stato di New York, che rendeva le clausole compromissorie vincolanti ed eseguibili dalle corti, e la nascita, nel 1926, dell'American Arbitration Association, segnò la piena

In particolare, l'arbitrato configura, da sempre, «l'archetipo dei modelli alternativi di risoluzione delle controversie che si fondano sulla cognizione e decisione della causa da parte di un terzo» nonché la principale «alternativa "storica" alla giurisdizione»<sup>197</sup>.

Parte della dottrina riconduce tale strumento nell'ambito della cosiddetta "giustizia alternativa" (a quella statale), contrapponendolo a tutti quei metodi di risoluzione delle liti civili fondati su percorsi negoziali e qualificabili come "alternativa alla giustizia".

È bene sottolineare sin d'ora, infatti, che nell'arbitrato viene in rilievo sempre e comunque un "percorso giurisdizionale", in quanto le parti, attraverso tale forma di ADR, decidono di assoggettarsi alla decisione vincolante di un terzo, prescindendo dal fatto che nell'accesso alla giurisdizione statale basti la volontà di uno (l'attore), mentre nell'accesso a quella privata si debba necessariamente avere un accordo tra le parti<sup>198</sup>.

D'altronde, anche l'arbitro, come il giudice, non solo è soggetto terzo rispetto alle parti e alla controversia, ma deve altresì parametrare il contenuto del lodo alla

---

*legittimazione del ricorso all'arbitrato (amministrato) quale risoluzione alternativa delle controversie, sebbene in prevalenza per gli affari del commercio. Nel frattempo, cresceva anche l'interesse verso la conciliazione, che è cosa diversa dall'arbitrato, seppure venisse inizialmente relegata alle questioni "bagatellari"».*

<sup>197</sup> Cfr. C. BESSO MARCHEIS, *Inquadramento del tema: lo sviluppo del fenomeno della risoluzione alternativa delle controversie*, in C. BESSO MARCHEIS (a cura di), *La mediazione civile e commerciale*, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 20 ss.

<sup>198</sup> Così M. BOVE, *Le ADR e la composizione stragiudiziale delle controversie: obblighi ed opportunità per il sistema della giustizia civile*, in *Il giusto processo civile*, n. 1, 2017, pp. 31 ss.

realtà sostanziale preesistente, non avendo accesso a valutazioni di convenienza e di opportunità<sup>199</sup>.

Nondimeno, secondo quanto affermato anche dalle Istituzioni europee, l'arbitrato non sembra rientrare nella nozione in senso proprio di procedure non giurisdizionali di risoluzione delle controversie<sup>200</sup>.

Normalmente, peraltro, l'arbitrato rappresenta una forma di giustizia alternativa che – diversamente dalla maggior parte delle forme di ADR su base negoziale – *«ha una relazione di esclusione rispetto alla giustizia pubblica»*<sup>201</sup>.

In particolare, la Corte di Cassazione – con specifico riguardo all'ordinamento italiano – ha chiarito che *«l'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla l. n. 25 del 1994 e dal d.lgs. n. 40 del 2006, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza*

---

<sup>199</sup> Sul punto, F.P. LUISSO, *La direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, pp. 1299 ss.

<sup>200</sup> In tal senso, C. BESSO MARCHEIS, *Inquadramento del tema: lo sviluppo del fenomeno della risoluzione alternativa delle controversie*, cit., pp. 5 ss.

<sup>201</sup> Così M. BOVE, *Le ADR e la composizione stragiudiziale delle controversie: obblighi ed opportunità per il sistema della giustizia civile*, cit., pp. 31 ss. In tal senso, si veda anche Cass., Sez. III, 14 luglio 2011, n. 15474, ove si legge che *«in tema di arbitrato, configurandosi la devoluzione della controversia agli arbitri come rinuncia all'esperimento dell'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica, la relativa eccezione dà luogo ad una questione di merito che riguarda l'interpretazione e la validità del compromesso o della clausola compromissoria, e costituisce un'eccezione propria e in senso stretto avente ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell'esercizio della giurisdizione statale, con la conseguenza che dev'essere proposta dalle parti nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito»*.

*giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione»<sup>202</sup>.*

In questa prospettiva, si comprendono chiaramente quali siano i vantaggi propri dell'arbitrato rispetto al processo, che vengono tradizionalmente individuati nella valorizzazione del ruolo delle parti – che decidono di affidare la decisione della lite ad un terzo scelto da loro stessi – nonché nella naturale segretezza e nella informalità della procedura e dei relativi atti<sup>203</sup>.

Anche l'arbitrato, però, non è esente da criticità e da potenziali svantaggi legati al suo impiego, a cominciare dai costi – spesso particolarmente ingenti – derivanti dal fatto che la giustizia arbitrale è costituita da un numero ristretto di professionisti, altamente specializzati, oltre che alle note problematiche legate alla soprattutto alla necessità di assicurare un'effettiva neutralità e terzietà degli arbitri<sup>204</sup>.

Al di là di connotazioni generali, per quanto riguarda, nello specifico, il sistema della giustizia italiana, occorre evidenziare anzitutto come, secondo l'orientamento attualmente prevalente – in linea con i principi costituzionali che

---

<sup>202</sup> *Ex multis*, Cass., Sez. VI-2, 16 novembre 2021, n. 34569.

<sup>203</sup> Cfr. C. BESSO MARCHEIS, *Inquadramento del tema: lo sviluppo del fenomeno della risoluzione alternativa delle controversie*, cit., pp. 5 ss.

<sup>204</sup> In tal senso, C. BESSO MARCHEIS, *Inquadramento del tema: lo sviluppo del fenomeno della risoluzione alternativa delle controversie*, cit., pp. 5 ss.

permeano l'intera materia – si possa parlare di arbitrato soltanto come di un mezzo alternativo, rispetto alla giurisdizione statale, di risoluzione delle controversie<sup>205</sup>.

Alla base di ciò, vi è il rilievo per cui il fondamento dell'arbitrato continua ad essere la libera scelta delle parti, che hanno deciso di rinunciare alla giustizia statale<sup>206</sup>, con la conseguenza che – come chiarito dalla stessa Corte costituzionale – devono ritenersi contrarie a Costituzione tutte quelle norme che contemplano forme di arbitrato obbligatorio, eliminando l'indefettibile momento di consensualità<sup>207</sup>.

Nel sistema italiano, peraltro, l'arbitrato può essere rituale o irrituale<sup>208</sup>.

L'arbitrato cosiddetto "rituale" – regolato già nel codice del 1865<sup>209</sup> – è attualmente disciplinato dagli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile; in particolare, l'art. 806 c.p.c. (riformulato dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) prevede

---

<sup>205</sup> Cfr. G. VERDE, *Lineamenti di diritto dell'arbitrato*, VI ed., Giappichelli, Torino, 2021, pp. 1 ss.

<sup>206</sup> Sul punto, si veda tra le altre Corte cost. 14 luglio 1977, n. 127, che ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma, del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 (Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali) nella parte in cui non riconosce la facoltà dell'inventore e del datore di lavoro di adire l'autorità giudiziaria ordinaria».

<sup>207</sup> In questi termini, V. LOPILATO, *Manuale di diritto amministrativo. Parte speciale*, III ed., Giappichelli, Torino, 2021, pp. 1856 ss.

<sup>208</sup> *Ibidem*

<sup>209</sup> Cfr. C.I. BUONOCORE, *Sull'arbitrato rituale e "libero"*, in *Annali del dipartimento jonico*, 2019, pp. 68 ss.

che le parti possano far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge<sup>210</sup>.

Si tratta, secondo l'orientamento prevalente, di una forma di giustizia alternativa in quanto fornisce lo stesso «risultato che i litiganti otterrebbero nel percorso della giustizia statale»<sup>211</sup>: l'arbitro, infatti, fa proprio ciò che farebbe il giudice statale, posto che «ripartisce il torto e la ragione applicando la legge ai fatti provati o comunque fissati in giudizio»<sup>212</sup>.

Come è noto, la convenzione di arbitrato – che è necessaria per poter devolvere la questione degli arbitri – può assumere poi tanto la natura di compromesso, se ha ad oggetto una controversia già in atto, quanto quella di una clausola compromissoria, laddove abbia ad oggetto una controversia futura, normalmente legata ad un contratto di durata<sup>213</sup>. Nello specifico, il compromesso individua un vero e proprio contratto autonomo finalizzato a risolvere una o più liti che, ai sensi dell'art. 807 c.p.c., deve avere forma scritta a pena di nullità, dovendo altresì determinare l'oggetto della controversia.

La clausola compromissoria, al contrario, configura una clausola – da redigere per iscritto ai sensi dell'art. 808 c.p.c. – che viene inserita in un contratto o in un

---

<sup>210</sup> Così G. RUFFINI, *Sulla distinzione tra arbitrato «rituale» e arbitrato «irrituale»*, in *Riv. arb.*, 2002, pp. 756 ss.

<sup>211</sup> In tal senso, M. BOVE, *Le ADR e la composizione stragiudiziale delle controversie: obblighi ed opportunità per il sistema della giustizia civile*, cit., pp. 31 ss.

<sup>212</sup> Cfr. M. BOVE, *Le ADR e la composizione stragiudiziale delle controversie: obblighi ed opportunità per il sistema della giustizia civile*, cit., pp. 31 ss.

<sup>213</sup> Così G. VERDE, *Lineamenti di diritto dell'arbitrato*, cit., pp. 1 ss.

atto separato con cui si attribuisce all'arbitro il compito di definire le liti future che dovessero derivare dal contratto stesso.

In merito a tale clausola, l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità ritiene che essa non costituisca «*un accessorio del contratto nel quale è inserita, ma ha propria individualità ed autonomia nettamente distinta da quella del contratto cui accede, per cui ad essa non si estendono le cause di invalidità del negozio sostanziale, non trova applicazione nelle ipotesi in cui queste siano esterne al negozio e comuni ad esso e alla clausola*»<sup>214</sup>.

Peraltro, la Corte di Cassazione è costante nell'affermare che, poiché il deferimento di una controversia al giudizio degli arbitri comporta una deroga alla giurisdizione ordinaria, «*in caso di dubbio in ordine all'interpretazione della portata della clausola compromissoria, deve preferirsi un'interpretazione restrittiva di essa e affermativa della giurisdizione statale*»<sup>215</sup>. In ogni caso, come è noto, la decisione dell'arbitro viene assunta con il lodo, che, ai sensi dell'art. 820 c.p.c., deve essere adottato nel termine di duecentoquaranta giorni dall'accettazione della nomina, salva previsione di un diverso termine convenzionale<sup>216</sup>.

---

<sup>214</sup> Cfr. Cass., Sez. I, 29 novembre 2021, n. 37266

<sup>215</sup> In questi termini, Cass., Sez. II, 26 aprile 2005, n. 8575.

<sup>216</sup> Sul punto, Cass., Sez. I, 3 settembre 2014 prevede che «*In tema di arbitrato, la proroga del termine per la pronuncia del lodo arbitrale, a norma dell'art. 820, secondo comma, cod. proc. civ. - nel testo vigente anteriormente alla modifica apportata dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 - non può essere ravvisata implicitamente nella concessione, ad opera degli arbitri, di un termine per memorie istruttorie su richiesta di una delle parti, ma postula l'effettiva ammissione di mezzi di prova, consentendosi altrimenti una proroga tacita del termine per la decisione senza il consenso di entrambi i contendenti, con inammissibile alterazione del contraddittorio*».



Con la riforma dell'arbitrato – operata con il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – si è stabilito inoltre che il lodo ha, dalla data della sua ultima sottoscrizione, gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria, prescrivendo l'intervento giurisdizionale ai soli fini dell'attribuzione alla decisione della valenza esecutiva, ai sensi dell'art. 825 c.p.c.<sup>217</sup>.

Senonché, la dottrina e la giurisprudenza prevalente, anche prima dell'introduzione di tale norma, erano orientate nel senso di ritenere che gli effetti *inter partes* del lodo arbitrale rituale fossero sostanzialmente equiparabili a quelli della sentenza, anche tenendo conto del fatto che l'attività degli arbitri ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario; da qui, l'estensione degli effetti favorevoli derivanti da un lodo reso tra il creditore e uno dei condebitori solidali anche nei confronti dell'altro condebitore solidale, ancorché quest'ultimo non sia stato parte del giudizio arbitrale<sup>218</sup>. Il lodo, ai sensi dell'art. 827 c.p.c., è impugnabile soltanto per revocazione e opposizione di terzo, nonché in presenza delle cause di nullità tassativamente previste dal legislatore.

Nello specifico, l'art. 829 c.p.c. individua le seguenti cause di nullità del lodo arbitrale:

i) se la convenzione d'arbitrato è invalida, ferma la disposizione dell'art. 817, co. 3, c.p.c.;

---

<sup>217</sup> Così V. LOPILATO, *Manuale di diritto amministrativo. Parte speciale*, cit., pp. 1856 ss.

<sup>218</sup> In tal senso, Cass., Sez. III, 26 maggio 2014, n. 11634, cit.

- ii)* se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nei capi II e VI del presente titolo, purché la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;
- iii)* se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'art. 812 c.p.c.;
- iv)* se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti della convenzione d'arbitrato, ferma la disposizione dell'articolo 817;
- v)* se il lodo non contiene i requisiti indicati nei numeri 5), 6) e 7) dell'art. 823 c.p.c.;
- vi)* se il lodo è stato pronunciato dopo la scadenza del termine stabilito, salvo il disposto dell'articolo 821 c.p.c.;
- vii)* se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte dalle parti sotto espressa sanzione di nullità e la nullità non è stata sanata; *viii)* se il lodo è contrario ad altro precedente lodo non più impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti, purché tale lodo o tale sentenza sia stata prodotta nel procedimento;
- ix)* se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio;
- x)* se il lodo conclude il procedimento senza decidere il merito della controversia e il merito della controversia doveva essere deciso dagli arbitri;
- xi)* se il lodo contiene disposizioni contraddittorie;

xii) se il lodo non ha pronunciato su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti in conformità alla convenzione di arbitrato.

Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione<sup>219</sup>, l'arbitrato rituale – soprattutto a seguito della predetta riforma – ha natura giurisdizionale e non negoziale, sebbene non sussista «una perfetta coincidenza e sovrapposibilità con la sentenza del giudice, atteso che la decisione finale è adottata da un soggetto privato estraneo all'organizzazione della giurisdizione, il quale rinvia, pur sempre, la fonte del proprio potere nell'autonomia negoziale»; in altri termini, resta ferma «la collocazione dell'arbitrato rituale nell'ambito» delle ADR, e segnatamente nell'ambito dei sistemi di eterocomposizione delle liti<sup>220</sup>.

L'arbitrato irrituale (noto anche come “arbitrato libero”), invece, si ha quando le parti, con disposizione espressa per iscritto, prevedono che la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale, con la conseguenza che si applicano – in quanto compatibili – le norme sui contratti.

Si tratta di un istituto che non era previsto nella versione originaria del Codice, ma che, nondimeno, aveva trovato ampia diffusione nella prassi<sup>221</sup>.

Senonché, già la dottrina dell'epoca, aveva messo in rilievo come l'arbitrato rituale fosse «oppresso da una formalità che si trasformava in formalismo, sottoposto a

---

<sup>219</sup> *Ex multis*, Cass., Sez. Un., 25 ottobre 2013, n. 24153.

<sup>220</sup> Cfr. V. LOPILATO, *Manuale di diritto amministrativo. Parte speciale*, cit., pp. 1857 ss.

<sup>221</sup> Così G. MONTELEONE, *Il c.d. arbitrato irrituale previsto dall'art. 808 ter c.p.c.*, in *Giusto proc. civ.*, 2009, pp. 969 ss.

*rigidi controlli ed a spese maggiori di quelle del processo ordinario, l'arbitrato rituale si trovava ad avere, per certi versi, più svantaggi dello strumento del processo ordinario, che le parti volevano evitare»<sup>222</sup>; di contro, l'arbitrato "libero" – essendo molto più duttile e flessibile – consentiva al giudice e al processo di adeguarsi alla lite. Nel 2006, il legislatore – con il d.lgs. n. 40/2006 – ha introdotto l'art. 808-ter c.p.c., rubricato, appunto, «*arbitrato irrituale*», il quale detta, tra l'altro, delle regole particolari di impugnazione del lodo per annullabilità, disponendo che il lodo arbitrale.*

Tale norma prevede che le parti possono, con disposizione espressa per iscritto, stabilire che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 824-bis c.p.c., la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale.

Secondo l'orientamento prevalente, peraltro, la principale differenza tra i due modelli di arbitrato risiede nell'efficacia del lodo e, di conseguenza, nei diversi rimedi impugnatori: mentre, infatti, il lodo rituale ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria, il lodo irrituale ha efficacia di mera determinazione contrattuale<sup>223</sup>.

---

<sup>222</sup> In tal senso, F. CARNELUTTI, *Per una riforma dell'arbitrato*, in *Riv. dir. comm.*, I, 1923, p. 56.

<sup>223</sup> Cfr. C.I. BUONOCORE, *Sull'arbitrato rituale e "libero"*, cit., pp. 68 ss.

## 1.1. (segue) La mediazione

Chiariti i tratti essenziali dell'arbitrato nel sistema italiano, occorre adesso soffermarci sulla seconda forma di ADR disciplinata e particolarmente diffusa nell'ordinamento nazionale, vale a dire la mediazione. Come è noto, infatti, la diffusione delle ADR in Italia ha avuto una crescita esponenziale a seguito dell'approvazione del D.lgs. n. 28 del 2010<sup>224</sup> – e del conseguente d.m. n. 180 del 2010<sup>225</sup> – che ha introdotto, nell'ordinamento italiano, l'istituto della mediazione<sup>226</sup> finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali<sup>227</sup>.

Tale intervento normativo ha profondamente inciso sull'intera «mappatura del processo civile»<sup>228</sup>, introducendo nuove misure alternative di risoluzione delle controversie ed estendendole anche in contesti che fino ad oggi erano stati ritenuti di competenza esclusiva della giustizia statale<sup>229</sup>.

---

<sup>224</sup> Si fa riferimento al Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante “Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”.

<sup>225</sup> Si fa riferimento a Decreto del Ministero della Giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 recante “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”.

<sup>226</sup> In questi termini, D. DALFINO, *La mediazione civile e commerciale*, Giappichelli, Torino, 2022, pp. 19 ss.

<sup>227</sup> Così F.P. LUISO, *La delega in materia di mediazione e conciliazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, pp. 1257 ss.

<sup>228</sup> In tal senso, T.E. FROSINI, *Un diverso paradigma di giustizia: le alternative dispute resolutions*, cit., pp. 332 ss.

<sup>229</sup> Cfr. V. LOPILATO, *Manuale di diritto amministrativo. Parte speciale*, cit., pp. 1863 ss.

La finalità perseguita dal legislatore era stata quella di dare attuazione alle direttive europee, favorendo la diffusione, sul piano nazionale, della mediazione conciliativa quale metodo alternativo per la risoluzione delle controversie civili e commerciali, anche e soprattutto in un'ottica deflattiva del contenzioso pendente nei tribunali italiani, notoriamente «*sovraccarichi – per la eccessiva litigiosità delle parti, spesso alimentata dagli avvocati delle stesse – da non riuscire più a garantire giustizia in tempi ragionevoli*»<sup>230</sup>.

Ciò posto, per quanto riguarda la struttura e la natura della mediazione, occorre rilevare, in via generale, come si tratti di uno dei principali strumenti che consentono di addivenire alla conciliazione, collocandosi – quantomeno secondo parte della dottrina – in una peculiare posizione mediana tra i sistemi di autocomposizione e quelli di eterocomposizione delle liti<sup>231</sup>.

Essa, in particolare, presuppone lo svolgimento di un'attività – da parte di un soggetto terzo ed imparziale – volta ad assistere due o più soggetti non solo nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione della lite, ma anche nella formazione di una proposta finalizzata alla risoluzione della stessa, essendo strutturato alla stregua di un vero e proprio procedimento amministrativo, che viene affidato a determinati organismi, – pubblici o privati – abilitati a svolgere il

---

<sup>230</sup> Così P. MAZZAMUTO, *La mediazione conciliativa dopo la sentenza n. 272/2012 della Corte costituzionale*, in *Giureta*, 2012, pp. 529 ss.

<sup>231</sup> In questi termini, V. LOPILATO, *Manuale di diritto amministrativo. Parte speciale*, cit., pp. 1863 ss.

procedimento di mediazione (senza l'autorità per imporre una soluzione), iscritti in un registro istituito con decreto del Ministro della Giustizia.

Nel sistema italiano, la mediazione – essendo accessibile per chiunque – trova applicazione, in via generale, in tutte le controversie civili e commerciali che vertono su diritti disponibili, mentre in relazione ad alcune determinate materie essa costituisce, addirittura, una vera e propria condizione di procedibilità della futura domanda giudiziale<sup>232</sup>. Nello specifico, l'impianto normativo nazionale prevede e distingue tre diversi tipologie di mediazione: i) la mediazione cosiddetta facoltativa, liberamente scelta dalle parti; ii) la mediazione cosiddetta obbligatoria, imposta dalla legge, a pena di improcedibilità; iii) giudiziale, quando è il giudice a invitare le parti a intraprendere un percorso di mediazione (con ordinanza)<sup>233</sup>.

In altri termini, il legislatore delegato del 2010, per favorire il più possibile il ricorso di metodi alternativi di risoluzione delle controversie, aveva previsto – accanto a una mediazione facoltativa applicabile in generale a tutte le controversie aventi ad oggetto diritto disponibili – anche una mediazione “obbligatoria”, configurandola come vera e propria condizione di procedibilità dell'eventuale

---

<sup>232</sup> Cfr. G. VECCHIO, *Qualche valutazione sulle rilevanti novità in tema di media-conciliazione (una primissima lettura delle motivazioni della decisione della Corte costituzionale)*, in *Vita Notarile*, 2012, n. 3, pp. 1263 ss.

<sup>233</sup> Così T.E. FROSINI, *Un diverso paradigma di giustizia: le alternative dispute resolutions*, cit., pp. 332 ss.

giudizio, in relazione a talune materie espressamente elencate dallo stesso legislatore e più frequentemente oggetto di liti tra i cittadini<sup>234</sup>.

Come è noto, tuttavia, la Corte costituzionale<sup>235</sup> – con un'importante pronuncia del 2012 – ha dichiarato l'illegittimità costituzionale (per eccesso di delega) dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2010, nella parte in cui aveva introdotto la cosiddetta "mediazione obbligatoria"<sup>236</sup>, nelle materie dallo stesso indicate, quale condizione di procedibilità dell'eventuale giudizio instaurato dinanzi al tribunale civile<sup>237</sup>.

È bene precisare tuttavia che, nel caso di specie, la Corte costituzionale si era limitata a rilevare l'illegittimità costituzionale della mediazione obbligatoria sotto un profilo meramente formale, precisando infatti come, in via generale, l'obbligatorietà della mediazione, di per sé, non si ponga in contrasto con l'art. 24 Cost., a condizione tuttavia che non risulti «*associata anche all'onerosità*»<sup>238</sup>.

Senonché, a poco meno di tre anni dall'intervento del 2010, il legislatore, con il d.l. 21 giugno 2013 n. 69<sup>239</sup> – convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98 – ha

---

<sup>234</sup> In tal senso, P. MAZZAMUTO, *La mediazione conciliativa dopo la sentenza n. 272/2012 della corte costituzionale*, cit., pp. 529 ss.

<sup>235</sup> Si fa riferimento a Corte cost., 12 dicembre 2012, n. 272.

<sup>236</sup> Così R. CAPONI, *La mediazione obbligatoria a pagamento: profili di costituzionalità*, su [www.astrid-online.it](http://www.astrid-online.it).

<sup>237</sup> Cfr. P. MAZZAMUTO, *La mediazione conciliativa dopo la sentenza n. 272/2012 della corte costituzionale*, cit., pp. 529 ss.

<sup>238</sup> In tal senso, T.E. FROSINI, *Un diverso paradigma di giustizia: le alternative dispute resolutions*, cit., pp. 332 ss.

<sup>239</sup> Si fa riferimento al Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", in GU Serie Generale n.144 del 21-06-2013.



nuovamente ripristinato la mediazione obbligatoria per le controversie civili e commerciali<sup>240</sup>: attraverso tale intervento, il procedimento di mediazione viene nuovamente introdotto come condizione di procedibilità della domanda giudiziale – ancorché in una versione sperimentale e, quindi, temporanea (per quattro anni) – nelle materie elencate dal comma 1-*bis* dell’art. 5.

Tale disciplina è stata poi “stabilizzata” per effetto del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella l. 21 giugno 2017, n. 961, il cui art. 11-*ter*, ha modificato l’art. 5, comma 1-*bis*, d.lgs. n. 28 del 2010, eliminando il carattere temporaneo dell’istituto della mediazione<sup>241</sup>.

Anche successivamente, la regolamentazione della mediazione obbligatoria è stata oggetto di molteplici e significativi interventi normativi<sup>242</sup>.

Come è noto, peraltro, anche l’insorgenza della situazione di emergenza epidemiologica Covid-19 ha inciso anche sulla materia della mediazione: il comma 6-*ter* del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6 – introdotto con la legge 25 giugno 2020, n. 70 (di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 aprile 2020, n. 28) – ha previsto, infatti, che nelle «*nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle*

---

<sup>240</sup> Così P. MAZZAMUTO, *La mediazione conciliativa dopo la sentenza n. 272/2012 della corte costituzionale*, cit., pp. 529 ss.

<sup>241</sup> Cfr. S. TASSONE, *La mediazione. Ricostruzione normativa, improcedibilità e verifiche preliminari in udienza*, in *I metodi di risoluzione alternativa delle controversie: Focus su mediazione, negoziazione assistita e conciliazione giudiziale*, Scuola superiore della magistratura, Roma, 2022, pp. 56 ss.

<sup>242</sup> In tal senso, M. RUVOLO, *La Cassazione sulla presenza effettiva delle parti in mediazione – e sull’effettività del tentativo di conciliazione: – considerazioni critiche*, in *Il Corriere Giuridico*, 12, 2019, pp. 1533 ss..

*quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato ai sensi del comma 6-bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità della domanda»<sup>243</sup>.*

Da ultimo, giova anticipare sin d'ora che l'art. 7 del d.lgs. n. 149 del 2022 – nell'ambito della cosiddetta Riforma Cartabia – ha profondamente inciso anche sull'istituto della mediazione, ampliandone anzitutto l'ambito applicativo.

Nello specifico, alle categorie «già previste – condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari – si aggiungono le controversie in materia di contratti di»: i) associazione in partecipazione (artt. 2549 ss. c.c.); ii) consorzio (artt. 2602 ss. c.c.); iii) *franchising* (l. 129/2004); iii) contratto d'opera (artt. 2222 ss. c.c.); iv) contratto di rete (art. 3, co. 4 ter, d.l. 5/2009, conv. nella l. 33/2009); v) contratto di somministrazione (artt. 1559 ss. c.c.); vi) società di persone; vii) subfornitura (l. 192/1998).

Una delle questioni più discusse poste in materia di mediazione obbligatoria ha riguardato, in particolare, il rapporto tra la mediazione obbligatoria – per legge

---

<sup>243</sup> Così S. TASSONE, *La mediazione. Ricostruzione normativa, improcedibilità e verifiche preliminari in udienza*, cit., pp. 56 ss.

o per ordine del giudice – ed il procedimento per ingiunzione: in particolare, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno recentemente affrontato la problematica relativa alla individuazione del soggetto sui cui far ricadere le conseguenze negative dell'improcedibilità, tenendo conto del fatto che il legislatore non indicava chi, fra l'opposto e l'opponente, deve essere ritenuto onerato della proposizione dell'istanza di mediazione<sup>244</sup>.

Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione – superando, peraltro, il proprio precedente del 2015<sup>245</sup> – hanno affermato che «*nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della*

---

<sup>244</sup> Cfr. G. SPINA, *Mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo: parola alle Sezioni Unite*, in *Altalex.com*, 2019. A tal proposito, parte della dottrina aveva messo in evidenza come, se, da un lato, «è vero che la disciplina sulla mediazione si pone l'obiettivo di deflazionare il carico di lavoro dei giudici statali, cercando di rendere il processo una sorta di extrema ratio», dall'altro, «è anche vero che dell'attuazione di questo scopo deve farsi carico essenzialmente ed in prima battuta l'attore sostanziale» (M. BOVE, *Le ADR e la composizione stragiudiziale delle controversie: obblighi ed opportunità per il sistema della giustizia civile*, cit., pp. 31 ss.)

È bene evidenziare che la recente riforma Cartabia (d.lgs. n. 149 del 2022) ha preso atto della soluzione accolta dalle Sezioni Unite. Il comma 1 del nuovo art. 5-bis del decreto legislativo n. 28/2010 prevede infatti, espressamente, che «*nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo*».

<sup>245</sup> Si fa riferimento a Cass., Sez. Un., 3 dicembre 2015, n. 24629, ove si era ritenuto che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione è da porre a carico della parte opponente.

*parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo»<sup>246</sup>.*

Dalle considerazioni che precedono, emerge chiaramente come la mediazione – così come brevemente descritta – abbia in comune con l'arbitrato la presenza di un terzo, mentre presenza quale elemento comune alla transazione «*la rimessione alle parti (e non al terzo, come è nell'arbitrato) della volontà definitiva di conclusione dell'accordo amichevole*»<sup>247</sup>.

---

<sup>246</sup> Cfr. Cass., Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19596, cit. Sul punto, G. Balena, *Mediazione obbligatoria e procedimento per ingiunzione: l'intervento delle Sezioni Unite*, in *Questione Giustizia*, 2020, ove si legge che «*Il percorso argomentativo che ha condotto la Corte a questa soluzione, la quale lascia ovviamente aperta la strada alla riproposizione della domanda in un nuovo giudizio, si snoda attraverso i seguenti passaggi:*

*a) sul piano strettamente positivo, più di una disposizione, nel d.lgs. n. 28/2010, lascia intendere che l'onere di attivare la mediazione gravi su chi propone la domanda, ossia sull'attore, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si indentifica "in senso sostanziale" col creditore opposto: oltre all'art. 5, comma 1-bis, che fa espresso riferimento a colui che «intende esercitare in giudizio un'azione (...)», vengono in rilievo il 2° comma dell'art. 4, per cui l'istanza di mediazione deve indicare, tra l'altro, «le ragioni della pretesa», e il 6° comma dell'art. 5, che ricollega all'istanza di mediazione l'effetto interruttivo della prescrizione;*

*b) tenuto conto della natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, appare più conforme al sistema, una volta «instaurata l'opposizione e sciolto il nodo della provvisoria esecuzione», «che le parti riprendano ciascuna la propria posizione», e dunque che sia il creditore opposto, in quanto attore in senso sostanziale, a dover promuovere la mediazione;*

*c) sempre sul piano sistematico, quando il debitore si sia tempestivamente attivato promuovendo il giudizio di opposizione, «che è, in concreto, l'unico rimedio processuale che la legge gli riconosce in presenza di un provvedimento monitorio», apparirebbe «un'evidente forzatura» (ove si aderisse all'opposta soluzione, adottata dalla pronuncia del 2015) ricollegare all'eventuale sua inerzia nel promuovere la mediazione la medesima conseguenza – ossia l'esecutività del decreto ingiuntivo, derivante dall'improcedibilità del giudizio di opposizione – che l'art. 347 c.p.c. prevede per l'ipotesi di mancata proposizione dell'opposizione o di omessa o tardiva costituzione dell'opponente;*

*d) sul piano costituzionale, infine, far discendere dalla mancata instaurazione del procedimento di mediazione l'irrevocabilità del decreto ingiuntivo contrasterebbe con i principi espressi in tema di giurisdizione c.d. condizionata dalla Consulta, la quale in più occasioni ha ritenuto illegittime, in quanto lesive del diritto di azione, disposizioni che ricollegavano al mancato previo esperimento di un rimedio amministrativo la definitiva preclusione dell'azione o comunque l'inammissibilità della domanda».*

<sup>247</sup> In tal senso, V. LOPILATO, *Manuale di diritto amministrativo. Parte speciale*, cit., pp. 1863 ss.

## 1.2 (segue) La negoziazione assistita

Accanto all'arbitrato e alla mediazione, tra le principali forme di ADR presenti nel sistema giustizia italiano vi è poi la cosiddetta negoziazione assistita<sup>248</sup>.

Si tratta, in generale, di un procedimento che potrebbe condurre alla sottoscrizione, ad opera delle parti, di un accordo – vale a dire di una convenzione di negoziazione – attraverso cui esse decidono di cooperare per la risoluzione stragiudiziale della controversia tra loro insorta, mediante l'assistenza degli avvocati; soltanto in un secondo momento viene in rilievo l'attività di negoziazione vera e propria, la quale, a sua volta, può tradursi in un altro accordo (compositivo della lite) che, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale<sup>249</sup>.

In particolare, la negoziazione assistita si caratterizza perché non demanda ad un soggetto terzo ed imparziale – come avviene, invece, con la media-conciliazione – la direzione del tentativo di amichevole composizione della controversia; nella negoziazione assistita, in sostanza, sono gli avvocati delle parti ad essere investiti direttamente del ruolo di “mediatori giuridici” alla ricerca di una soluzione che riesca a ricomporre attraverso un accordo negoziale gli interessi contrapposti delle parti contendenti.

---

<sup>248</sup> Così S. DELLE MONACHE, *Profili civilistici della “negoziazione assistita”*, in *Giustiziacivile.com*

<sup>249</sup> In questi termini, M. RUVOLO, *Negoziazione assistita in materia civile: casi e questioni*, in *Unicost.eu*, 2019.

Diversamente dal procedimento di mediazione – in cui l’assistenza alle parti coinvolte finalizzata alla ricerca di un accordo condiviso dalle medesime, è assicurata da un soggetto terzo ed imparziale – pertanto, nella negoziazione assistita gli avvocati assistono e gestiscono, in prima persona, le parti nella negoziazione, sulla falsariga del modello francese della *procédure participative*<sup>250</sup>.

Di contro, diversamente da quanto avviene nell’arbitrato, la procedura di negoziazione assistita da avvocati opera prima dell’instaurazione del contenzioso in sede giudiziale, configurando quello che viene definito come un nuovo sistema di «*giustizia coesistenziale*»<sup>251</sup>.

D’altronde, come messo in rilievo dalla dottrina, la stessa locuzione “negoziazione assistita” sembra fare riferimento a due concetti che, pur essendo tra loro collegati, riguardano due diversi e progressivi stadi: dal punto di vista statico, essa identifica l’atto mediante il quale l’impegno delle parti viene consacrato, cioè la convenzione di negoziazione assistita; sul piano dinamico, invece, essa indica il rapporto di durata che consegue a tale atto, vale a dire la procedura di negoziazione assistita vera e propria, la quale può concludersi con la formalizzazione

---

<sup>250</sup> Cfr. R. METAFORA, *Procedure di risoluzione alternative delle liti in Francia*, in *unicost.eu*, 2019.

<sup>251</sup> In questi termini, C. TRAPUZZANO, *La negoziazione assistita da avvocati è procedura di degiurisdizionalizzazione che opera preventivamente all’instaurazione del contenzioso in sede giudiziale*, in C. TRAPUZZANO (a cura di), *Accordo di composizione della controversia (negoziazione assistita)*, Bussola del 09 maggio 2016, pp. 2 ss.

dell'accordo conciliativo o con una dichiarazione di scienza che attesta il mancato esito favorevole<sup>252</sup>.

È evidente, pertanto, che, mentre la mediazione si fonda soprattutto sul principio di centralità delle parti, nella negoziazione assistita, al contrario, l'elemento centrale resta quello «*delle pretese vantate, unitamente alle connesse considerazioni di natura processuale (quali ad esempio le concrete prove a disposizione su cui poter fondare un'azione giudiziale, con relativa previsione in merito all'esito atteso della lite)*»<sup>253</sup>.

Si tratta di un processo di negoziazione stragiudiziale, che coinvolge nelle trattative le parti, i rispettivi avvocati e gli eventuali altri professionisti che li assistono, in uno spirito di collaborazione, buona fede e trasparenza, allo scopo di raggiungere soluzioni concordate, facendo sì che siano le stesse parti a ricercare le soluzioni maggiormente corrispondenti ai propri interessi e bisogni<sup>254</sup>.

Per quanto riguarda, nello specifico, la disciplina della negoziazione assistita nel nostro ordinamento, occorre rilevare che il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 – convertito, modificazioni, in legge 10 novembre 2014, n. 162, recante “*Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'artrato in materia di processo civile*” – ha introdotto e disciplinato, nel nostro ordinamento, la “procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati”.

---

<sup>252</sup> *Ibidem*

<sup>253</sup> Cfr. G. SPINA, *Negoziazione assistita*, in *Altalex.com*, 2022.

<sup>254</sup> Così A.M. TEDOLDI, *Le ADR nella riforma della giustizia civile*, cit., pp. 38 ss.

Tale normativa prevede che, in caso di conferimento di un incarico all'avvocato, quest'ultimo ha il dovere (deontologico) di informare della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.

Qualora la parte, una volta resa edotta di tale facoltà, scelga di fare ricorso al procedimento di negoziazione assistita, l'avvocato sarà poi tenuto a formulare alla controparte un invito a stipulare una convenzione di negoziazione, indicando l'oggetto della controversia (che non può concernere né diritti indisponibili né cause lavoristiche) e avvertendo l'altra parte del fatto che la sua eventuale mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto potrebbe in futuro essere valutato dal giudice ai fini della determinazione del regime delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 (in materia di responsabilità aggravata della parte) e 642, comma 1 (relativo ai casi in cui il giudice deve concedere l'esecuzione provvisoria al decreto ingiuntivo) del Codice di procedura civile<sup>255</sup>. Ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, tuttavia, l'avvio del procedimento di negoziazione assistita è obbligatorio nei casi tassativamente indicati dalla legge: in tali ipotesi, la mancata tempestiva comunicazione dell'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, configurando una condizione di procedibilità, impedisce la proposizione in giudizio della relativa domanda giudiziale.

---

<sup>255</sup> In tal senso, M. RUVOLO, *Negoziazione assistita in materia civile: casi e questioni*, cit.



In particolare, con il decreto-legge in esame, la negoziazione assistita da avvocati diventa il principale strumento di risoluzione delle controversie familiari completamente alternativo rispetto a quello giurisdizionale<sup>256</sup>: essa, infatti, ha trovato il proprio ambito applicativo privilegiato proprio in un campo «*troppe volte drammaticamente tragico, delle liti familiari, favorendo l'ascolto, il confronto dialogico, la ricerca di nuovi equilibri, se non di una vera e propria catarsi trasformativa dopo la crisi*»<sup>257</sup>.

La finalità perseguita dal legislatore del 2014 era, chiaramente, quella di contenere e di snellire il contenzioso familiare, anche attraverso la configurazione di un peculiare strumento finalizzato a porre rimedio ad una situazione ormai intollerabile della giustizia italiana, caratterizzata da milioni di cause civili pendenti che gravano sui Tribunali e da una durata media del processo tale da obbligare molti cittadini ad adire la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

In altri termini, proprio nel delicato settore del diritto delle persone, dei minori e delle famiglie, la negoziazione assistita viene a configurare un peculiare metodo non contenzioso di risoluzione dei conflitti, che – mettendo al centro la volontà delle persone – consente di individuare le soluzioni più aderenti ai bisogni particolari di ogni famiglia e di affrontare tutti «*gli aspetti derivanti alla crisi familiare,*

---

<sup>256</sup> Così M. GIANMARCO, *Laboratorio sulle liti di famiglia: tecniche di composizione nella negoziazione assistita, nella mediazione e nel processo*, in *I metodi di risoluzione alternativa delle controversie: Focus su mediazione, negoziazione assistita e conciliazione giudiziale*, Scuola superiore della magistratura, Roma, 2022, pp. 161 ss.

<sup>257</sup> Cfr. A.M. TEDOLDI, *Le ADR nella riforma della giustizia civile*, cit., pp. 38 ss.

*legali, economici e relazionali, in un clima di fiducia e trasparenza, con il supporto di professionisti qualificati»<sup>258</sup>.*

In particolare, il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 ha introdotto due diversi sistemi di eterocomposizione delle liti in materia di separazione consensuale o di divorzio<sup>259</sup>.

Il primo è previsto dall'art. 6 del medesimo decreto – rubricato “*Convenzione di negoziazione assistita da avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti*” – il quale prevede la possibilità per le parti di raggiungere un accordo di separazione o di divorzio con gli avvocati. Tale accordo deve essere inviato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente che, se non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nulla osta. Se ci sono figli minorenni o maggiorenni incapaci, il Procuratore deve verificare anche se l'accordo realizza gli interessi dei figli e, ove ciò non avvenga, manda gli atti al Tribunale, che fisserà la comparazione delle parti (e il giudizio continua nelle forme del rito giudiziale)<sup>260</sup>.

L'art. 12 del medesimo decreto – rubricato “*Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle*

---

<sup>258</sup> In tal senso, A.M. TEDOLDI, *Le ADR nella riforma della giustizia civile*, cit., pp. 38 ss.

<sup>259</sup> Così V. LOPILATO, *Manuale di diritto amministrativo. Parte speciale*, cit., pp. 1863 ss.

<sup>260</sup> *Ibidem*

*condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile*" – prevede, invece, la possibilità alternativa di separazione davanti al Sindaco (con l'assistenza facoltativa dell'avvocato), la quale è possibile solo se non ci sono figli minori o maggiorenni incapaci.

In entrambe le ipotesi, i coniugi sono liberi di accordarsi sull'affievolimento o lo scioglimento del vincolo matrimoniale, nonché sulla modifica delle condizioni di separazione o divorzio, senza dover avviare alcun procedimento giudiziale, tantomeno per chiedere al Giudice l'omologazione di un accordo già raggiunto in altra sede<sup>261</sup>. Sul punto, la dottrina ha messo in rilievo come gli aspetti maggiormente problematici posti dalla negoziazione assistita in ambito familiare siano essenzialmente due: il primo è legato all'esistenza di situazioni soggettive tradizionalmente sottratte all'area dell'autonomia privata, soprattutto in ragione della peculiare delicatezza dei soggetti coinvolti; il secondo, invece, attiene al rischio concreto che il ricorso a siffatta procedura alternativa di soluzione delle controversie possa tradursi, di fatto, in un abuso del mezzo rispetto allo scopo per il quale è stato introdotto<sup>262</sup>.

---

<sup>261</sup> In questi termini, M.A. LUPOLI, *Separazione e divorzio*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2015, p. 283.

<sup>262</sup> Così C. TRAPUZZANO, *La negoziazione assistita da avvocati è procedura di degiurisdizionalizzazione che opera preventivamente all'instaurazione del contenzioso in sede giudiziale*, cit., pp. 2 ss.

### 1.3 (segue) Gli strumenti alternativi in materia assicurativa

Da ultimo, a conclusione di questa breve panoramica sulle principali forme di ADR nel sistema nazionale, occorre rilevare che con il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68<sup>263</sup> – che ha modificato il Codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005) – si è data attuazione alla Direttiva 2016/97/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016<sup>264</sup> sulla distribuzione assicurativa (rifusione), nota anche come Direttiva IDD (*Insurance Distribution Directive*), che costituisce il punto di partenza per coordinamento delle disposizioni nazionali in materia di accesso alle attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa<sup>265</sup>.

Come è noto, infatti, il legislatore europeo, già da tempo, ha scelto di adottare gli strumenti alternativi alla giurisdizione anche in materia assicurativa<sup>266</sup>, allineandosi, in tal modo, alla disciplina sostanzialmente unitaria delle procedure alternative di risoluzione delle controversie nell'ambito dei Paesi membri<sup>267</sup> e rendendo sempre più concreto e diffuso il ricorso all'arbitrato per il contenzioso

---

<sup>263</sup> Si fa riferimento al Decreto-Legislativo 21 maggio 2018, n. 68, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa”.

<sup>264</sup> Si fa riferimento alla Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa.

<sup>265</sup> Cfr. P. CORRIAS, *Profili generali della nuova disciplina recata dalla Direttiva 2016/97/EU (A general analysis of the new Directive 2016/97/UE)*, in *Riv. trim. dir. econ.*, 2018, pp. 158 ss.

<sup>266</sup> In tal senso, A. VALSECCHI, *I sistemi di ADRS nel settore finanziario: l'esperienza dei maggiori ordinamenti europei*, in *Anal. giur. econ.*, 2011, p. 103.

<sup>267</sup> Così N. SOLDATI, *La Insurance Distribution Directive: verso un ulteriore sistema di risoluzione delle controversie presso l'IVASS*, cit., pp. 2 ss.

legato alle polizze infortuni<sup>268</sup>. L'obiettivo perseguito è quello di aumentare la qualità del servizio di distribuzione assicurativa<sup>269</sup>, attraverso la previsione di una serie di regole e principi applicabili ad ogni tipologia di vendita, a prescindere dal canale distributivo, dall'intermediario e dal prodotto distribuito<sup>270</sup>. In tale prospettiva, sono stati previsti sistemi più efficienti e semplificati di gestione dei registri e di vigilanza sulle imprese e sugli intermediari, soprattutto in un'ottica di rafforzamento della tutela del consumatore<sup>271</sup>. Ebbene, sul piano interno, per dare attuazione al decreto n. 68 del 2018, l'IVASS ha provveduto «ad emanare la normativa secondaria di propria appartenenza costituita da tre Regolamenti in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa, trasparenza, pubblicità e realizzazione dei prodotti e irrogazione delle sanzioni amministrative»<sup>272</sup>.

---

<sup>268</sup> Cfr. N. SOLDATI, *Il terzo pilastro ADR presso le autorità indipendenti: l'arbitro IVASS*, in *Rivista assicurazioni*, fasc. 1, 2023, pp. 75 ss.

<sup>269</sup> In questi termini, S. AZZOLINO, *Le alternative dispute resolution nel settore assicurativo: l'Arbitro per le controversie assicurative*, in *Ius in itinere*, 2020.

<sup>270</sup> *Ibidem*

<sup>271</sup> Cfr. S. LANDINI, *Distribuzione assicurativa da IDD al decreto attuativo passando per EIOPA e IVASS*, in *Dir. merc. ass. e fin.*, 2018, pp. 183 ss.

<sup>272</sup> Così N. SOLDATI, *La Insurance Distribution Directive: verso un ulteriore sistema di risoluzione delle controversie presso l'IVASS*, cit., pp. 2 ss. Si fa riferimento, in particolare: i) al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, recante: «Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (Disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private»; ii) al Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018, recante: «Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private»; iii) al Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018, recante: «Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di sistema di governo societario di cui al titolo III (esercizio dell'attività assicurativa) e in particolare al capo i (disposizioni generali), articoli 29-bis, 30, 30-bis, 30-quater, 30-quinques, 30-sexies, 30-septies, nonché di cui al titolo XV (vigilanza sul gruppo), e in particolare al capo III (strumenti di vigilanza sul gruppo), articolo 215-bis (sistema di governo societario del gruppo), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private - modificato

Nello specifico, ai fini che maggiormente rilevano in questa sede, occorre rilevare che la suddetta normativa ha previsto, in diversi articoli del Codice delle assicurazioni private, l'impiego di procedure stragiudiziali di risoluzioni delle controversie<sup>273</sup>. Si pensi, in particolare, all'art. 120 del predetto Codice, il quale impone agli intermediari assicurativi iscritti al registro di cui all'art. 109, comma 2 – così come anche alle imprese di assicurazione – prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, di fornire al contraente le informazioni relative non solo alle procedure di reclamo ma anche alle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'art. 187-ter del medesimo Codice<sup>274</sup>.

In particolare, il Codice delle assicurazioni – come modificato a seguito dell'attuazione della Direttiva 2016/97/UE – contempla «*un nuovo articolo destinato a rivoluzionare anche nel settore assicurativo il ricorso agli strumenti ADR*», posto che, «*sulla scia di quanto già avvenuto nel settore bancario a fare tempo dal 2009 con l'Arbitro bancario finanziario e in quello dell'intermediazione finanziaria dal 201638 con l'Arbitro per le controversie finanziarie, è in corso di predisposizione da parte dell'IVASS la normativa secondaria prevista dall'art. art. 187 ter CAP che darà alla luce il terzo arbitro*

---

dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, conseguente all'attuazione nazionale delle linee guida emanate da EIOPA sul sistema di governo societario».

<sup>273</sup> *Ibidem*

<sup>274</sup> *Ibidem*

*settoriale sotto l'egida dell'Autorità di settore che dovrebbe prendere il nome di "Arbitro assicurativo"»<sup>275</sup>.*

Tale Arbitro, in particolare – che sarà disciplinato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, su proposta dell'IVASS, nel rispetto dei principi delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V, titolo 2-*bis* del Codice del consumo – dovrà assicurare, soprattutto, i criteri della rapidità, dell'economicità e dell'effettività della tutela, fermo restando che, per evitare possibili sovrapposizioni normative con il d.lgs. n. 28 del 2018, il già citato art. 187-*ter* prevede chiaramente che il ricorso all'Arbitro assicurativo non pregiudica il ricorso ad ogni altro strumento di tutela previsto dall'ordinamento, «*essendo le norme tra loro complementari*»<sup>276</sup>.

---

<sup>275</sup> *Ibidem*

<sup>276</sup> *Ibidem*

## 2. Le ADR alla luce della nuova riforma della giustizia civile

Prima di procedere all'esame più approfondito dei profili comuni e differenziali che sussistono tra le forme di ADR sopra esaminate e le negoziazioni paritetiche, appare utile soffermarsi brevemente sulle novità introdotte in materia dalla nuova riforma della giustizia civile.

Come è noto, infatti, il d.lgs. n. 149 del 2022 – attuativo della delega contenuta alla legge n. 206 del 2021 – ha profondamente inciso, tra l'altro, sul sistema degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie nell'ambito del processo civile italiano.

Gli artt. 7-9 di tale decreto legislativo, infatti, hanno potenziato e rafforzato le ADR e, in particolare, la mediazione, la negoziazione assistita e l'arbitrato<sup>277</sup>.

L'obiettivo perseguito dall'intera riforma è stato infatti quello di armonizzare tutta la normativa relativa agli strumenti di "giustizia alternativa" anche e soprattutto al fine di garantire il paritario accesso di tutti alle suddette procedure: in tale prospettiva, ad esempio, deve essere letta la l'estensione del gratuito patrocinio alla mediazione, trattandosi di una fase propedeutica all'azione giudiziaria<sup>278</sup>.

---

<sup>277</sup> In tal senso, A.M. TEDOLDI, *Le ADR nella riforma della giustizia civile*, cit., pp. 7 ss.

<sup>278</sup> In questi termini, R. IZZO, *Prefazione*, in *Mediazione e composizione crisi da sovraindebitamento*, 2022, pp. 4 ss.



Ed invero, già la Relazione illustrativa del Disegno di Legge AS 1662 – recante *“Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”* – affermava chiaramente che per raggiungere l’obiettivo di assicurare maggiore effettività nell’accesso alla giustizia occorresse riformare la disciplina degli strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie, valorizzando proprio *«la riconosciuta coesistenza e complementarietà delle due vie, giudiziale e stragiudiziale, quale strumento di ampliamento della risposta di giustizia a beneficio dei singoli interessati e della collettività»*<sup>279</sup>.

Le ADR, infatti, sono naturalmente e fisiologicamente idonee a perseguire gli obiettivi di efficienza del sistema, dando una risposta adeguata e tempestiva delle richieste di risoluzione dei conflitti tra privati, garantendo altresì una valorizzazione dell’autonomia privata anche a scopi conciliativi<sup>280</sup>.

Da qui, la necessità di operare un vero e proprio *«mutamento culturale di approccio alla risoluzione stragiudiziale dei conflitti, incentivando i privati, le imprese e i*

---

<sup>279</sup> Cfr. Relazione illustrativa del Disegno di Legge AS 1662, recante *“Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”*.

<sup>280</sup> *Ibidem*

*professionisti a utilizzare tali strumenti avvalendosi dell'assistenza da parte di professionisti dotati di specifiche competenze e adeguatamente formati»<sup>281</sup>.*

A ben vedere, peraltro, la legge delega prevedeva due diversi percorsi da seguire nella riforma della disciplina delle ADR: il primo era quello finalizzato ad incidere a modificare le normative in materia di mediazione civile, commerciale e negoziazione assistita già esistenti; il secondo, invece, mirava alla creazione di un testo unico in materia di risoluzione alternativa delle controversie<sup>282</sup>, al fine di raccogliere e armonizzare tutte le discipline esistenti in materia di strumenti complementari alla giurisdizione<sup>283</sup>.

Sotto il primo profilo, la riforma della giustizia in esame ha anzitutto cercato di incentivare lo strumento della mediazione, chiarendo peraltro alcuni aspetti

---

<sup>281</sup> *Ibidem*

<sup>282</sup> Così P. BARTOLOMUCCI, *Le negoziazioni paritetiche quali procedure di risoluzione alternativa delle controversie di consumo: linee evolutive e prospettive*, cit., pp. 12 ss.

<sup>283</sup> In tal senso, si veda O. DESIATO, *Adr in materia di consumo e l'opera di armonizzazione ancora a metà del guado*, in *Judicium*, 2023, pp. 2 ss., secondo cui «L'idea non è nuova, riecheggia a tratti le indicazioni già fornite dalla Commissione istituita per l'elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumenti alternativi e dalla Commissione di studio per l'elaborazione di ipotesi di organica disciplina e riforma degli strumenti di degiurisdizionalizzazione». Sul punto, si veda anche VIII Rapporto di Consumers' Forum, *Conciliazioni paritetiche e ADR*, 2022, ove si legge che «l'inserimento nel TUSC dovrebbe essere riservato alle negoziazioni paritetiche perché esse hanno già ottenuto un riconoscimento legislativo nell'ambito della disciplina delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie di consumo, di cui all'art. 141-ter cod. cons.; se infatti il nuovo testo unico è chiamato a coordinare tutte le procedure "previste dalla legge" non potrebbe non ritenersi applicabile tale riferimento anche alle conciliazioni paritetiche. Ancora, la presenza delle conciliazioni paritetiche nel testo unico rappresenterebbe un riconoscimento normativo che si pone in linea con la ratio stessa della delega, che è proprio quella di introdurre quanti più strumenti possibili (giudiziali e non) per rendere il sistema più efficiente e sostenibile. La compresenza, in un quadro coordinato e coerente, di una molteplicità di procedure diverse sul piano tipologico ma tutte parimenti efficienti se viste in relazione alle specificità delle singole controversie, assicura una risposta efficace ai bisogni di giustizia dei cittadini».

controversi della relativa disciplina, anche allo scopo di abbattere il 40% dell'arretrato del contenzioso civile.

In particolare, in materia di mediazione, è stato interamente riscritto l'art. 5 del d.lgs. 28 del 2010: il comma 1-*bis* è stato eliminato, mentre le ipotesi di mediazione obbligatoria ivi contenute sono state riportate – oltre che sensibilmente ampliate – nel comma 1 del medesimo articolo.

Il nuovo comma 2 dell'art. 5 disciplina, adesso, i rapporti tra mediazione obbligatoria e processo, ribadendo la necessità del previo esperimento della mediazione nelle materie di cui al comma 1 è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e che quando tale condizione non è rispettata e viene proposta domanda giudiziale, la relativa eccezione deve essere sollevata o rilevata d'ufficio, a pena di decadenza, non oltre la prima udienza<sup>284</sup>, mentre la mediazione demandata dal giudice – che prima era disciplinata dal vecchio comma 2 dell'art. 5 – ha trovato autonoma collocazione nel nuovo art. 5-*quater* d.lgs. n. 28 del 2010.

Il comma 3 della novellata disposizione riprende, invece, quanto già previsto nel primo periodo del previgente comma 1-*bis*, prevedendo «*che le parti possano assolvere alla condizione di procedibilità esperendo, in alternativa alla mediazione, le ADR eteronome (ben diverse dalla mediazione) ivi specificamente elencate, proponendo entro i limiti previsti per ciascuno strumento: a) ricorso all'ABF (Arbitro Bancario Finanziario), istituito dalla Banca d'Italia per le controversie in materia bancaria (art. 128-bis TUB,*

---

<sup>284</sup> In tal senso, A.M. TEDOLDI, *Le ADR nella riforma della giustizia civile*, cit., pp. 7 ss.

d.lgs. 385/1993); b) ricorso all'ACF (Arbitro dei Contratti Finanziari), istituito dalla CONSOB per le controversie in materia finanziaria (art. 32-ter TUF, d.lgs. 58/1998); c) ricorso all'AAS (Arbitro Assicurativo), istituendo a cura di IVASS, ai sensi dell'art. 187.1 cod. ass. priv. (d.lgs. 209/2005); d) le procedure di conciliazione o di arbitrato presso le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità per controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti il servizio, ai sensi dell'art. 2, comma 24, lett. b), l. 481/1995»<sup>285</sup>.

Particolarmente interessante appare poi l'estensione dell'obbligatorietà della mediazione a tutti i contratti di qualsiasi natura stipulati in circostanza di Covid, oltre che ai contratti di associazione in partecipazione, consorzio, *franchising*, ai contratti d'opera, di somministrazione, di società di persone e di subfornitura: si tratta, invero, di una previsione che mostra chiaramente la volontà del legislatore nazionale di rafforzare e implementare, in modo significativo, il sistema delle ADR nel nostro ordinamento<sup>286</sup>.

---

<sup>285</sup> *Ibidem*

<sup>286</sup> In tal senso, R. IZZO, *Prefazione*, cit., pp. 4 ss., ove si legge che «Fermo restando che l'art. 6 bis del D.L. n. 6/2020 aveva già stabilito che il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza da COVID-19 fosse sempre valutato ai fini dell'esclusione ex artt. 1218 e 1223 c.c. della responsabilità del debitore anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardi o omessi adempimenti, la norma in esame dispone ora che, nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali appunto il rispetto delle misure di contenimento può essere valutato ai sensi dell'articolo sopra ricordato, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda. La norma in parola apre quindi un importante spiraglio per un ricorso generalizzato alla mediazione nella gestione di tutti i contenziosi derivanti dalla situazione emergenziale degli ultimi mesi o ad essa in qualche modo connessi. L'obiettivo di tale scelta politica come innanzi citato è innegabile se si considera inoltre che la consulenza tecnica eventualmente svolta in sede di mediazione (C.T.M.), sull'accordo delle parti potrà esser ormai prodotta in giudizio e sottoposta al giudice quale esito pre-istruttorio del processo, velocizzando così l'iter successivo ed evitando ulteriori esborsi in sede di contenzioso. Ulteriore elemento che conferma l'indirizzo legislativo in tema di ADR è dato dall'

Anche l'istituto della negoziazione assistita da avvocati è stato profondamente modificato dalla recente riforma della giustizia civile: a partire dal 22 giugno 2022, infatti, l'art. 6 d.l. 132/2014 «è stato opportunamente esteso dalla l. 206/2021 alle controversie in materia di: - affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, - modifica delle condizioni di separazione, divorzio, scioglimento delle unioni civili e affidamento e mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio e – alimenti»<sup>287</sup>.

In particolare, nel dare attuazione alla legge delega n. 206 del 2021, la disciplina della negoziazione assistita presenta tre diversi profili di novità:

- i) l'inclusione delle controversie di lavoro subordinato e parasubordinato;
- ii) l'attività di istruzione stragiudiziale;
- iii) il patrocinio a spese dello Stato, quando la negoziazione assistita costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- iv) l'assegno divorzile in unica soluzione<sup>288</sup>.

---

*introduzione dell'ulteriore figura specializzata dell'esperto negoziatore di cui al d.l. n. 118/2021, per la gestione delle crisi di impresa e la conseguenziale tutela dei creditori».*

<sup>287</sup> Così A.M. TEDOLDI, *Le ADR nella riforma della giustizia civile*, cit., pp. 7 ss.

<sup>288</sup> *Ibidem*. Sul punto, si veda quanto affermato anche da R. IZZO, *Prefazione*, cit., pp. 4 ss., ove si legge che «La riforma si è incentrata quindi sul potenziamento preferenziale della procedura di mediazione civile e commerciale, sull'estensione della negoziazione assistita anche nelle controversie di lavoro (in cui si prevede la possibilità, per i consulenti del lavoro di partecipare al procedimento, nonché applicazione della negoziazione assistita anche nella trattazione di dispute inerenti i figli minori naturali) e sul potenziamento dell'arbitrato analogamente al sistema giuridico britannico di Common Law, al fine di "europeizzare" l'immagine della giustizia italiana ed incentivare così gli investimenti stranieri sul territorio nazionale. Pari rilievo riveste, altresì, l'evoluzione della normativa inerente alla gestione della crisi da sovraindebitamento alla luce del cd. "Decreto Ristori" (L. 176/2020) e del nuovo Codice della Crisi di Impresa e di Insolvenza di cui abbiamo pure analizzato i profili salienti nelle precedenti edizioni, quale strumento per aiutare non solo i piccoli imprenditori ma anche le famiglie ed i consumatori a fronteggiare i debiti incrementatisi con la crisi socio-economica frutto della pandemia e dei nuovi assetti che la guerra

È interessante evidenziare, peraltro, come la Riforma Cartabia abbia fortemente inciso anche sulla disciplina giuslavoristica, ammettendo anche la possibilità di esperire la negoziazione assistita nelle controversie relative ai rapporti di lavoro elencati nell'art. 409 c.p.c., e dunque con riguardo a tutte le controversie di competenza del giudice del lavoro.

Non si tratta, peraltro, di una condizione di procedibilità per adire all'autorità giudiziaria, bensì di un peculiare e ulteriore strumento volto a ridurre il carico del contenzioso e a definire bonariamente una lite, riconoscendo un ruolo privilegiato agli avvocati<sup>289</sup>.

### **3. La “sostenibilità” delle ADR e delle negoziazioni paritetiche**

Tra i principali obiettivi che hanno spinto il legislatore a prevedere e potenziare le forme alternative alla *formal justice* vi è indubbiamente quello relativo all'efficiamento, alla sostenibilità e all'ammodernamento del sistema giudiziario nel suo complesso<sup>290</sup>.

---

*in corso sta determinando e tanto al fine di provare a cautelare quei valori di dignità sociale che son propri dell'Uomo e sono sanciti e tutelati sia dal diritto nazionale che internazionale, seppur in uno scenario fortemente compromesso».*

<sup>289</sup> Così P. DI NUNZIO, *Negoziazione assistita nelle controversie di lavoro: una nuova possibilità prima del contenzioso*, in *Lavoro Diritti Europa*, n. spec., 2023, pp. 2 ss.

<sup>290</sup> Cfr. P. BARTOLOMUCCI, *Le negoziazioni paritetiche quali procedure di risoluzione alternativa delle controversie di consumo: linee evolutive e prospettive*, cit., pp. 12 ss.

Nonostante i metodi di valutazione dell'efficienza della giustizia siano fondati, per lo più, su criteri di tipo economicistico e aziendalistico, il giudizio sulla sostenibilità non può essere ridotto «*al risultato di un'equazione matematica che misura tempi e costi*», dovendo al contrario avere quale punti di riferimento «*principi, metodi e forme che favoriscono – attraverso la risoluzione delle controversie – la repressione dei livelli di conflittualità e il raggiungimento di uno sviluppo umano in grado di soddisfare i bisogni di una comunità, nel continuo perseguimento del suo progresso culturale, umano, sociale ed economico, senza compromettere i bisogni delle future generazioni*»<sup>291</sup>.

La mediazione, ad esempio, rappresenta uno dei principali strumenti di giustizia sostenibile: essa, infatti, porta ad un accordo che – essendo “cucito” su misura per le parti protagoniste del conflitto – viene eseguito con maggiore facilità, senza richiedere l'intervento dei poteri pubblici<sup>292</sup>.

Più in generale, la dottrina ha messo in evidenza come la mediazione – al pari delle altre procedure di ADR innanzi esaminate – risulta essere sostenibile non solo per le parti litiganti, ma anche la comunità complessivamente considerata, consentendo un significativo risparmio di tempo e denaro nella gestione del contenzioso<sup>293</sup>.

---

<sup>291</sup> *Ibidem*

<sup>292</sup> *Ibidem*, ove si legge che «*La mediazione consente di alleggerire il carico di lavoro dei tribunali specie nelle controversie bagatellari con notevole risparmio di denaro pubblico. La reciproca soddisfazione di interessi e bisogni è la chiave di una strategia vincente dell'impresa che intende creare valore. Si diffondono sempre di più le clausole multi-step nei contratti e negli statuti che prevedono diversi livelli per affrontare la lite: prima mediazione poi arbitrato/contenzioso*».

<sup>293</sup> Così C. CALABRESI, *La mediazione e la giustizia sostenibile*, in 101mediatori.it, 2023.

Ebbene, soprattutto le negoziazioni paritetiche, infatti, rappresentano delle soluzioni rapidi e accessibili ed economicamente più contenute rispetto ai costi di accesso alla giustizia ordinaria<sup>294</sup>.

Ed è proprio la grande sostenibilità che caratterizza la procedura delle negoziazioni paritetiche, che si presenta come particolarmente accessibile e poco onerosa, consentendo di risolvere agevolmente (e con costi sostenuti) non solo questioni di modesta entità economica (cosiddette *small claims*) in breve tempo, ma anche controversie di elevato valore economico, soprattutto nel settore bancario e finanziario.

Del resto, proprio per facilitare il più possibile l'accessibilità a tale strumento di ADR, molte aziende hanno cercato di uniformare la modulistica per l'inoltro delle domande di negoziazione, condividendola con le imprese dello stesso comparto e creando piattaforme *online* che consentono ai conciliatori di monitorare lo stato di avanzamento delle pratiche e di dialogare agevolmente con l'azienda.

Più in generale, le imprese e le associazioni hanno avviato diversi tavoli di confronto per uniformare le procedure allo scopo di fornire un servizio il più possibile "a misura" del consumatore<sup>295</sup>.

---

<sup>294</sup> In tal senso, si veda l'VIII Rapporto di Consumers' Forum, *Conciliazioni paritetiche e ADR*, 2022.

<sup>295</sup> *Ibidem*, ove si legge che «I riconoscimenti ottenuti, in virtù del percorso attuato negli ultimi trent'anni hanno reso possibile l'adeguamento dei processi in gioco in evoluzione. Ciononostante, bisogna sempre tenere a mente la natura di procedura negoziata della conciliazione paritetica per riuscire, attraverso il dialogo, ad adattare i sistemi alle esigenze della collettività, in continuo mutamento».



Da ultimo, come già anticipato in precedenza, giova rilevare che, proprio al fine di implementare l'efficienza e la sostenibilità delle ADR, la recentissima riforma della giustizia ha esteso il beneficio del patrocinio a spese dello Stato – in ossequio ai principi costituzionali e comunitari – agli strumenti della mediazione e della negoziazione assistita, riconoscendo altresì un credito di imposta a favore degli Organismi commisurato alla parte non esigibile del compenso per le prestazioni di assistenza legale svolta per coloro che sono ammessi al gratuito patrocinio<sup>296</sup>.

È interessante evidenziare, peraltro, che tale soluzione era già stata anticipata dalla Corte costituzionale<sup>297</sup> che, proprio nel 2022, aveva dichiarato l'incompatibilità costituzionale delle norme del Testo Unico delle spese di giustizia che non consentono alla parte meno abbiente di accedere al patrocinio a spese dello Stato

---

<sup>296</sup> In questi termini, V. LANGELLA, *Il Gratuito Patrocinio: da strumento di tutela dei "miserabili" al riconoscimento costituzionalmente orientato di "garanzia dei diritti incompressibili dell'uomo" anche in sede di mediazione obbligatoria e/o delegata. Profili di illegittimità della lacunosa normativa in merito e novità introdotte dalla L. 206/2021 anche alla luce della sentenza di Cassazione n.10/2022*, in *Mediazione e composizione crisi da sovraindebitamento*, 2022, pp. 14 ss.

<sup>297</sup> Cfr. Corte cost., 20 gennaio 2022, n. 10, con cui la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*. (Testo A)», nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all'attività difensiva svolta nell'ambito dei procedimenti di mediazione di cui all'art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo, nonché dell'art. 83, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che, in tali fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore provveda l'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia.

per il procedimento di mediazione obbligatorio che si concluda con l'accordo, cui non segua quindi un contenzioso giudiziario<sup>298</sup>.

Secondo la Consulta, infatti, *«nel momento in cui si concepisce la mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 co.1 bis del D.lgs.28/2010 come strumentale e necessaria ad accedere alla giurisdizione è del tutto distonica e priva di alcuna giustificazione l'esclusione del patrocinio a spese dello Stato, quando la medesima mediazione si sia conclusa con successo e non sia stato in concreto seguita dalla proposizione giudiziale della domanda»*<sup>299</sup>.

Alla base vi è il rilievo per cui il rischio di dover sopportare le spese difensive per il procedimento di mediazione obbligatoria risulterebbe infatti assolutamente *«disincentivante per i non abbienti e dunque pregiudizievole nella prospettiva della piena realizzazione del diritto di difesa presidiato anche dall'istituto del patrocinio a spese dello Stato, giacchè lederebbe il loro diritto di accedere alla tutela giurisdizionale in condizione di uguaglianza rispetto a quanti dispongono di mezzi economici adeguati»*<sup>300</sup>.

---

<sup>298</sup> In tal senso, V. LANGELLA, *Il Gratuito Patrocinio: da strumento di tutela dei "miserabili" al riconoscimento costituzionalmente orientato di "garanzia dei diritti incompressibili dell'uomo" anche in sede di mediazione obbligatoria e/o delegata. Profili di illegittimità della lacunosa normativa in merito e novità introdotte dalla L. 206/2021 anche alla luce della sentenza di Cassazione n.10/2022*, cit. pp. 15 ss.

<sup>299</sup> Così Corte cost., 20 gennaio 2022, n. 10, cit. Del resto, come chiarisce lo stesso Giudice delle leggi, sarebbe del tutto *«incongruo che ad impedire la liquidazione dei compensi a carico dello Stato sia l'intervento della conciliazione, ovvero proprio dell'evento che evita la celebrazione del processo e soddisfa così la finalità deflattiva del contenzioso a cui è preordinata la mediazione obbligatoria»*.

<sup>300</sup> In questi termini, Corte cost., 20 gennaio 2022, n. 10, ove si legge che, nel caso di specie, *«sono nitidamente in gioco il pieno sviluppo della persona umana di cui all'art. 3 secondo comma Cost. e l'intero impianto dell'inviolabile diritto al processo di cui ai primi due commi dell'art. 24 Cost., si tratta quindi di «spese costituzionalmente necessarie, inerenti in senso lato all'erogazione di prestazioni sociali incompressibili che incideranno sul bilancio, ma non sarà quest'ultimo a condizionarne la doverosa erogazione»*

#### 4. Le principali differenze tra le negoziazioni paritetiche e le altre ADR

Dopo aver ricostruito, in via generale, i tratti essenziali delle negoziazioni paritetiche e dei principali strumenti di ADR contemplati e disciplinati nel nostro ordinamento, occorre adesso soffermarci sugli elementi differenziali che sussistono tra le negoziazioni paritetiche e le altre forme di risoluzione alternativa delle controversie innanzi esaminate.

In via generale, giova evidenziare che le negoziazioni paritetiche – quale specifico strumento di risoluzione stragiudiziale di specifiche controversie di consumo – presentano delle «*caratteristiche ontologiche “ibride” e del tutto peculiari*», che le rendono non del tutto riconducibili alle altre forme di ADR, configurando una speciale forma di «*ADR di consumo, di natura volontaria e valutativa*»<sup>301</sup>.

Le negoziazioni paritetiche, infatti, rappresentano un *unicum* nel panorama delle procedure stragiudiziali in Europa, configurando delle vere e proprie *best practice* nelle relazioni tra imprese e consumatori<sup>302</sup>.

Tra le negoziazioni paritetiche e la mediazione obbligatoria sussistono diverse e rilevanti differenze. Il primo elemento di diversità risiede nella non obbligatorietà dell'assistenza legale delle negoziazioni paritetiche che, di conseguenza, risultano facilmente accessibili, rapide e flessibili<sup>303</sup>.

---

<sup>301</sup> Cfr. P. BARTOLOMUCCI, *Le negoziazioni paritetiche quali procedure di risoluzione alternativa delle controversie di consumo: linee evolutive e prospettive*, cit.

<sup>302</sup> *Ibidem*

<sup>303</sup> *Ibidem*

Il secondo significativo profilo di diversità attiene invece al fatto che il ricorso alla mediazione innanzi ad un organismo ADR competente non costituisca condizione di procedibilità di una successiva ed eventuale domanda giudiziale.

Infine, diversamente dal verbale di accordo raggiunto in sede di mediazione civile e commerciale, l'accordo tra le parti raggiunto all'esito della procedura di negoziazione paritetica costituisce – secondo un certo indirizzo<sup>304</sup> - titolo esecutivo per l'esecuzione forzata di un diritto certo, liquido ed esigibile, mentre secondo altri tale accordo non costituisce titolo esecutivo, basandosi soltanto sull'adempimento spontaneo delle parti<sup>305</sup>.

A conclusione di questo breve raffronto tra le negoziazioni paritetiche e le altre (principali) forme di ADR, pare opportuno soffermarci sulle possibili interferenze che sussistono tra la disciplina delle ADR nelle controversie dei consumatori e quella dettata invece per la mediazione civile e commerciale nel d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

Nel corso della trattazione, si è visto infatti come, in virtù di tale decreto, per determinate materie – come, ad esempio, quelle in materia di condominio o di successioni – è prevista una procedura di ADR addirittura come condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

---

<sup>304</sup> In tal senso, S. GIUGGIOLA, *Conciliazione in materia di consumo: le procedure ADR di risoluzione alternativa delle controversie*, in *Diritto.it*, 2019.

<sup>305</sup> Cfr. O. DESIATO, *Adr in materia di consumo e l'opera di armonizzazione ancora a metà del guado*, cit., pp. 2 ss.

Allo stesso tempo, tuttavia, se una di tali controversie presenti anche le caratteristiche oggettive e soggettive idonee a integrare l'ambito applicativo degli artt. 141 e seguenti del Codice del consumo, «*si pongono problemi di sovrapposizione con la disciplina delle ADR in materia di consumo, per definizione volontarie e non obbligatorie*»<sup>306</sup>.

Come messo in rilievo dalla dottrina, la compatibilità tra le due discipline deve essere indagata non tanto prendendo a riferimento l'art. 141, comma 6, cod. cons. – che fa salve espressamente alcune ipotesi di obbligatorietà della procedura, tra cui i casi di mediazione nelle controversie civili e commerciali previsti dall'art. 5, comma 1° bis del d.lgs. 28/2010 – bensì verificando se le ipotesi eccezionali sono compatibili con i principi dettati dalla direttiva comunitaria in tema di ADR<sup>307</sup>.

In particolare, ciò che risulta veramente incompatibile con i principi dettati dalla normativa comunitaria sulle ADR di consumo è invece la previsione, nell'ambito della mediazione civile e commerciale, dell'obbligo del patrocinio di un avvocato e della possibilità di ritirarsi dalla procedura solo per giustificato motivo<sup>308</sup>.

In questa prospettiva, si è affermato che «*l'assistenza legale e l'obbligo di proseguire necessariamente una procedura, anche laddove sia evidente che questa non porterà ad*

---

<sup>306</sup> Così A. CINQUE, *La risoluzione alternativa delle controversie in materia di consumo*, in A. CATRICALÀ, M.P. PIGNALOSA (a cura di), *Saggi di diritto dei consumi*, Giappichelli, Torino, 2020, pp. 278 ss.

<sup>307</sup> *Ibidem*

<sup>308</sup> *Ibidem*

*alcun esito conciliativo, comportano per il consumatore dei costi che potrebbero dissuaderlo dall'intraprendere determinate contrattazioni»<sup>309</sup>.*

Sul punto, giova poi richiamare quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea<sup>310</sup> che, con la sentenza del 14 giugno 2017, si è pronunciata proprio sulla problematica della compatibilità tra la mediazione obbligatoria e con assistenza legale prevista dal decreto legislativo n. 28 del 2010 – di attuazione

---

<sup>309</sup> *Ibidem*

<sup>310</sup> Si fa riferimento a CGUE, 4 giugno 2017, causa C-75/16. La questione – sollevata dal Tribunale di Verona – aveva ad oggetto una controversia riguardava un rapporto di apertura di credito in conto corrente, quindi un contratto di servizi tra consumatore e professionista. In particolare, una banca aveva concesso aperture di credito in conto corrente a due consumatori ed aveva successivamente ottenuto nei loro confronti un decreto ingiuntivo per un importo corrispondente al saldo che, secondo la banca, era ancora dovuto. I due consumatori hanno proposto opposizione a tale decreto, chiedendo la sospensione della sua esecuzione. Il giudice del rinvio ha rilevato che, in base al diritto nazionale, condizione di procedibilità per una simile controversia è il previo esperimento ad opera delle parti di una procedura di mediazione ai sensi del decreto legislativo n. 28/2010. Pertanto, il giudice del rinvio osserva che, da un lato, si tratterebbe di una controversia bancaria soggetta a procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo n. 28/2010<sup>68</sup> e, dall'altro, di una controversia di consumo, con caratteristiche soggettive e oggettive tali da poter rientrare nell'ambito di applicazione delle procedure volontarie di composizione stragiudiziale delle controversie nazionali e transfrontaliere affidate agli organismi ADR, disciplinate dall'art. 141, comma 4 del Codice del consumo. In particolare, il Tribunale aveva sollevato due questioni pregiudiziali: con la prima si chiedeva alla Corte di giustizia se la disposizione dell'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 2013/11/UE, in base alla quale essa si applica "fatta salva la direttiva 2008/52", dovesse essere intesa nel senso che il singolo Stato membro può prevedere la mediazione obbligatoria per le sole ipotesi che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva ADR, cioè per le controversie contrattuali derivanti da contratti diversi da quelli di vendita o di servizi oltre a quelle che non riguardano i consumatori. La seconda questione pregiudiziale era invece riguardava la compatibilità con la normativa europea in materia di ADR dei consumatori una norma nazionale che preveda il ricorso alla mediazione, in una delle controversie oggetto della direttiva, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale del consumatore e in ogni caso una norma nazionale che preveda l'assistenza legale obbligatoria, con i relativi costi, per il consumatore e, inoltre, condizioni la possibilità per i consumatori di sottrarsi alla mediazione alla presenza di un giustificato motivo. (cfr. ASSONIME, *La risoluzione stragiudiziale delle controversie con i consumatori e l'Arbitro per le controversie finanziarie della Consob*, n. 3, 2018, pp. 38 ss.).

della direttiva 2008/52/CE – e la disciplina ADR per le controversie con i consumatori di cui al decreto legislativo n. 130 del 2015.

Con la sentenza in esame, il Giudice di Lussemburgo chiarisce anzitutto che la Direttiva 2013/11/UE deve ritenersi applicabile solo se la procedura ADR soddisfa, cumulativamente, i seguenti requisiti: i) deve essere stata promossa da un consumatore nei confronti di un professionista con riferimento a obbligazioni derivanti da un contratto di vendita o di servizi; ii) deve essere indipendente, imparziale, trasparente, efficace, rapida ed equa; iii) deve essere affidata a un organismo istituito su base permanente e inserito in un elenco speciale notificato alla Commissione europea<sup>311</sup>.

Nella prospettiva della Corte di Giustizia, peraltro, spetta al giudice nazionale stabilire, di volta in volta, se si tratti di una controversia effettivamente promossa da un consumatore, con la conseguenza che, qualora si rientri nell'ambito applicativo della suddetta direttiva, la procedura di risoluzione della controversia per i consumatori dovrà avvenire "su base volontaria", come espressamente previsto dall'articolo 1 della Direttiva medesima.

In ogni caso, secondo il giudice europeo, la normativa nazionale non può imporre al consumatore che partecipa a una procedura ADR di essere assistito da un avvocato o da un consulente legale, né tantomeno può imporre, in capo al

---

<sup>311</sup> In tal senso, ASSONIME, *La risoluzione stragiudiziale delle controversie con i consumatori e l'Arbitro per le controversie finanziarie della Consob*, n. 3, 2018, pp. 38 ss.

consumatore, delle conseguenze sfavorevoli in caso di suo ritiro dalla procedura di negoziazione paritetica<sup>312</sup>.

## **5. Punti fermi e prospettive di sviluppo in materia di negoziazioni paritetiche**

Come si è avuto modo di evidenziare nel corso della trattazione, l'introduzione, nell'ordinamento nazionale, di specifiche norme volte a regolamentare le negoziazioni paritetiche si inserisce in «*un quadro normativo in tema di procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie particolarmente frastagliato, non sempre coerente, rispondente a logiche non facilmente riconducibili ad unità, stratificato nel tempo*»<sup>313</sup>. Già da tempo, infatti, il legislatore italiano ha cercato di implementare il ricorso alle forme di risoluzione alternativa delle controversie, soprattutto nel delicato settore consumeristico, ove diventa sempre più forte l'esigenza di predisporre, anche nel settore consumeristico, degli strumenti preventivi obbligatori idonei ad assicurare il puntuale rispetto dei principi eurounitari<sup>314</sup>.

In questa prospettiva, si è evidenziato come le negoziazioni paritetiche rappresentano, per il consumatore, una valida alternativa alla giustizia statale: ecco perché, come puntualmente evidenziato dalla dottrina, sarebbe quanto mai

---

<sup>312</sup> *Ibidem*

<sup>313</sup> Così P. BARTOLOMUCCI, *Le negoziazioni paritetiche quali procedure di risoluzione alternativa delle controversie di consumo: linee evolutive e prospettive*, cit.

<sup>314</sup> In questi termini, veda O. DESIATO, *Adr in materia di consumo e l'opera di armonizzazione ancora a metà del guado*, cit., pp. 2 ss.



opportuno intervenire nuovamente sulla materia, inserendo, ad esempio, nel Codice del consumo alcune delle rilevanti soluzioni già sperimentate in relazione all'accordo di mediazione e di negoziazione assistita<sup>315</sup>.

Si fa riferimento, ad esempio, alla previsione sull'efficacia esecutiva dell'accordo munito della sottoscrizione dei rispettivi avvocati ovvero a quella volta ad assicurare un credito di imposta, nonché, più in generale, benefici di carattere fiscale a vantaggio delle parti che ricorrano a strumenti alternativi<sup>316</sup>.

Sia pure in contrasto con quanto affermato a livello europeo, parte della dottrina ha poi ritenuto come sarebbe preferibile prevedere, in materia consumeristica, delle soluzioni che *«vivifichino il ruolo focale del difensore nella fase stragiudiziale»*<sup>317</sup>, posto che *«la facoltatività del ricorso alla difesa tecnica esaspera di fatto le asimmetrie del rapporto e rischia di vanificare gli intenti protettivi che la disciplina (sovranzionale e interna) persegue»*<sup>318</sup>.

Si è prospettata, inoltre, l'opportunità di prevedere, sempre nello specifico contesto di consumo, un ulteriore ampliamento del campo applicativo del patrocinio

---

<sup>315</sup> *Ibidem*

<sup>316</sup> *Ibidem*. Sul punto, si veda anche l'VIII Rapporto di Consumers' Forum, *Conciliazioni paritetiche e ADR, 2022*, ove si legge che *«l'inquadramento normativo in un nuovo testo unico potrebbe auspicabilmente consentire anche alle conciliazioni paritetiche di poter accedere alle facilitazioni fiscali previste dalla normativa, seppure in un quadro di garanzie assicurato dalle associazioni nazionali del CNCU forgiato da una corretta applicazione delle disposizioni del codice del consumo, che possono costituire un volano importante per una ulteriore diffusione di questo strumento e di una concorrenza sempre più aperta e leale con altre procedure operanti in questo settore»*.

<sup>317</sup> *Ibidem*

<sup>318</sup> *Ibidem*

a spese dello Stato non condizionato dalla obbligatorietà o meno del ricorso allo strumento stragiudiziale.

Tale soluzione, del resto, pur essendo alquanto onerosa, risulta pienamente in linea non solo con le iniziative già intraprese dal legislatore nazionale in materia di ADR, ma anche con le recenti politiche di potenziamento della tutela del consumatore e dell'assetto concorrenziale del mercato<sup>319</sup>.

---

<sup>319</sup> *Ibidem*

## CONCLUSIONI

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, appare evidente come le negoziazioni paritetiche in materia di consumo sin qui descritte rappresentino, allo stato, un *unicum* nel panorama delle procedure stragiudiziali in Europa, configurando delle vere e proprie *best practice* nelle relazioni tra imprese e consumatori ed inserendosi, a pieno titolo, tra le principali forme di risoluzione alternativa delle controversie, soprattutto a seguito dell'introduzione dell'art. 141-ter del Codice del consumo.

In generale, nel corso della trattazione, si è visto come il tema dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie – nato e radicato nell'esperienza statunitense – abbia soltanto di recente fatto ingresso nell'ordinamento nazionale, superando le tradizionali difficoltà e promuovendo un deciso sviluppo della giustizia privata, a cui consegue la significativa «*riduzione dell'interventismo pubblico*» nella risoluzione dei conflitti tra privati<sup>320</sup>.

La diversità del sistema giuridico italiano – fondato, come è noto, sul diritto codificato e non su quello giurisprudenziale – rispetto a quello statunitense ha ostacolato, per tanto tempo, il «*progresso della cultura delle ADR in Europa, e più specificatamente in Italia*»<sup>321</sup>.

---

320 Così T.E. FROSINI, *Un diverso paradigma di giustizia: le alternative dispute resolutions*, in *Rassegna Forense*, n. 2, 2011, pp. 327 ss.

321 *Ibidem*

Soltanto negli ultimi anni, la drammatica situazione della giustizia civile nel nostro ordinamento ha portato alla introduzione e alla diffusione di nuovi istituti volti alla definizione stragiudiziale delle controversie, favorendo sempre di più il ricorso ai sistemi cosiddetti “*Alternative Dispute Resolution*” (ADR).

Si tratta di strumenti che presentano, quale elemento comune, quello di perseguire finalità deflattive del contenzioso, attraverso la previsione di procedimenti di soluzione delle controversie più flessibili.

In particolare, già da tempo il legislatore italiano ha cercato di implementare il ricorso alle forme di risoluzione alternativa delle controversie, soprattutto nel delicato settore consumeristico, ove diventa sempre più forte l’esigenza di predisporre degli strumenti preventivi, obbligatori, idonei ad assicurare il puntuale rispetto dei principi eurounitari<sup>322</sup>.

Sul piano strutturale, si è visto come la categoria delle ADR risulti estremamente ampia e variegata; in questa logica, appare difficile ricostruire un modello unitario a cui ricondurre tutti i diversi metodi alternativi di soluzione delle controversie che, tra l’altro, trovano applicazione in molti rami del diritto, da quello civile a quello commerciale e tributario.

Nello specifico, la conciliazione configura un peculiare modello di ADR caratterizzato dalla presenza di una commissione di conciliazione, formata

---

322 In questi termini, veda O. DESIATO, *Adr in materia di consumo e l’opera di armonizzazione ancora a metà del guado*, cit., pp. 2 ss.

“pariteticamente” da un esponente delle associazioni dei consumatori che rappresenta il consumatore e da un rappresentante dell’impresa.

Non è prevista la presenza di un terzo soggetto che svolga la funzione di mediatore o di arbitro, posto che, nella fattispecie in esame, «*la risoluzione della controversia nasce esclusivamente dal contraddittorio fra le parti*»<sup>323</sup>.

Si è visto, inoltre, che tra i principali obiettivi che hanno spinto il legislatore a prevedere e potenziare le forme alternative alla *formal justice* – anche attraverso la previsione delle negoziazioni paritetiche – vi è indubbiamente quello relativo all’efficientamento, alla sostenibilità e all’ammodernamento del sistema giudiziario nel suo complesso<sup>324</sup>: del resto, proprio le negoziazioni paritetiche rappresentano delle soluzioni rapide, accessibili ed economicamente più contenute rispetto ai costi di accesso alla giustizia ordinaria<sup>325</sup>.

Attraverso le ADR, le parti in conflitto sono invitate a trasformare il loro disaccordo da una fonte di attrito sterile ad un’opportunità per la creazione di soluzioni innovative e reciprocamente soddisfacenti.

Il principio dialettico che con Socrate diventerà metodo filosofico e che era contenuto già nelle riflessioni di Eraclito l’“oscuro”, è da considerare una strada

---

323 In tal senso, P. PRADERI, *Conciliazione delle controversie: il ruolo delle associazioni di consumatori*, in *Consumatori, Diritti e Mercati*, n. 3, 2009, pp. 107 ss.

324 Cfr. P. BARTOLOMUCCI, *Le negoziazioni paritetiche quali procedure di risoluzione alternativa delle controversie di consumo: linee evolutive e prospettive*, in [www.consumersforum.it](http://www.consumersforum.it), pp. 12 ss.

325 In tal senso, si veda l’VIII Rapporto di Consumers’ Forum, *Conciliazioni paritetiche e ADR*, 2022.

obbligata per favorire la conciliazione all'interno dell'attuale dinamica politica, economica e sociale.

In tal senso le ADR potrebbero rappresentare una occasione per comprendere il valore e l'efficacia delle metodologie alternative di risoluzione dei conflitti.

Invece di percepire il conflitto come un'*impasse* distruttiva, le ADR lo reinterpretano come un'occasione per il dialogo, l'ascolto e l'intesa, promuovendo un'armonia da intendere come vero e proprio risultato emergente da una contesa.

Da quanto emerso, risulta evidente che il variegato mondo delle ADR abbia già raggiunto degli obiettivi.

Tra le negoziazioni paritetiche e gli altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie diversi sono i profili differenziali, facendo così sorgere problemi di compatibilità e di interferenza tra la disciplina delle ADR nelle controversie dei consumatori e quella dettata invece per la mediazione civile e commerciale nel d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

Oggi, al legislatore, si chiede di fare sintesi dell'esperienze e dei risultati maturati fino ad oggi e di dare una maggiore armonia alla disciplina delle ADR, in particolar modo rafforzando l'istituto delle negoziazioni paritetiche, così da riconoscere il ruolo centrale del consumatore, reale motore dell'economia.

## BIBLIOGRAFIA

AUTORINO E., *Le ADR: profili generali*, in STANZIONE P. (a cura di), *Comparazione e diritto civile. Annali 2010-2011*, vol. I., Giappichelli, Torino, 2012;

AMENTA G., *Conciliazione e altre forme di negoziazione volontarie e paritetiche*, in PERA A., e RICCIO G.M. (a cura di), *Mediazione e conciliazione. Diritto interno, comparato e internazionale*, Padova, 2011, pp. 39 ss.;

BAUDINO A., *La pratica collaborativa: procedure ADR a confronto e nuove prospettive per la risoluzione delle controversie*, in *Nuovo diritto delle società*, nn. 1 e 2, 2019;

BARTOLOMUCCI P., *Le negoziazioni paritetiche quali procedure di risoluzione alternativa delle controversie di consumo: Linee evolutive e prospettive*, in [www.consumersforum.it](http://www.consumersforum.it);

BOVE M., *L'accordo di conciliazione: efficacia ed esecutività nelle legislazioni nazionali assunte in attuazione dell'art. 6 della direttiva n. 52 del 2008*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2013, pp. 919 ss.

CARLEO R., *I metodi alternativi di risoluzione delle controversie tra autonomia ed eteronomia*, *Nuovo Diritto Civile*, 2017

CHASE O., *I metodi alternativi di soluzione delle controversie e la cultura del processo: il caso degli Stati Uniti d'America*, in VARANO V. (a cura di), *L'altra giustizia*, Milano, 2007, pp. 129 ss.

CHIARLONI S., *Minime riflessioni critiche su trasferimento in arbitrato e negoziazione assistita*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2015, n. 1, pp. 227 ss.;

CIGNA M., PIRA C.S.G., CASSIANI ROSCIOLI A., *La mediazione civile: uno sguardo comparativo*, 2013, pp. 27 ss.;

CINQUE A., *La risoluzione alternativa delle controversie in materia di consumo*, in CATRICALÀ A., PIGNALOSA M.P. (a cura di), *Saggi di diritto dei Consumi*, Giappichelli, Torino, 2020, pp. 277 ss.;

DEL PRATO E., *I metodi alternativi di soluzione delle controversie sui servizi essenziali*, Nuovo Diritto Civile, 2017

DESIATO O., *Adr in materia di consumo e l'opera di armonizzazione ancora a metà del guado*, in *judicium.it*, 2023;

FADDAI M.A., *Alle origini degli Alternative Dispute Resolution: il caso degli Stati Uniti d'America*, in *Rivista di Diritto dell'Economia, dei Trasporti e dell'Ambiente*, 2012, pp. 409 ss.;



FROSINI T.E., *Un diverso paradigma di giustizia: le Alternative Dispute Resolutions*, in *Rassegna Forense*, n. 2, 2011, pp. 327 ss.;

GALLETTO T., *Miti e realtà della conciliazione stragiudiziale*, in VIGORITI V., CONTE G. (a cura di), *Futuro, giustizia, azione collettiva, mediazione*, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 403 ss.;

GENTILI A., *Verso uno statuto generale delle ADR*, Nuovo Diritto Civile, 2017;

GIUGGIOLI S., *Conciliazione in materia di consumo: le procedure ADR di risoluzione alternativa delle controversie*, in *www.diritto.it*, 2019;

MIRARCHI V., *La conciliazione paritetica*, in *www.diritto.it*, 2014, pp. 4 ss.;

MINERVINI E., *Le camere di commercio e la conciliazione delle controversie*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2001, pp. 940 ss.;

MINERVINI E., *Le negoziazioni paritetiche tra prassi e norme*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2018, pp. 81 ss.;

MONTALENTI P., *L'arbitrato nel 'sistema giustizia': stato dell'arte e prospettive*, in AA.VV., *Arbitrato e Arbitrati speciali*, diretti da Carpi, Bologna, 2016;

NERVI A., *Metodi stragiudiziali per la soluzione delle controversie in materia bancaria e finanziaria*, Nuovo Diritto Civile, 2017

PAPADIMITRIU C.E., *Online dispute resolution: evoluzioni del fenomeno digitale*, in *Rivista di Diritto del Risparmio*, fasc. 1, 2021, pp. 1 ss.

PROTO M., *Metodi alternativi di soluzioni delle controversie e criteri di decisione* (introduzione ad un convegno in tema di ADR), *Nuovo Diritto Civile*, 2017

RESNIK J., *Risoluzione alternativa delle controversie e processo: uno sguardo alla situazione nordamericana*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1997, pp. 707 ss.;

SANTANGELI F., *La conciliazione extragiudiziale tra le associazioni dei consumatori ed il professionista nell'interesse collettivo dei consumatori e degli utenti ai sensi dell'art. 140 del codice del consumo*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it);

SARDU A., *La Piattaforma Europea per la risoluzione delle controversie online*, in *Dir. mercato e tecnologia*, n. 3, 2016, pp. 70 ss.

TEDOLDI A.M., *Le ADR nella riforma della giustizia civile*, in *Questione Giustizia*, n. 1, 2023